

IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA
DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI ED ENTI MONTANI



DIRETTORE
ENRICO GHIO

CONDIRETTORE RESPONSABILE
GIUSEPPE PIAZZONI

In questo numero:

DEFINITIVAMENTE APPROVATA
LA NUOVA LEGGE
DELLA MONTAGNA

Resoconto
del dibattito parlamentare,
testo della legge e commenti

L'assemblea dell'ANCI

La riforma tributaria

Convegni e riunioni



PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Per.

di

64

Montanaro » S.r.l.
el Castro Pretorio, 116

N. **11/12** ANNO XVII
DICEMBRE 1971

L. 500

Sped. abb. postale Gr. 111/70

1971

ABBONAMENTI 1972

L'abbonamento per il 1972 a

“IL MONTANARO D'ITALIA”

è fissato in L. 5.000. Abbonamento sostenitore L. 10.000.

*Versamenti a mezzo conto corrente postale n. 1/58086
intestato « Il Montanaro s.r.l. » - Roma*

**IL MONTANARO
d' Italia**

Rivista dell'UNCCEM
Ed. « Il Montanaro s.r.l. »



Associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana

Comitato di direzione: *on. dott. Enrico Ghio, Giuseppe Piazzoni, avv. Leonardo Leonardi, avv. Neristo Benedetti, sen. prof. Giacomo Mazzoli, avv. Gianni Oberto-Tarena, prof. Orfeo Turno Rotini*

Condirettore responsabile: *Giuseppe Piazzoni*

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA,
Telefoni 464.683 - 465.122

Pubblicità: Concessionaria EDITRICE SAN MARCO s.r.l. - 24069 Trescore
Balneario (BG) - Tel. 940.178

Abbonamento annuo L. 5.000 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 500
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

La rivista viene inviata in omaggio ai Comuni ed Enti associati all'UNCCEM

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

QUESTO NUMERO

L'avvenuta approvazione dal Parlamento della legge che detta « nuove norme per lo sviluppo della montagna », a coronamento di una lunga battaglia condotta dall'UNCCEM, trova ampia trattazione in questo numero di fine anno della rivista.

L'ampio resoconto del dibattito parlamentare, il testo della nuova legge ed alcune dichiarazioni dei relatori e del Presidente dell'UNCCEM sono preceduti da un commento al contenuto della legge da parte del Condirettore responsabile.

Segue la cronaca dell'assemblea nazionale dei comuni italiani, commentata da Giorgio Sonogo.

Il notiziario reca poi informazioni per i comuni e gli enti locali circa la riforma tributaria, il finanziamento dei bilanci deficitari dei comuni e delle provincie e presenta le prime iniziative delle Regioni per la applicazione della nuova legge della montagna.

Sono presentati alcuni interessanti convegni sulla montagna e l'attività di alcune Delegazioni regionali dell'UNCCEM.

Nella rubrica « problemi europei » sono riportati gli interventi di due relatori italiani all'assemblea della CEA, la mozione finale ed altre notizie interessanti le zone montane.

A chiusura dell'annata, la diciassettesima della fondazione della Rivista, rinnoviamo l'impegno a continuare nel nostro lavoro e salutiamo cordialmente i lettori con l'augurio di Buon Natale e buon 1972!

DANC CE NUMERO

Ce numéro de fin d'année de notre revue traite à fond de la loi qui établit « de nouvelles normes pour le développement de la montagne » et dont l'approbation par le Parlement a couronné de succès une longue bataille de l'UNCCEM.

Après un commentaire du codirecteur responsable qui explique la teneur de la nouvelle loi nous publions le texte de la loi et quelques déclarations des rapporteurs et du Président de l'UNCCEM.

Suit une chronique de l'assemblée nationale des communes italiennes avec un commentaire de Giorgio Sonogo.

La rubrique des « nouvelles » fournit des informations pour les communes et les pouvoirs locaux relatives à la réforme fiscale et le financement du déficit budgétaire des communes et des provinces; elle présente en outre les premières initiatives des Régions pour l'application de la nouvelle loi de la montagne.

Entuite nous faisons un tour d'horizon de plusieurs congrès intéressants sur les problèmes de la montagne et de l'activité de quelques Délégations régionales de l'UNCCEM.

Dans la rubrique des « Problèmes européens » nous publions les

interventions de deux rapporteurs italiennes à l'assemblée de la CEA, la motion finale et d'autres informations concernant les régions de montagne.

A la fin de l'année, qui est la dix-septième depuis la fondation de notre revue, nous renouvelons notre engagement à poursuivre notre travail et nous faisons à nos lecteurs les meilleurs vœux d'un joyeux Noël et de bonne année!

DIE VORLIEGENDE NUMMER

Die im Parlament nach einem langen Kampf der UNCEM erfolgte Verabschiedung des Gesetzes, mit dem « neue Normen für die Entwicklung der Berggebiete » aufgestellt werden, wird in dieser zu Jahresende erscheinenden Nummer unserer Zeitschrift eingehend behandelt.

Nach einem Kommentar des verantwortlichen Mitdirektors, der den Tenor des Gesetzes erläutert, bringen wir einen ausführlichen Bericht über die Parlamentsdebatte, den Wortlaut des neuen Gesetzes und einige Stellungnahmen der Referenten und des Präsidenten der UNCEM.

Es folgt ein Bericht über die Versammlung der italienischen Gemeinden mit einem Kommentar von Giorgio Sonogo.

Unter der Rubrik « Kurzberichte » geben wir den Gemeinden und Gebietskörperschaften Informationen über die Steuerreform und die Finanzierung des Haushaltsdefizits der Kommunen und Provinzen und weisen auf die ersten Initiativen der Regionen zur Durchführung des neuen Berggesetzes hin.

Anschliessend berichten wir über einige interessante Tagungen über die Berggebiete und über die Tätigkeit einiger Regionaldelegationen der UNCEM.

Unter der Rubrik « Europäische Probleme » veröffentlichen wir die Reden zweier italienischer Referenten auf der Versammlung der CEA, die Schlussresolution und andere Informationen, die die Berggebiete betreffen.

Zum Ende des Jahres, dem siebzehnten seit der Gründung unserer Zeitschrift, verpflichten wir uns erneut, unsere Arbeit fortzusetzen, und wünschen unseren Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr!

SOMMARIO

N. 11-12 - Dicembre 1971

ATTUALITÀ

- Pag. 809 — La nuova legge della montagna — Dichiarazioni del Presidente dell'UNCEM, dei relatori e del Sottosegretario Venturi
- » 815 — *Giuseppe Piazzoni*: La Comunità montana struttura portante della nuova politica per la montagna
 - » 829 — Il dibattito parlamentare sulla nuova legge per lo sviluppo della Montagna — La relazione del sen. Mazzoli
 - » 843 — Il dibattito al Senato: interventi dei sen. Benedetti, Veronesi, Cuccu, Castellani, Grimaldi, Segnana, Indelli, Mazzoli, Lusoli, Brugger, Del Pace, Bardi e Trabucchi
 - » 861 — Il discorso del Ministro Natali
 - » 867 — La prima votazione al Senato — Il voto della Camera — Il voto del Senato
 - » 885 — Il testo della legge
 - » 895 — La VI Assemblea dell'ANCI — Le relazioni — Il dibattito — Mozione conclusiva — I nuovi organi sociali — Commento di Giorgio Sonego
 - » 923 — Pareri delle Regioni e del parlamento su dieci decreti delegati per le competenze alle Regioni

NOTIZIARIO

- Pag. 925 — Approvata la riforma tributaria — Rinvio dell'attuazione
- » 932 — Le Regioni per l'applicazione della nuova legge della Montagna Riunioni nel Veneto e in Lombardia
 - » 934 — La legge per la integrazione dei bilanci comunali e provinciali per il 1971
 - » 936 — La proposta di legge della CISPEL presentata al Senato

VITA DELL'UNCHEM

Pag. 937 — La riunione della Giunta Esecutiva

- » 938 — Riunioni Sindaci dei Bim Volturmo, Liri-Garigliano e Tronto

DELEGAZIONI REGIONALI UNCEM

Pag. 941 — Umbria

- » 942 — Puglia
- » 945 — Trento

CONVEGNI E RIUNIONI

Pag. 947 — Berceto: settimana della montagna

- » 951 — Convegno provinciale a Verona
- » 954 — Riuniti i Consigli di Valle dell'Abruzzo
- » 955 — L'Assemblea della Federbim

PROBLEMI EUROPEI

Pag. 957 — Relazioni e mozione finale dell'Assemblea della CEA

- » 965 — Colloquio su « I problemi dei lavoratori migranti e del loro inserimento nelle Comunità di arrivo »
- » 969 — Riunite a Strasburgo le Commissioni della Conferenza dei poteri locali
- » 970 — Aiuto della CEE per lo sviluppo industriale delle regioni agricole

DALLA GAZZETTA UFFICIALE

Pag. 971

LA NUOVA LEGGE DELLA MONTAGNA

Dichiarazione del Presidente dell'UNCEM
on. ENRICO GHIO

L'approvazione da parte del Senato della nuova legge per lo sviluppo della montagna rende definitivo il provvedimento ed apre una nuova importante pagina per 10 milioni di cittadini che vivono su circa metà del territorio nazionale.

Caratteristica fondamentale della nuova legge è di avere radicalmente trasformato l'ottica con cui dovranno venire esaminati — e speriamo avviati a rapida soluzione — i problemi della nostra montagna.

Il montanaro infatti non è più considerato nella sua condizione di oggetto dei provvedimenti a favore delle popolazioni montane, ma diviene protagonista delle proprie scelte e del proprio destino.

La Comunità montana, che la programmazione economica nazionale riconosce quale unità operativa e decisionale ai fini programmatori, dovrà essere costituita laddove non esiste e formulerà le sue indicazioni prioritarie per le scelte che riguarderanno la sua popolazione ed il suo territorio sotto tutti gli aspetti.

Il Parlamento — considerata la primaria competenza che a sensi dell'articolo 117 della Costituzione le Regioni hanno in materia di agricoltura e foreste — ha provveduto a riconoscere in questo primo testo legislativo il ruolo determinante del nuovo istituto, sia sotto il profilo delle funzioni amministrative che sotto quello della potestà legislativa regionale.

Le popolazioni della nostra montagna potranno quindi — ed a questo fine abbiamo impegnato tutte le nostre energie — sperare in una più giusta e più equa ripartizione dei mezzi a disposi-

zione della collettività perché tutti i cittadini — anche sotto il profilo economico e sociale — siano davvero e realmente eguali e possano partecipare adeguatamente al progresso civile della nostra Nazione.

L'UNCEM, dopo avere validamente contribuito alla elaborazione ed approvazione di questa legge, darà la sua più fattiva collaborazione, a tutti i livelli, perché la legge sia prontamente e integralmente applicata.

La Montagna attende ora due altri interventi dello Stato: per la continuità delle opere per la difesa del suolo e per la prevenzione degli incendi boschivi. Mi auguro che questi provvedimenti, già in corso di esame al Senato, possano presto essere varati con adeguati finanziamenti.

DICHIARAZIONE DEI RELATORI

Sen. GIACOMO MAZZONI

La nuova legge per la montagna è stata approvata dai due rami del Parlamento dopo un attento esame e una elaborazione durata più anni.

Allo scadere dell'ultima proroga della legge 991 nel 1967 si andò intensificando quell'impegno di rinnovamento che già si era manifestato e che solo ora si è positivamente concluso.

La gente di montagna si è fatta sentire in Parlamento e nel Paese proponendo argomenti di riflessione e criteri di intervento.

La nuova legge per la montagna raccoglie il pensiero che è andato maturando dal dopoguerra ad oggi. I fenomeni sociali ed economici, la natura dell'ambiente, le caratteristiche delle istituzioni locali sono gli elementi che hanno contribuito a configurare la nuova legge.

I principi informativi sono i seguenti:

1) visione unitaria ed integrale dei problemi della montagna e quindi non settoriale, né di limitati ed esclusivi interessi agricoli.

2) determinazione del territorio montano valida per l'applicazione di ogni legge che alla montagna si riferiva.

3) istituzione delle Comunità in zone omogenee quale ente amministrativo capace di interpretare le reali situazioni e di coerentemente operare.

4) il piano di sviluppo come espressione di un ordinato concetto che deve regolare i modi, i tempi e i criteri dell'azione.

5) il territorio montano deve essere considerato area depressa.

6) il CIPE nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo dispone di una adeguata aliquota dei finanziamenti statali a favore dei territori montani.

Questi concetti danno la struttura alla nuova legge, che sarà valida in relazione alla volontà democratica e alla capacità d'azione delle popolazioni di montagna.

La legge non è perfetta, perché ha bisogno per rafforzare e definire il proprio sistema operativo che si completi il quadro delle competenze regionali e che le Comunità mostrino le loro caratteristiche e le loro capacità d'intervento.

Una legge è valida quando interpreta correttamente realtà oggettive e fornisce ai cittadini gli strumenti per conseguire un bene comune. Ritengo che la nuova legge per la montagna abbia questi requisiti.

Una legge però è viva quando riesce ad avere l'anima di una gente. Io spero che la nuova legge sappia raccogliere la fede, la forza e la fierezza, la saggezza e la laboriosità degli alpini e dei montanari per farne la propria anima. Se così avverrà allora la legge sarà organica, armonica e completa.

on. LIBERO DELLA BRIOTTA

Si tratta di una legge che interessa il 50 per cento del territorio nazionale e oltre 10 milioni di cittadini: questo solo dato ne sottolinea l'importanza.

La legge « modifica sostanzialmente l'assetto istituzionale della montagna in quanto prevede la creazione di « comunità montane », enti di diritto pubblico formati dai Comuni. Il nuovo istituto è destinato a diventare l'ente locale territoriale e gestore di servizi a cui la Regione affiderà compiti essenziali.

Rispetto alla vecchia legge del 1952 il provvedimento approvato è molto più organico proprio perché parte dal presupposto che i problemi della montagna non devono essere affrontati per settori (agricoltura, turismo, attività terziarie, infrastrutture e servizi), ma attraverso piani zonali di intervento, per zone omogenee comprendenti più Comuni.

Inoltre la nuova legge affronta il problema del recupero de-

mocratico della gestione degli interventi pubblici nelle zone montane, sinora affidati a una delegazione incentrata su interventi straordinari alle cui scelte gli enti locali erano estranei. In altre parole la legge restituisce alle popolazioni montane il diritto di fare le proprie scelte nel quadro della programmazione regionale. Di qui l'importanza dell'articolazione democratica delle "comunità montane", attraverso la partecipazione delle minoranze ai suoi organi ».

Si tratta dunque di una legge buona, oserei dire ottima se i fondi stanziati — 116 miliardi in tutto — non fossero esigui. C'è da augurarsi che nel più breve tempo possibile le Regioni diano corso alla sua attuazione con la collaborazione dei Comuni.

Dichiarazioni del Sottosegretario all'Agricoltura e Foreste sen. GIOVANNI VENTURI

Il senatore avv. Giovanni Venturi, che ha seguito costantemente il dibattito parlamentare che ha portato all'approvazione della nuova legge della montagna ha dichiarato:

La nuova legge per lo sviluppo della montagna, dopo la positiva esperienza avutasi con la legge 991 del 1952 proposta dal ministro Fanfani, apre una prospettiva nuova di interventi dello Stato a favore dello sviluppo economico e sociale, globale e non più soltanto agricolo, della montagna.

Questa legge lungamente elaborata sulla base dell'apporto di molti parlamentari — che il Governo ha costantemente assecondato — servirà per adeguare i territori montani alla realtà economico-sociale in continua evoluzione. Infatti, non solo assicura la continuità della presenza pubblica a fianco delle popolazioni montane, per aiutarne il progresso economico e civile, ma consente che tale presenza si manifesti secondo modi aderenti alle nuove prospettive di assetto territoriale e all'affermazione di una nuova capacità di autogoverno e di partecipazione, attraverso il democratico strumento della Comunità montana.

Le Regioni assolveranno ad un ruolo determinante nell'applicazione della legge in linea con la programmazione economica regionale e nazionale.

La limitata disponibilità di mezzi finanziari dei quali questa legge è dotata non deve costituire un aspetto negativo poiché, in base alla stessa legge, il CIPE nell'elaborazione dei piani e dei

programmi nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani. Inoltre talune opere pubbliche da realizzarsi nei comuni montani del Mezzogiorno, come stabilito da questa legge, saranno a totale carico della Cassa del Mezzogiorno. Si è altresì ribadito che i comuni montani del centro-nord saranno automaticamente considerati aree depresse e usufruiranno dei finanziamenti speciali all'uopo predisposti.

Mi auguro che, per la fattiva collaborazione di tutti, in primo luogo dei Comuni e delle Comunità montane, questa legge possa presto essere operante in tutte le Regioni. Per questo sarà di valido aiuto l'opera attiva e costante dell'UNCCEM, che da venti anni è al servizio della montagna.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della Federazione Italiana
Amministratori Enti Locali (FIAEL)

Direzione - Redazione - Amministrazione:
20122 MILANO - Via Mozart, 21 - Tel. 702.478

Direttore: *Piero Bassetti*

Sommario N. 5 - Ottobre 1971

ESPERIENZE E PROSPETTIVE

Sergio Mariani - *Un discorso nuovo sulle autonomie*
Franco Gherardi - *Polemica regionalista*
Bruno Kessler - *Il piano della casa del Trentino*

RICERCHE

Ezio Antonini - *I decreti delegati
e l'attuazione dell'ordinamento regionale*
*L'ordine del giorno del consiglio regionale lombardo
sul trasferimento delle funzioni dallo stato alle regioni*
Controlli e responsabilità
Progetto di legge sui controlli della giunta regionale lombarda
Progetto di legge sui controlli del gruppo comunista della Lombardia
Dibattito sui progetti. Interventi di:
Adalberto Cangi, Mario Bassani, Carlo Beltrame,
Franco Mastropietro, Nadir Tedeschi
Schema di disegno di legge governativo sui controlli
Attività del comitato regionale di controllo della Lombardia

ORIENTAMENTI

Carlo Beltrame - *L'ufficio studi negli enti locali: le province*
Marcello Inghilesi - *Premesse per l'amministrazione unitaria
dei servizi sociali*
Libri ricevuti e segnalazioni

Abbonamento annuo L. 3.500; sostenitori L. 10.000; questo numero
L. 700. Conto corrente postale N. 3/21026 intestato a: Notaio dr. Raffaello Meneghini, Via Monte di Pietà, 15 - 20121 Milano

LA COMUNITA' MONTANA STRUTTURA PORTANTE DELLA NUOVA POLITICA PER LA MONTAGNA

di *Giuseppe Piazzoni*

Il migliore augurio di buon Natale per i nostri lettori e per tutti i montanari d'Italia è certamente la notizia dell'avvenuta definitiva approvazione della nuova legge per lo sviluppo economico e sociale della montagna.

Infatti, dopo il voto del 29 aprile '71 della Camera dei deputati sul testo di legge unificato preparato da un comitato ristretto utilizzando largamente le proposte di iniziativa parlamentare, si è avuto il 20 ottobre il voto del Senato che ha modificato alcuni articoli della legge. La Camera, riesaminato il testo del Senato vi ha apportato altre modifiche con il voto del 18 novembre. La legge, tornata al Senato, è stata approvata definitivamente il 25 novembre 1971 e sarà ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si è così concluso un lungo e faticoso iter parlamentare, iniziatosi nel gennaio 1969, al termine dei finanziamenti della legge 991 del 25 luglio 1962, con un voto del Senato che, richiamandosi al contenuto del programma economico nazionale e ai voti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (rispettivamente del luglio 1967 e del maggio 1968), invitava il governo « a predisporre una nuova legge che affronti in modo organico e con prospettiva di lungo periodo i problemi della montagna e della difesa del suolo, tra loro strettamente interdipendenti » e, nel frattempo, a « proporre con congrui finanziamenti la proroga della legge 991 scaduta il 31 dicembre 1968 ».

Le successive tappe sono note. In attesa delle conclusioni degli studi della commissione interministeriale (De Marchi) per la

difesa del suolo, il governo non presentò alle Camere la nuova attesa legge organica, ma il 7 luglio 1969 una proposta di proroga della 991 con un finanziamento quinquennale di 180 miliardi, finanziamento di fatto mantenuto anche con la legge ora approvata, che è di 116 miliardi per il 1972/74 avendo dedotto i 64 miliardi finanziati col «decretone» del dicembre 1970.

Il 4 luglio il senatore Mazzoli, nella sua veste di presidente della commissione tecnico-legislativa dell'UNCCEM, aderendo alla decisione assunta il 13 giugno dal Consiglio nazionale dell'UNCCEM « di promuovere la presentazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che tenga conto degli orientamenti espressi dall'UNCCEM e delle proposte già presentate dai parlamentari e che abbia per oggetto i provvedimenti ritenuti indispensabili per lo sviluppo economico e sociale della montagna » presentava al Senato un disegno di legge che raccoglieva la firma di altri 23 senatori DC.

Nel novembre dello stesso anno alla Camera, ove era stato presentato il disegno di legge governativo, iniziava la discussione su quel testo e sulle proposte presentate dagli on. Bianco ed altri della DC e dall'on. Longo ed altri del PCI. La commissione agricoltura della Camera riteneva che si dovesse predisporre un nuovo testo di legge tenendo conto sia delle tre proposte ivi presentate che del testo del disegno di legge Mazzoli presentato al Senato. Un comitato ristretto costituito il 3 dicembre iniziava il lungo lavoro che avrebbe portato il 6 aprile dell'anno 1971 all'approvazione in commissione del testo unificato, poi votato dall'assemblea della Camera il 29 aprile, dopo un approfondito dibattito, con 255 voti favorevoli, 19 contrari e 137 astensioni.

Durante l'anno 1970 si era avuto il finanziamento di 64 miliardi a seguito di una proposta formulata da componenti del comitato ristretto della Camera (on. Della Briotta, Ceruti, Mengozzi e Nicolazzi) nel giugno, proposta fatta propria dalla Commissione finanze e tesoro del Senato che l'aveva inserita come emendamento al decreto legge 27 agosto 1970 n. 621 all'atto della ratifica, mentre in aula il Senato aveva accolto un altro emendamento (Scardaccione, Rossi-Doria, Cifarelli, Fada, Formica e Janelli) per assegnare 2 miliardi per la costituzione e l'attività delle comunità montane. Decaduto per la mancata ratifica, il decretone era stato ripresentato dal governo, nel testo approvato dal Senato, in data 26 ottobre e quindi approvato dalle Camere.

Nel giugno 1971 la commissione agricoltura del Senato aveva nominato un comitato ristretto per l'esame della legge trasmessa dalla Camera. Tale comitato ha formulato proposte di mo-

difica, sulla base delle indicazioni e sollecitazioni pervenute da più parti e in modo particolare dalle Regioni le quali hanno rivendicato una competenza primaria per la politica di sviluppo economico e sociale della montagna. Il Senato, nelle sedute del 19 e 20 ottobre ha approvato le modifiche proposte dalla commissione agricoltura, e da questa recepite dal comitato ristretto, salvo un articolo, il n. 16, per il quale il governo aveva richiesto e ottenuto il riesame.

Tornata alla Camera per il voto finale sono state avanzate obiezioni dalla commissione affari costituzionali, circa la competenza dello stato o delle regioni per nuove classifiche di territori montani, per cui la legge è stata nuovamente emendata. Vi sono stati inseriti anche alcuni emendamenti proposti dai deputati — che esamineremo in seguito — per cui dopo il voto della Camera, il 18 novembre 1971 in commissione agricoltura, la legge è tornata al Senato. Qui è stata approvata, il 25 novembre, in Commissione agricoltura, rendendo pertanto definitivo il testo della legge che reca per titolo « Nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

Relatori della legge sono stati alla Camera l'on. Della Briotta (PSI) affiancato nella prima fase in commissione dall'on. Ceruti (DC), e al Senato il sen. Mazzoli (DC), efficacemente coadiuvati dai comitati ristretti, presieduti dai presidenti delle commissioni agricoltura on. Truzzi e sen. Rossi-Doria, e composti dagli on. Verardi, Bignardi, Ceruti, Ciaffi, Granzotto, Lizzero, Masciadri, Mengozzi, Montanti, Prearo, Scutari, Sponziello e Terraroli e dai sen. Brugger, Benedetti, Baldo, Del Pace e Pala, appartenenti a tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento.

Credo che poche leggi abbiano avuto la preparazione, attraverso convegni e dibattiti in tutte le provincie d'Italia ai quali l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani ha dato vita, e la discussione parlamentare, con decine e decine di interventi tutti svolti con competenza e passione, che hanno caratterizzato l'approvazione di questa legge che ben possiamo definire « nuova » per la montagna.

Anche il Governo ha fatto la sua parte, assecondando la impostazione radicalmente nuova data con questa legge alla politica per la montagna attraverso la funzione determinante delle Regioni e con il riconoscimento della Comunità montana (costituita dai Comuni di ciascuna zona in cui la montagna sarà suddivisa), quale struttura portante di questa nuova politica. La fatica quasi quotidiana del sottosegretario sen. Venturi e l'impegno del ministro on. Natali meritano di essere sottolineati.

IL CONTENUTO DELLA NUOVA LEGGE

Vediamo brevemente il contenuto della nuova legge, prima di esaminare le variazioni avutesi dal primo voto dell'aprile al voto finale del novembre 1971.

Il richiamo alla Costituzione (art. 44 e 129) esplicita le finalità della legge tese a « promuovere la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei piani di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani, ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali » (art. 1).

Su questa indicazione di fondo si articola tutta la legge, trasferendo al Comitato interministeriale della programmazione economica e alle Regioni le competenze che in passato, limitatamente ai settori di intervento previsti dalla legge 991, erano del Ministero dell'agricoltura, e riconoscendo che tutti gli interventi previsti dalla legge si realizzino « attraverso piani zonal di sviluppo da redigersi ed attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo » (art. 2).

I territori montani, classificati in base alla legge 991 e che assommano a circa 15.700.000 ettari (ivi compresi circa 1.000.000 di ha. classificati in comprensorio di bonifica montana e non ai sensi dell'art. 1 della legge 991) saranno suddivisi, con legge regionale, in zone omogenee « in base a criteri di unità territoriale economica e sociale ». Le delimitazioni eseguite dalle commissioni censuarie provinciali, e che hanno portato negli anni 60 alla costituzione di oltre cento comunità montane e consigli di valle, saranno modificate o confermate dalle regioni, le quali dovranno adottare le delimitazioni zionali « d'intesa con i comuni interessati » (art. 3), entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

In ciascuna zona omogenea si costituirà la Comunità montana « tra i comuni che in essa ricadono » (art. 4). Con legge regionale sarà regolata la costituzione delle Comunità montane, definite « ente di diritto pubblico » (di fatto obbligatorie in tutte le zone), la formulazione degli statuti, la composizione degli organi, la preparazione dei piani zionali ed i rapporti tra la Comunità e gli altri enti operanti nel territorio. La legge specifica che le norme regionali, per quanto riguarda gli organi della Comunità dovranno prevedere « un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, e un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni

partecipanti ». Il che, a mio avviso, equivale a prevedere che la minoranza sia presente anche negli organi esecutivi, sia con forme particolari di votazione sia, per le piccole Comunità, con la partecipazione alla giunta dei sindaci che rappresentano in modo unitario gli interessi del proprio comune. E, comunque, un tema da approfondire ulteriormente, tenendo anche presenti le diverse caratteristiche delle zone montane e l'esigenza che nella convinta fiducia nel sistema democratico si consenta, come ha scritto nella relazione il sen. Mazzoli, « alla gente di montagna di essere creatrice e protagonista delle proprie istituzioni democratiche ».

Entro un anno dalla sua costituzione la Comunità montana redigerà un piano di sviluppo pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona. Tale piano dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori e indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti per valorizzare le risorse della zona ed indicare la misura degli incentivi per gli operatori pubblici e privati. Ciascuna Comunità potrà pertanto, oltre ad indicare tutte le proprie esigenze, concentrare in uno o più esercizi finanziari tutti gli interventi anche in un solo settore se questo è giudicato di prevalente interesse. Appare evidente la responsabilità affidata agli amministratori della Comunità con questa norma (art. 5) tanto più se si ha presente che « al piano di sviluppo della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità » della cui indicazione, aggiunge la norma, si terrà tuttavia conto nella preparazione del piano, stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I programmi di intervento nei comprensori industriali o turistici del Mezzogiorno, come pure i piani generali di bonifica montana e gli stessi programmi di investimento dei consorzi BIM, ferma restando la autonomia dei singoli enti, dovranno necessariamente raccordarsi con il piano generale della Comunità. A tal fine è da valutare la opportunità di comprendere tra i partecipanti alla Comunità questi enti — come era previsto nel testo iniziale della Camera — o invece limitarsi a statuire dei rapporti di collaborazione. Va anche considerata la norma (art. 6) che stabilisce che, fermo restando che la Comunità « predispone, coordina e attua i programmi di intervento » essa « può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni ». La pluralità e la varietà degli enti operanti in montagna è stata ben presente al legislatore e appare artificiosa la polemica sulla necessità di sopprimere questo o quell'ente poiché

possono tutti continuare ad essere utilmente impiegati per lo sviluppo della montagna.

La legge (art. 7) stabilisce anche che la Comunità può redigere piani urbanistici « di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione » dei comuni. L'Amministrazione provinciale, che in molti casi ha avviato un'attività in questo settore, avrà una sua funzione peculiare da svolgere anche in relazione al fatto che i piani urbanistici zonali saranno da raccordare su scala provinciale per gli interventi propri della Provincia, per la viabilità, l'assistenza, la istruzione tecnica e professionale, ecc.

Inoltre « la Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle ». Questa norma (art. 6) apre la strada a molte attività per la Comunità montana configurata come ente locale territoriale che potrà avere competenze delegate dalla Regione ed assolvere, per conto dei comuni che singolarmente non potrebbero provvedervi, molte altre funzioni. A titolo indicativo ricordo la costruzione e gestione di strade e acquedotti intercomunali, la gestione del servizio trasporto alunni, del servizio raccolta e incenerimento rifiuti solidi urbani, il servizio di assistenza sociale, nonché la gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico. Sono già state sperimentate positivamente da talune Comunità montane iniziative come queste.

Le norme per l'approvazione e attuazione del piano zonale sono semplici e chiare. Il piano, dopo l'approvazione della Comunità, viene affisso in tutti i comuni perché ne sia presa visione e gli eventuali ricorsi saranno esaminati dalla Comunità. Il piano verrà approvato dalla Regione (in Trentino A. A. dalle Province autonome) entro 60 giorni dalla presentazione e tale termine è perentorio, perché trascorso il piano si intende approvato (art. 5). La Comunità presenterà entro il 30 settembre il programma stralcio annuale e, ottenuta l'assegnazione dei fondi dalla Regione, approverà il bilancio preventivo. Alla presentazione del consuntivo annuale, la stessa Comunità potrà proporre eventuali variazioni del piano pluriennale.

Le opere previste nei piani di sviluppo sono dichiarate « di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili » (art. 8) per cui sarà possibile usare lo strumento dell'esproprio.

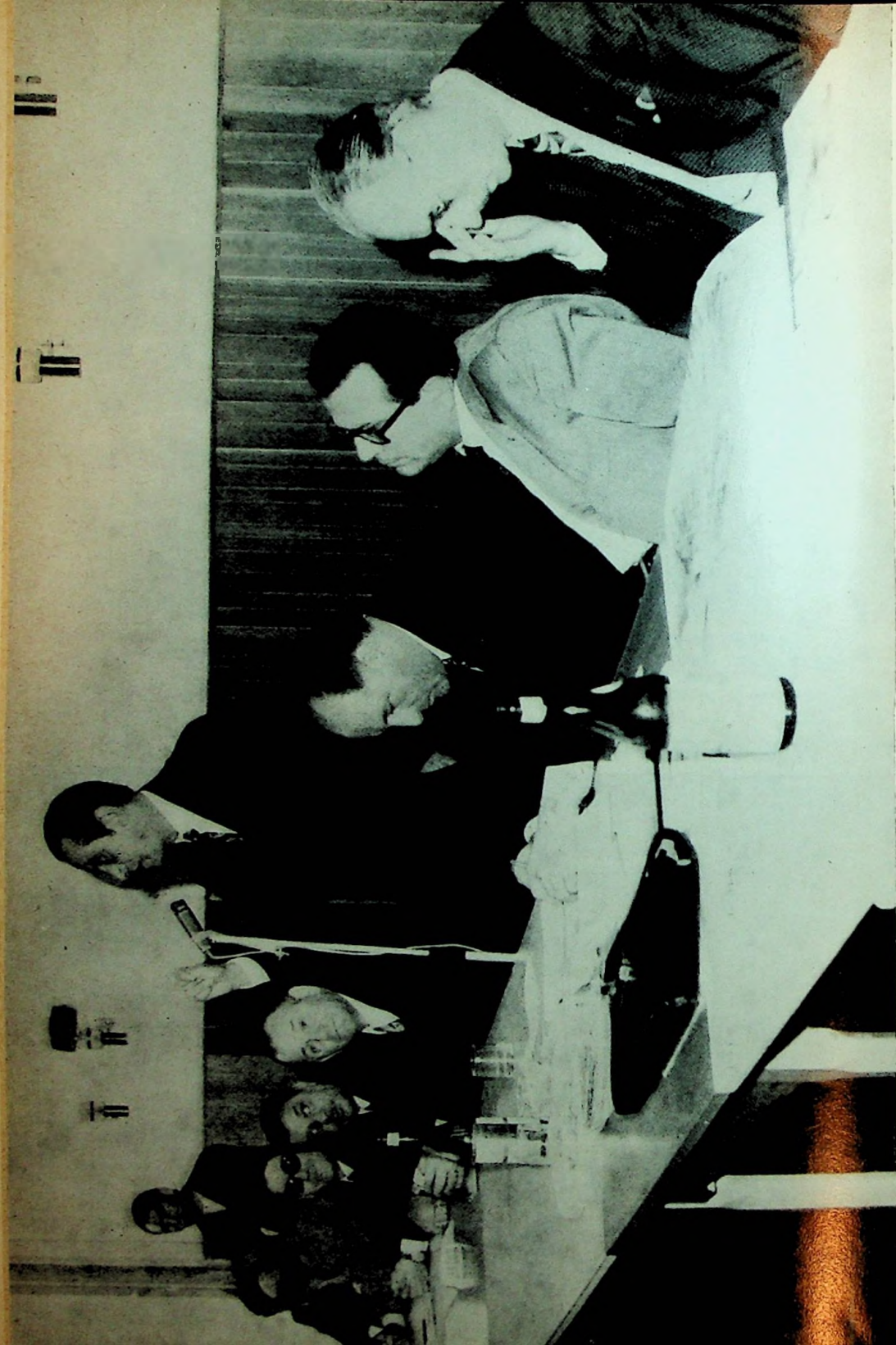
Per non lasciare inoperanti i finanziamenti, è stabilito (art. 19) che le Regioni, in pendenza della elaborazione e approvazione dei piani « autorizzeranno e finanzieranno opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane », sia



La relazione generale del geom. Giuglar al Convegno di Torino.
 Da sinistra: dott. Lasorsa, direttore C.C.I.A. Torino; prof. Bertolotti, 2° relatore;
 geom. Giuglar; cav. uff. Piazzoni, geom. Piazzini.

Un aspetto della sala durante i lavori del Convegno torinese.





Il convegno provinciale di Verona.

Da destra: assessore regionale Montanari, sottosegretario on. Bisaglia, Piazzoni, Benedetti, il presidente della Giunta ing. Tomelleri, il prefetto Zaffarana, il presidente della Provincia prof. Montagholi.

quelle già operanti che quelle che si andranno a costituire.

L'attuazione dei piani avrà un finanziamento totale, nel triennio 1972/74, di 86 miliardi. Il fondo sarà ripartito tra le Regioni dal CIPE su proposta del ministro dell'agricoltura, sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse presentate, tenuto conto « della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani e delle loro condizioni economico-sociali (art. 5).

Sono da considerare, per completare il quadro degli interventi previsti dalla legge, altre quattro disposizioni. La prima (art. 3, secondo comma) che afferma che « la classifica dei territori montani è valida a qualsiasi effetto di legge e di regolamento », la seconda (art. 13) che stabilisce che i comuni montani sono da considerare « particolarmente depressi » ai fini della legge sul Mezzogiorno e che le opere civili di cui alla legge 15 aprile 71 n. 205 (specificamente indicate con un emendamento Scardacione, Segnana ed altri, all'atto dell'approvazione di quella legge) « sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno ». I comuni montani del centro-nord saranno considerati « aree depresse » ai sensi della legge 614 del 22 luglio 1966. Peraltro, tale classifica automatica, prevista dalla stessa legge 614, non è valida per il finanziamento 1971 poiché la legge 20 ottobre 71 n. 912 ha stabilito che ciascuna regione dovrà delimitare le aree depresse per tali interventi.

Un'altra disposizione stabilisce (art. 16) che il CIPE, sentita la commissione interregionale, nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo « disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ». Le disposizioni di questa legge, è detto all'art. 17, sono da considerare integrative di quelle attualmente in vigore per la montagna, per cui è pienamente valida la riserva di investimenti pubblici per le zone montane, nella considerazione che si deve « fornire alle popolazioni... riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio » (art. 2) strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano. È un riconoscimento della collettività nazionale alla montagna!

Il finanziamento, come si è detto, è di 86 miliardi per i piani di sviluppo compreso il pagamento degli interessi sui mutui per il demanio forestale (500 milioni), mentre al ministero dell'agricoltura sono assegnati 28 miliardi « per il finanziamento delle spese generali, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure finora in vigore » e

2 miliardi per la redazione della « carta della montagna », da apprestarsi da parte dei ministeri dell'agricoltura e dei LL.PP.

Il titolo secondo della legge è dedicato al demanio forestale e stabilisce che oltre alle Regioni (che ereditano il demanio forestale statale e potranno acquisirne altro) le Comunità montane ed i comuni possono acquistare, anche espropriando, terreni per destinarli alla formazione di boschi e riserve naturali. Mutui a particolari condizioni sono previsti per i tre Enti predetti e particolarmente per i comuni che godranno del contributo statale, totale se deficitari o del 50 % negli altri casi, nel pagamento degli interessi. Il fondo stanziato (500 milioni) consentirà di finanziare gli interessi sui mutui della Cassa DD.PP. per circa 10 miliardi complessivi, calcolando l'onere (del 6 %) totale per il 60 % della spesa e del 50 % per il restante 40 %.

Il titolo terzo (art. 10 e 11) regola le « comunioni familiari » e completa la normativa dell'art. 34 della legge 991 ponendo fine a lunghe vertenze interpretative; investe le Regioni della competenza di regolare determinati atti, come i bilanci e le nomine, e conferma che il patrimonio di tali enti (comunioni familiari, regole, società di antichi originari, servitù, ecc.) è inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali.

Agevolazioni fiscali sono previste (art. 12) per i trasferimenti di proprietà diretto-coltivatrici. Per tutte le destinazioni previste dal piano di sviluppo della Comunità, i trasferimenti acquisiti o disposti dalle Comunità per insediamenti industriali, attrezzature turistiche, produzione o lavorazione di prodotti del suolo e di caseifici o stalle sociali saranno soggetti a tassa fissa di lire 500 o di L. 2.000. Sono estese all'intero territorio montano le agevolazioni fiscali finora previste dall'art. 8 della legge 991 per i soli terreni situati sopra i 700 metri.

Il ministero dell'agricoltura di concerto col ministero dei LL.PP. sentite le Regioni appresterà entro un anno la carta della montagna (art. 14). Tale « Carta » non sarà la « carta » prevista dal testo dell'art. 3 della Camera con la corografia e la delimitazione dei territori e delle zone montane, ma un inventario, certamente utile e da mantenere aggiornato, della situazione attuale circa l'utilizzo di suolo, la rete stradale, la consistenza delle opere idraulico-forestali, ed altre.

Concludendo questo rapido esame della nuova legge e confrontando il testo approvato con il testo del disegno di legge Mazzi ed altri (Senato n. 759) appare in tutta evidenza che il contenuto sostanziale è identico. Le finalità della legge, la suddivisione

del territorio e la successiva costituzione della Comuni montana, la redazione e attuazione del piano di sviluppo costituivano la struttura del disegno di legge Mazzoli e sono la parte principale della nuova legge.

Va ricordato che all'atto della presentazione di quel disegno di legge le Regioni non erano ancora costituite e perciò si prevedeva un comitato di ministri per l'attuazione della legge ed il passaggio dei piani dai Comitati regionali della programmazione economica prima dell'approvazione.

Quel testo prevedeva anche norme per la bonifica montana ed un finanziamento specifico ordinario per le Comunità montane e per i consorzi di bonifica montana, indicato nel 75 % delle spese ordinarie di gestione dell'Ente. Queste norme non si ritrovano nella legge ora approvata perché il Parlamento ha ritenuto che la materia della bonifica dovesse essere affrontata con altro provvedimento, anche in relazione al passaggio di funzioni alle Regioni, mentre il finanziamento delle Comunità montane sarà previsto con legge regionale, all'atto stesso in cui si stabiliranno le norme per la costituzione e l'attività delle Comunità montane.

Le istanze delle quali l'UNCCEM si è fatta portatrice hanno quindi trovato pieno accoglimento in questa legge, a ragione definita legge cornice di nuove competenze alle Regioni.

LE MODIFICAZIONI AL PRIMO TESTO DELLA CAMERA

Non sono mancati spunti polemici, raccolti in ordini del giorno e in note di giornali, sui ritardi comportati dalle modifiche del Senato al testo della Camera e sul contenuto stesso delle modifiche.

Sostanzialmente le modifiche fatte al Senato sono derivate — come è detto nella relazione Mazzoli, integralmente riportata su questo numero della rivista — dalle proposte pervenute in special modo dalle Regioni, che nei mesi susseguiti all'aprile del 71 hanno approvato gli statuti ed hanno delineato con una certa chiarezza i propri compiti, rivendicando giustamente un effettivo passaggio di poteri e competenze in un settore, come la montagna, veramente importante e peculiare per un impegno a livello regionale.

In questa prospettiva e per il fatto che nel frattempo al Senato è stata avviata la discussione su due provvedimenti per la proroga di finanziamenti per la difesa del suolo con una revisione delle competenze dei ministeri dei LL.PP. e dell'Agricoltura.

coltura e per la difesa degli incendi boschivi, sono stati eliminati gli articoli che limitavano la competenza regionale e che prevedevano interventi per la revisione dei comprensori di bonifica montana e finanziamenti per la costituzione di riserve naturali da parte dello Stato. Con tali modifiche l'importo di sedici miliardi, previsto per tali interventi, è stato trasferito, in aggiunta al fondo iniziale di settanta miliardi, alle Regioni quale fondo per l'attuazione dei piani di sviluppo.

L'intervento del Ministero dell'Agricoltura per le opere pubbliche di bonifica montana è rimasto sostanzialmente fermo con un finanziamento di ventotto miliardi invece dei trenta prima previsti e sarà impiegato, secondo il voto esplicativo approvato dalla Camera, consenziente il Governo, per il completamento delle opere pubbliche di bonifica montana, fintanto che non sia diversamente provveduto col passaggio di competenze alle Regioni in tale materia.

Per la suddivisione in zone omogenee del territorio montano le Regioni non sentiranno la commissione, cui doveva partecipare anche l'UNCEM, ma vi provvederanno d'intesa con i comuni interessati. Per l'esame e la approvazione dei piani di sviluppo da parte delle Regioni non è più previsto il parere di una apposita commissione, ma la Regione determinerà le modalità per la approvazione dei piani di sviluppo e per il riparto dei fondi tra le Comunità montane.

Sulla modifica dell'art. 4 relativo alla costituzione delle Comunità montane è già stato detto. Aggiungo che la eliminazione della analitica normativa prevista dall'art. 4 votato dalla Camera, per lasciare libere di provvedervi le Regioni, non annulla il significato ed il contenuto sostanziale della primitiva norma tesa a garantire che le Comunità montane siano democraticamente governate. Le stesse Comunità arricchiranno tale normativa con i propri statuti.

La eliminazione della norma per l'assunzione delle funzioni di Comunità montana da parte dei consorzi BIM non ha rilevanza poiché se il territorio coincide con una zona omogenea il consorzio BIM esistente può assumere, come in qualche caso è avvenuto anche recentemente, tali funzioni.

Le modifiche all'art. 5 relative all'approvazione dei piani di sviluppo, come pure quelle relative alla carta « della montagna » (art. 11) sono decisamente migliorative.

Un cenno particolare merita l'art. 3, secondo comma, del testo del Senato, successivamente modificato dalla Camera.

Il testo del Senato prevedeva la modifica del territorio mon-

tano già classificato a norma della legge 991, da attuarsi su iniziativa delle regioni con legge nazionale. Tale norma era pienamente giustificata dal fatto che all'atto della delimitazione delle zone omogenee le Regioni avrebbero potuto correggere qualche confine territoriale (non dimentichiamo che 881 comuni montani su 3971 lo sono per una parte soltanto del proprio territorio) oppure comprendere una porzione di territorio all'interno della zona, finora non classificato montano. Si trattava a mio parere, di casi particolari, alcuni dei quali mi sono ben presenti, casi in cui la Regione avrebbe potuto, nel momento stesso in cui provvedeva alla suddivisione zonale, proporre allo Stato di aggiungere territorio o declassificare parte di quello finora considerato montano.

Che, in ogni caso, tale revisione dovesse avvenire con legge nazionale è giustificato dal fatto che, come è ribadito nella stessa legge (in quel che è rimasto del secondo comma dell'art. 3) « la classifica dei territori montani è valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento ». Se lo Stato emanerà provvedimenti specifici per la scuola in montagna, per le opere pubbliche, per esenzioni o riduzioni fiscali, tali provvedimenti devono valere su tutto il territorio nazionale considerato montano. Ciò non potrebbe avvenire ove si lasciasse alle singole Regioni (con i pericoli inflazionistici relativi) la delimitazione del territorio montano, per cui dovremmo compilare due elenchi di comuni montani.

La formulazione del Senato ha trovato opposizione nella Commissione affari costituzionali della Camera la quale ha ritenuto che, a norma dell'art. 117 della Costituzione che prevede la materia « agricoltura e foreste » di competenza primaria delle regioni, la competenza della delimitazione del territorio montano fosse comprensibile in tale indicazione.

È stato a ragione obiettato che è pur vero che la delimitazione dei territori montani vale per l'agricoltura, le foreste, il turismo, l'artigianato, che sono materie di competenza regionale, ma non è limitata a queste, per cui non si ravvisa la condizione di prevalenza di materia per cui si debba passare tale competenza alla Regione.

Queste valutazioni, ovviamente convalidate da citazioni giuridiche, hanno portato la Camera ad una soluzione di compromesso che peraltro non compromette nulla. Cioè, il tema non viene affrontato e il territorio montano resta quello delimitato ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 14 della legge 991, essendo stata stralciata la prima parte del secondo comma dell'art. 3. Il Senato, col voto finale sulla legge, ha accettato questa soluzione.

Non è esclusa la possibilità — sia detto per completezza di

esposizione — che quella porzione di territorio che si ritenesse di dover comprendere in una zona pur non essendo classificato montano potrà ottenere la classifica a norma dell'art. 14 sopra richiamato con la complessa procedura prevista per i comprensori di bonifica montana.

Tralasciando alcune modifiche puramente formali apportate dalla Camera al testo del Senato (articoli 4, secondo e quarto comma, art. 5, quinto comma, art. 9 primo comma, art. 13, primo e terzo comma) meritano esplicitazione altre due modifiche.

Al terzo comma dell'art. 4 la sostituzione della parola « dovranno » con « potranno » significa che le Comunità montane, ove non ritenessero di disporre di un proprio ufficio e comitato tecnico per la redazione ed attuazione del piano di sviluppo potranno altresì concordare con altro ente operante nella zona (consorzio di bonifica, consorzio BIM o Amministrazione provinciale, per citare i più importanti) la effettuazione di tale servizio tecnico, evitando la duplicazione di uffici tecnici nello stesso territorio. Del resto, l'art. 6 prevedendo che la Comunità possa, di volta in volta, delegare ad altri enti determinate realizzazioni costituisce una chiara indicazione per l'utilizzo nelle varie zone montane di determinati enti ed uffici.

Non va dimenticata la realtà della nostra montagna in cui operano una pluralità di enti costituiti in tempi diversi e in applicazione di leggi, per i comprensori di bonifica montana al centro-sud, per i BIM al nord, che non potevano essere applicate in tutto il territorio montano. L'importante è — e la legge su questo è chiarissima — che unica sia la responsabilità delle direttive e delle scelte e questa responsabilità è della Comunità montana: gli altri enti sono, in questo caso, strumenti puramente operativi. Questo chiarimento è indicato anche nell'ordine del giorno votato alla Camera su proposta di gruppi politici di maggioranza e minoranza.

Infine, l'aggiunta, al quinto comma dell'art. 4, della possibilità per i comuni, oltre alle Regioni e alle Provincie, di utilizzare l'istituto del comando per il personale presso la Comunità montana è una norma valida specie nel primo periodo di funzionalità delle Comunità montane. Segretari, tecnici ed impiegati potranno essere prestati da questi Enti per avviare il lavoro della Comunità.

I problemi del personale e del relativo trattamento, essendo la Comunità Ente di diritto pubblico, dovranno essere esaminati nel dettaglio. Come pure si dovranno studiare le forme migliori per assicurare alla struttura burocratica, sia pur minima, della

Comunità un funzionamento snello e moderno, distinguendo le funzioni tradizionali del segretario ad esempio, da quelle del direttore della Comunità, e slegando le Comunità dai vincoli ottocenteschi della legge comunale e provinciale. Su questi temi avremo modo di ritornare.

Per concludere, ritengo che le modifiche apportate al testo varato il 29 aprile (1) siano decisamente migliorative. Certo la legge non è perfetta. Sono meno pessimista del sen. Mazzoli che l'ha definita « non organica e non completa », rispetto alle esigenze che lo stesso senatore sente profondamente, radicato in una esperienza di Comunità montana che gli ha fatto intravedere una meta veramente radiosa e che questa legge, specie per la parte finanziaria, non ha affatto raggiunto. Ma è importante e decisivo aver messo una pietra miliare, avere preparato una cornice.

Auguriamoci che il quadro che si andrà componendo, nell'ambito di tale cornice, sia, per l'apporto convinto e generoso degli stessi montanari, espressione armoniosa e non squilibrata dell'impegno di tutti per realizzare una società che soddisfi pienamente le esigenze di crescita umana e sociale del Paese.

(1) Cfr. « Il Montanaro d'Italia », n. 4-1971, pag. 363.

LA BONIFICA

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche,
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Anno XXV N. 9-10

Settembre-Ottobre 1971

SOMMARIO

M. Bottalico: La funzione dell'agricoltura per l'ecologia

G. Corazziari: Danni economici al territorio con il ritardo dei finanziamenti pubblici in agricoltura

G. Somogyi: Produttività del lavoro e reddito nell'agricoltura italiana

NOTE E DOCUMENTI

Agricoltura e assetto territoriale

RUBRICHE

Attività dell'Associazione

Note bibliografiche

Giurisprudenza

Leggi, decreti, circolari

Direzione e Redazione: Via S. Teresa, 23 - 00198 ROMA

Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:

EDITRICE SAN MARCO s.r.l.

24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 940.178

C.c. postale n. 17/28672

IL DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA NUOVA LEGGE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Dopo il voto del Senato del 20 ottobre, con il quale è stato modificato il testo della legge della montagna votato alla Camera il 29 aprile 1971 — come da notizia data sul precedente numero della rivista — la Camera ha esaminato ed approvato, con ulteriori modifiche, il testo legislativo, nelle sedute del 10 e del 18 novembre della Commissione Agricoltura, prendendo atto del parere espresso il 10 novembre dalla Commissione affari costituzionali.

Ritornata al Senato, la legge è stata definitivamente approvata il 25 novembre dalla Commissione Agricoltura.

Riportiamo, cronologicamente, un ampio riassunto dei dibattiti svoltisi nei due rami del Parlamento.

LA RELAZIONE DEL SENATORE MAZZOLI

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti per promuovere ed assistere lo sviluppo dell'economia nelle zone montane devono considerare i problemi degli uomini che vi abitano e le caratteristiche dell'ambiente, così che le popolazioni possano trovare i mezzi di sussistenza nei propri paesi, ristabilendo nuovi equilibri naturali, sociali ed economici tra montagna e pianura, tra campagna e città.

I fini da raggiungere impongono coerenza di propositi, serenità di giudizio e costante impegno nell'azione.

La dimensione nazionale di una realtà sociale da interpre-

tare nelle proprie caratteristiche civili, la complessità dei fatti economici collocati nelle aree depresse, i fenomeni di rottura degli equilibri naturali comportano un'opera a lungo termine, che deve essere sostenuta ogni giorno con coordinati interventi dei poteri centrali e locali.

La legge è lo strumento indispensabile per regolare i modi e i tempi dello sviluppo, ma gli effetti sono in relazione alla gestione che i cittadini e le istituzioni ne sanno fare. Siamo convinti che una legge per la montagna sarà valida non soltanto se sarà capace di interpretare correttamente i problemi sociali, economici e ambientali, ma se riuscirà a muovere in azione congiunta e responsabile la popolazione e i pubblici poteri, così che i mezzi economici messi a disposizione nella misura che si conviene ad un'impresa che esprime una civiltà si trasformino in strumenti di intensa operosità.

La gente di montagna ha sempre dimostrato laboriosità, tenacia, intraprendenza, spirito democratico ed il legislatore è convinto che diventerà artefice della propria rinascita.

Non si addice alla popolazione di montagna ritenere che lo Stato, come entità taumaturgica invocata o contestata, possa risolvere dall'esterno situazioni di disagio facendo piovere provvedimenti o elargendo finanziamenti capaci di far fiorire alberi mai piantati, ma è proprio di chi vive in montagna ricercare con attenta cura ed impegno i modi per ben utilizzare ogni risorsa nella più ordinata e democratica vita civile.

Lo Stato è vivo se ha il suo cuore e la sua mente nelle collettività che hanno nel sangue i principi di libertà e che sanno reggersi democraticamente con propri ordinamenti, rispettosi delle pubbliche istituzioni e consapevoli dei propri doveri oltre che dei propri diritti.

L'esame della situazione sociale ed economica in relazione all'ambiente naturale ha sempre portato alla conclusione che occorre intervenire con idonei ed organici provvedimenti atti a consentire in condizioni civili la presenza dell'uomo, a difendere il paesaggio, a frenare l'erosione del suolo e a contenere i gravi fenomeni alluvionali.

I problemi non sono nuovi; il Parlamento più volte li ha affrontati in passato e la nostra legislazione non ha mancato di provvedere, anche se insufficienti sono sempre stati i finanziamenti e quindi carenti gli strumenti operativi. La legge n. 991 fece il punto della situazione e da quella si deve partire per giustamente collocare i nuovi provvedimenti nella realtà del nostro tempo.

Nella relazione presentata al Senato il 7 dicembre 1951 per

il disegno di legge che recava provvedimenti in favore dei territori montani, il Ministro dell'agricoltura e foreste, onorevole Fanfani, metteva in rilievo che « il problema della montagna non può non presentarsi assai complesso e non rivestire importanza preminente nel quadro delle attività e dell'economia nazionali ». Quando si guarda ai problemi della montagna col proposito di affrontarli e risolverli, ci si accorge che la loro ampiezza e difficoltà richiede giusti interventi legislativi, efficienza di ordinamenti e adeguati finanziamenti.

Anche la legislazione precedente il 1951 aveva sentita « la imperiosa necessità di difendere i boschi e di migliorare i pascoli montani non soltanto allo scopo di conservare ed incrementare il cospicuo patrimonio nazionale, ma soprattutto per prevenire e ridurre l'erosione delle pendici a salvaguardia dell'economia del monte e a insostituibile presidio di quella più ricca della pianura ».

I risultati però furono assai modesti, perché si operò « sempre purtroppo con mezzi inadeguati ».

Il ministro Fanfani rivolgendo l'attenzione al territorio considerava l'ambiente naturale e la difesa del suolo come elementi indispensabili alla permanenza dell'uomo. Egli osservava che le varie leggi « hanno creato una dannosa quanto deprecabile dispersione degli scarsi mezzi a disposizione, nonchè una dissociazione tale dei servizi che dovrebbero operare in favore della montagna da annullare in pratica pressochè totalmente gli stessi benefici previsti dalle leggi medesime, che non si sono occupate in fine di migliorare le condizioni di vita della gente di montagna, troppo spesso costretta ad abbandonare il proprio naturale ambiente con grave pregiudizio per la economia del Paese ».

L'azione che il ministro Fanfani si proponeva di svolgere veniva posta tra due mete: l'uomo e il territorio.

A distanza di vent'anni il concetto ha conservato piena validità in relazione proprio all'accentuarsi degli squilibri tra montagna e pianura, tra economia depressa e processi di sviluppo, tra l'uomo e il suo ambiente.

Per il Ministro dell'agricoltura del tempo la legge n. 991 rappresentava l'inizio di una azione, che si sarebbe dovuta gradualmente svolgere in sede legislativa ed esecutiva come si evince dalla seguente osservazione:

« La precisa dizione dell'articolo 44 della Costituzione:

“ la legge dispone provvedimenti a favore della montagna ” non può infatti, e non deve riguardarsi soltanto come una affermazione generica, di tendenza, bensì costituire un preciso impe-

gno che demanda, a chi rappresenta le popolazioni di montagna, di portare gradualmente a concreti risultati predisponendo fin da ora i mezzi idonei per un miglior potenziamento della montagna e della economia di quelle popolazioni ».

Gli sviluppi della legislazione per la montagna, auspicati dal ministro Fanfani, che si rendevano sempre più necessari per il rapido mutare delle situazioni, non ci furono, anche se il Parlamento ha provveduto in misura sempre insufficiente a finanziare la legge, che rimase sostanzialmente la stessa, fino al 31 dicembre 1970.

Molte critiche alla legge n. 991 dovrebbero più precisamente essere rivolte alla esiguità e alla non continuità dei finanziamenti oltre che alla mancanza di provvedimenti legislativi che avrebbero dovuto, alla luce delle nuove realtà che andavano emergendo nei territori montani, consigliare di intervenire in tempi diversi e in situazioni mutate con appropriati provvedimenti.

La legge 991 ha consentito importanti interventi per le infrastrutture, i miglioramenti fondiari, la difesa del suolo, ma non è riuscita a fermare il processo di impoverimento della montagna. Il processo di regressione si è presentato con ritmo e forza superiore alla capacità di intervento della legge.

Lo spopolamento e l'emigrazione sono l'espressione più evidente della depressione economica generata dalla difficoltà di creare posti di lavoro nei settori extra agricoli.

Le attività tradizionali delle popolazioni di montagna, legate in forma preminente alla pastorizia col sistema della transumanza dalla montagna alla pianura, sono venute progressivamente a mancare nel dopoguerra per il progresso generale del paese, né l'agricoltura poteva essere sufficiente a far fronte alle necessità di vita dell'aumentata popolazione.

Il turismo e la possibilità di insediamento di piccole industrie, che valorizzino l'artigianato, hanno fatto nascere grandi speranze. Certo non è possibile pensare che la sola agricoltura possa essere di sostegno all'economia montana e possa fermare l'esodo verso le grandi città, che provoca disagi, sofferenze e gravi squilibri in tutti i settori della vita nazionale.

Sappiamo che quando poniamo a centro dei nostri interventi l'uomo per sviluppare un'azione che crei posti di lavoro nei settori extra agricoli più congeniali alle varie caratteristiche dei territori montani, affrontiamo problemi complessi proprio perché tendono a modificare processi economici; ma sappiamo anche che la stessa economia non può prescindere per i futuri sviluppi da una ordinata distribuzione della popolazione sul territorio.

La legge per la montagna che stiamo elaborando parte dalla riflessione sulla legge 991 e sui fenomeni che successivamente si sono sviluppati, cercando di tener conto dei contributi offerti dagli studiosi nell'arco di questi ultimi vent'anni, dal risultato dei convegni che numerosi si sono svolti ad iniziativa del Ministero, dell'UNCEN e di istituzioni della montagna, delle valutazioni e dei suggerimenti che il CNEL ha formulato.

La difficoltà di raccogliere la vasta e complessa materia in una sintesi, che diventi legge viva, capace di salvare la montagna, suscita grande preoccupazione nell'animo di chi rappresenta le popolazioni di montagna e spinge a chiedere attenzione e comprensione al Parlamento non tanto per avere gli strumenti democratici, che certamente la gente di montagna si saprà dare nel modo migliore, ma soprattutto per le disponibilità finanziarie o le particolari provvidenze che si devono disporre.

Occorre ancor oggi precisare, come opportunamente si fece per la 991, che « con riferimento all'attuale situazione, assai precaria, della montagna italiana e alla legislazione preesistente, si debbano considerare le disposizioni oggetto del disegno di legge in esame come integrative di quelle in vigore »; mentre le disposizioni che risultano superate o in contrasto con la nuova legge si devono considerare abrogate.

La Camera dei deputati ha elaborato il disegno di legge che dispone « norme per lo sviluppo sociale ed economico della montagna ».

L'onorevole Della Briotta nella sua pregevole relazione accompagna l'esame delle condizioni di sottosviluppo basandosi su criteri di esperienza diretta con una dettagliata esposizione dei tempi, dei modi e delle procedure che hanno preceduto la nascita del disegno di legge e che hanno accompagnato la sua elaborazione.

Alle sue note illustrative faccio riferimento come a notizie valide anche al nostro esame e mi limito a due richiami espliciti. Mi pare mio dovere sottolineare l'importanza della discussione sui problemi della montagna avvenuta in Senato il 28 gennaio 1968 per il tempo in cui si svolse e per i contributi che risultarono dalle mozioni, dagli interventi e dagli ordini del giorno.

Ritengo giovi rilevare, come scrive l'onorevole Della Briotta, che « la Commissione agricoltura della Camera, con l'inizio dell'esame del disegno di legge del Governo, deliberava di costituire un comitato ristretto per la formazione di un nuovo testo che tenesse conto delle proposte all'esame della Camera e del disegno di legge n. 759 presentato al Senato il 4 luglio 1969 dal senatore Mazzoli e dai senatori del Gruppo democristiano ».

Il disegno di legge dunque nasce dal proposito di congegnare

una nuova legge per la montagna utilizzando le esperienze emerse.

La volontà politica, che da tempo si fa sentire, è di giungere ad una legge che affronti in modo organico ed adeguato i problemi della montagna.

La circostanza rilevante che proprio mentre avviene il passaggio delle competenze dai Ministeri alle Regioni, le quali stanno attuando la loro fisionomia, il Parlamento si trovi a discutere la legge per la montagna comporta gravi difficoltà a definire modi di intervento, strutture ed istituti.

La nuova legge purtroppo non è nè organica, nè armonica, nè completa e non lo può essere: è un ponte, questa volta non soltanto di rifinanziamento ma anche di rinnovamento, che il Parlamento realizza nella struttura fondamentale per poter utilmente operare il raccordo tra la già accertata realtà e le nuove situazioni.

Una legge, dunque quella al nostro esame di riflessione, che ha bisogno, per rafforzare e definire il proprio sistema operativo, che si completi il quadro delle competenze regionali e che le Comunità mostrino le loro caratteristiche e le loro capacità di intervento.

Sarebbe un grave errore sopprimere con legge Enti ed Associazioni che attualmente operano in montagna e svolgono una loro funzione, anche se in modo insufficiente o per qualche aspetto insoddisfacente, nella convinzione che il colloquio tra Comunità e Regione diventi subito costruttivo ed efficiente.

Molti, come il relatore, hanno posto molte speranze per la salvezza della montagna nelle comunità e nelle regioni; ma guardano con preoccupazione ai vuoti operativi, che il nuovo quadro istituzionale potrà colmare solo tra alcuni anni.

La fiducia posta nella Comunità nasce dalla considerazione che soltanto le stesse popolazioni, prendendo responsabilmente coscienza dei propri problemi, possono darsi istituti democratici, che, rappresentando le particolari caratteristiche sociali, siano capaci di una azione costante e coerente.

La Comunità, per le molte e diverse situazioni che presenta la montagna italiana dalle Alpi alle Isole, deve essere un istituto libero, nel modo di costituirsi e di configurarsi, da ogni costrizione e imposizione così da riuscire ad assumere il volto e l'anima di una particolare gente.

Pare dunque opportuno che gli statuti delle Comunità nascano dalla pienezza della libertà e non siano condizionati da disposizioni legislative, che impongano una uniformità che non si addice alle diversità che si presentano per dimensione territo-

riale, per numero di abitanti, per forme di economia, per modo di associarsi nel rispetto del sistema democratico.

Qualora non venisse dal nuovo quadro istituzionale ed in particolare dalle Comunità un impulso capace di trovare un accordo di azione con le Regioni, e la gente di montagna non sapesse rinnovare o continuare le proprie libere istituzioni con la tradizionale forza e fierezza, non resterebbero che i difficili interventi dall'esterno per porre rimedio ai fenomeni più intensi di squilibri economici e di degradazione dell'ambiente.

Appare evidente che la nota distintiva del presente disegno di legge e il pilastro attorno a cui si pone è la Comunità.

Giustamente è stato osservato che la Comunità è un modo particolare delle popolazioni alpine di costituirsi in democratica associazione con propri ed originali statuti, mentre manca quasi completamente tale tradizione, se si fa eccezione per l'Abruzzo, nell'Italia centrale, meridionale e nelle isole.

A tal proposito però si deve ricordare che il costituirsi dei liberi comuni, proprio secondo diversi processi che corrisposero a situazioni economiche sociali e d'ambiente diverse, interessò tutta l'Italia.

Se è vero che lo Stato nazionale ha cancellato gli aspetti particolari uniformando i comuni di poche centinaia di abitanti a quelli con migliaia e milioni, non risulta essere questo un fatto positivo per la libertà e per il progresso.

Oggi i comuni di montagna, che sono quasi tutti con pochi abitanti, possono trovare il modo di nuovamente esprimersi nella Comunità e rinnovare così lo slancio di operosità e libertà delle popolazioni.

La Comunità dunque è un nuovo livello istituzionale capace di assumere la responsabilità di promuovere interventi e di attuare iniziative nelle zone di montagna.

La stessa considerazione che viene rivolta alle Comunità spetta alle comunioni familiari per motivi tecnici, per rispetto dell'ordine democratico, oltre che per ragioni di osservanza del diritto.

Si potrebbe dire che le comunioni familiari sono come struttura, organizzazione e contenuti civili il denominatore delle comunità; insieme rappresentano non soltanto un tipo di civiltà, ma un modo proprio di ordinamento civile in relazione alla popolazione che vive in un particolare ambiente.

Le comunioni familiari ci interessano non soltanto sotto il profilo storico per la conoscenza del diritto al fine di salvare e valorizzare istituzioni che si dimostrano sempre più valide, ma

anche perché illuminano il lungo cammino della libertà e della democrazia.

Queste istituzioni insegnano che gli ordinamenti civili più validi non sono quelli che si impongono secondo concetti fissi per ridurre ad una stessa norma situazioni diverse, ma quelli che assumono la giusta dimensione dell'uomo e della sua « civitas ».

Sono concetti largamente condivisi sui quali mi pare inutile insistere perché appartengono alla storia di tutti i tempi.

In conformità a tali concetti conviene svolgere una coerente legislazione.

A tal proposito giova richiamare la relazione del ministro Fanfani all'articolo 34 del disegno di legge che recava provvedimenti in favore dei territori montani (legge 25 luglio 1952, n. 991) dove afferma che la nuova legge della montagna avrebbe dovuto stabilire che le comunioni familiari delle regioni di montagna nell'esercizio dell'industria agro-silvo-pastorale continuassero a godere e ad amministrare i loro beni aviti in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero.

« Questa norma atta a sanzionare una situazione di fatto incontrovertibile e posta ripetutamente in tutta la sua evidenza dalla dottrina, da due Congressi regionali e nazionali per il risorgimento della montagna (Belluno 1945-Firenze 1946) e dai voti antichi e recenti fatti propri per invito del Congresso nazionale di Firenze, dalla Accademia dei Georgofili, considerando la specie della proprietà dei montanari, tende a restituire definitivamente questa alla disciplina dei propri statuti o laudi, distinguendo le terre civiche dalle terre privatizzate dal lavoro e dall'industria dei montanari ».

Che la legge della montagna sia la « sedes materiae » naturale per tale disposizione si deduce:

a) dalla stessa legge forestale vigente: la legge 30 dicembre 1923 separatamente contempla gli usi nei boschi (Titolo V) e i domini collettivi comunque denominati e quindi anche le vicinie, partecipanze, regole, eccetera (Titolo IV, art. 150) e dà loro facoltà di erigersi in aziende speciali governate dalle proprie assemblee e disciplinate dai propri statuti (art. 152);

b) da esigenze costituzionali: gli statuti regionali della Valle d'Aosta (7 settembre 1945) e del Trentino-Alto Adige (26 febbraio 1948) distinguono gli usi civici dalle consorterie, partecipanze, masi chiusi, comunioni di famiglie regolate da laudi e consuetudini.



I Convegnisti veronesi seguono le relazioni.





**Il Presidente del Comitato nazionale USA per il Columbus Day,
l'italo americano Mariano Lucca,**

in visita in Italia si è incontrato a Genova con il Presidente dell'UNCCEM e con altre autorità e rappresentanze liguri ed ha preso contatti con alcuni Sindaci di grandi città.

A Roma, presso la sede dell'UNCCEM, Mariano Lucca ha salutato il Segretario generale Piazzoni che nell'ottobre 1970 aveva accompagnato negli Stati Uniti, per la celebrazione del Columbus Day, sessanta sindaci di comuni montani.

XXII Assemblea CEA a Santa Cruz de Tenerife.

Rappresentanti dell'UNCCEM (da sinistra, Piazzoni e Piazzini) e del Ministero dell'Agricoltura (dr. Salvatici) alla riunione della Commissione Economia forestale.



Ciò fa presumere che localmente (come già si fa in tema di « masi chiusi ») si dispone di leggi locali;

c) dall'esempio che ci viene dalla legislazione straniera, e particolarmente da quella elvetica, austriaca, jugoslava, sovietica.

Gli esempi e i richiami potrebbero continuare anche per i paesi anglosassoni, celto-iberici, americani, arabi, ecc.

È ovvio pertanto che "ratione rei" la legge per la montagna, abbia riferimento alla conservazione di questi patrimoni comuni dei montanari, vere officine e sedi dell'industria agro-silvo-pastorale, come già ebbero a riconoscere Carlo Cattaneo, Stefano Jacini, Ghino Valenti, Giuseppe Toniolo, Yvanoe Bonomi ».

Pare qui doveroso ricordare l'opera appassionata svolta per decenni in difesa delle istituzioni particolari dell'arco alpino da un insigne studioso testè defunto. Giangastone Bolla, che seppe restituire alle popolazioni piena consapevolezza e fiducia di questa partecipazione collettiva all'economia silvo-pastorale.

Quando trattiamo i problemi della montagna e delle popolazioni che vi abitano dobbiamo considerare anche l'importanza della bonifica.

Il preciso significato del concetto di bonifica si è andato affermando in relazione allo sviluppo dell'economia del nostro Paese e all'esigenza di stabilire giusti equilibri nell'ambiente naturale.

Anche se nella bonifica dovrebbe sempre essere implicito il rispetto delle leggi di natura, è certo che particolari circostanze sociali possono costringere a uno sfruttamento irrazionale.

La povertà spinge a portar via dal bosco tutto ciò che può servire e a strappargli con grande fatica le zolle di terra per il campo o il prato.

La fame per secoli e fino a pochi anni fa è stata il motivo dominante nell'attività pratica di ogni giorno per molti italiani.

La bonifica passando per i vari tempi fu costretta ad adeguarsi alle contingenti necessità degli uomini.

Pare opportuno affermare che la bonifica deve tendere invece proprio a comporre i fattori dell'ambiente in relazione alla presenza dell'uomo.

La difesa del suolo, la regimazione delle acque, la protezione dell'ambiente naturale sono principi fondamentali della bonifica e costituiscono criteri di intervento sul territorio che sono sempre stati tenuti presenti dai più eminenti studiosi e dai politici più attenti.

Economia montana, difesa del suolo, ricostituzione del bosco sono concetti che formano il discorso sulla bonifica montana che

svilupparono con saggezza e competenza i senatori Medici, Gortani e Cerutti nelle loro relazioni alla legge 991.

Oggi i problemi dell'ecologia, così giustamente posti in evidenza in questi ultimi tempi al fine di promuovere coordinati interventi legislativi e amministrativi per rimediare ai più gravi danni derivanti dalla degradazione dell'ambiente, concorrono a definire nel giusto significato la bonifica e l'economia montana.

Il disegno di legge che detta norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane approvato dalla Camera dei deputati si basa su quattro concetti da tempo acquisiti dalle parti politiche e dal Governo.

Precedenti leggi li richiamano anche se non si giunse ad una precisa e coordinata codificazione in un unico provvedimento.

Il primo concetto si riferisce alla necessità di definire e delimitare il territorio montano così che valga agli effetti di qualsiasi legge per la montagna.

Il secondo considera l'opportunità di determinare nel territorio montano zone omogenee sotto l'aspetto fisico, economico e sociale, che possano rappresentare unità d'intervento e costituire comprensori di azione al fine di porre rimedio agli squilibri economici e al dissesto idrogeologico.

Il terzo concetto suggerisce la validità delle Comunità, come istituto democratico capace di rilevare, interpretare, studiare e coordinare i problemi di una zona omogenea per ricercarne la risoluzione.

La Comunità conduce ad una unificazione operativa dei piccoli Comuni di montagna e può consentire un più ordinato e razionale rapporto con lo Stato, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici e privati.

La Regione in particolare, che potrebbe essere circondata dalle sollecitazioni dei grandi centri, troverà la possibilità di una efficiente azione nelle zone più povere, che potranno offrire un ordinamento amministrativo con propria ed idonea dimensione per superficie e popolazione.

Infine il piano di sviluppo esprime una volontà di azione e traccia i modi e i tempi di operare.

C'è un patrimonio in montagna da difendere ed usare con molta saggezza per il bene delle popolazioni che vi abitano oltre che di tutti i cittadini italiani ed è il territorio.

La difesa del suolo, la regimazione delle acque, le opportune e necessarie infrastrutture sono opere di bonifica che possono consentire un miglioramento dell'agricoltura e un ordinato sviluppo del settore terziario, in particolare del turismo.

Tutto ciò non può avvenire in forma occasionale, ma richiede

consapevolezza da parte delle popolazioni, che incominciando a dover responsabilmente pensare potranno giungere alla conoscenza dei problemi e a misurarli nella loro complessità per cooperare alla loro risoluzione.

Condividiamo pienamente questi concetti, esposti anche nel disegno di legge presentato al Senato nel luglio 1969 da un gruppo di senatori democristiani.

Sui modi di esprimere i concetti e di tradurli in norme di legge, è parso conveniente apportare alcune modifiche al testo della Camera dei deputati, tenendo soprattutto presente che la realtà regionale camminando contemporaneamente al disegno di legge per la montagna doveva essere considerata attentamente nei suoi sviluppi legislativi quali emergono almeno dalla presente situazione.

La Sottocommissione nominata per un primo esame del disegno di legge si è trovata concorde, anche se comportava un difficile impegno, nel ritenere conveniente cooperare con la Camera dei deputati a strutturare la legge in modo il più possibile rispondente alla realtà oggettiva delle situazioni che si riscontrano in montagna.

Spiaceva non poter procedere ad una approvazione integrale del testo della Camera.

Molte sollecitazioni ci sono giunte per approvare senza modifiche, moltissime istanze ci sono pervenute affinché si provvedesse ad apportare una serie di emendamenti.

Ringrazio i colleghi della Sottocommissione Brugger, Benediti, Balbo, Del Pace e Pala per il clima di serena ed operosa ricerca che hanno portato nello svolgimento dei lavori.

Le loro idee e le loro proposte confrontate con le mie e con quelle pervenute da Regioni, Province, istituzioni e da esperti della materia mi hanno consentito di elaborare un documento, che lasciando immutati i principi fondamentali del testo della Camera, richiama l'attenzione su alcuni aspetti di svolgimento e di attuazione dei concetti informativi.

Tralasciando di illustrare alcune questioni di dettaglio, mi pare di dover esporre alcune considerazioni che hanno suggerito la formulazione di specifici emendamenti:

1) la costituzione delle Comunità su tutto il territorio nazionale comporterà tempi piuttosto lunghi, se si pensa che farà seguito alla delimitazione dei territori montani, alla determinazione delle zone omogenee, alla costituzione delle Comunità con propri statuti. Tempi abbastanza lunghi comporterà anche la redazione dei piani di sviluppo.

Per evitare l'inconveniente che rimanesse inutilizzata per più anni la maggior parte del finanziamento, si è ritenuto di formulare un articolo che prevede annualmente la ripartizione del fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo tra le Regioni, le quali potranno a loro volta ripartirli tra le Comunità e i Consorzi di Comuni, anche se non ancora costituiti in Comunità in base alle disposizioni della legge, sulla scorta di programmi e progetti di massima.

La legge che assume anche aspetti istituzionali, mette in moto processi che non si possono costringere in tempi brevi;

2) il Governo ed il Parlamento sanno che il finanziamento di 116 miliardi per il 1972, 1973 e 1974 è insufficiente in relazione alla gravità delle situazioni e all'estensione del territorio montano, che si avvicina al 50 per cento della superficie nazionale, e che difficoltà di bilancio non hanno consentito e non consentono oggi una maggiore spesa.

Pare perciò opportuno disporre, per rimediare ad un così grave inconveniente, che una percentuale di alcuni finanziamenti per opere infrastrutturali e di difesa del suolo, sia in linea di principio, cioè anche per il futuro, assicurata alle zone montane. In altri termini, viene qui introdotto un criterio di carattere generale per la ripartizione degli interventi pubblici e dei finanziamenti relativi: determinati stanziamenti dovranno essere assegnati in ragione del 35 per cento al territorio montano, indipendentemente da una ulteriore specificazione legislativa (1).

Non si tratta del resto di un concetto nuovo, perchè in forza dello stesso criterio viene assegnato il 40 per cento degli stanziamenti al Mezzogiorno, che ovviamente continuerà a godere di tale percentuale privilegiata, ma è sembrato opportuno considerare, almeno in linea di principio, alla stessa stregua le zone montane del Centro-Nord, non meno depresse;

3) *la difesa del suolo, la protezione dell'ambiente naturale e la costituzione di un demanio delle Regioni, delle Comunità e dei Comuni ha suggerito una serie di emendamenti che hanno apportato modifiche a vari articoli;*

4) *la materia inerente agli incendi boschivi e alle riserve naturali è sembrato conveniente, per una più chiara, ordinata ed organica legislazione, venisse trattata e coordinata con appositi disegni di legge già all'esame del Senato;*

5) *sembra giusto rendere espliciti i contenuti dell'articolo 13*

(1) All'atto dell'approvazione questa norma (art. 16) è stata modificata togliendo la indicazione percentuale.

del disegno di legge approvato dalla Camera, che richiama e conferma i principi contenuti nell'articolo 34 della legge per la montagna n. 991 del 1952, in modo da garantire alle comunioni familiari i loro diritti ponendo termine a lunghe vertenze giudiziarie generate da incertezze interpretative;

6) ragioni di convinta fiducia nel sistema democratico e nel valore insostituibile della libertà, che sempre richiedono e impongono coerenza e coraggio soprattutto quando toccano il proprio « particolare », mi hanno spinto con altri colleghi a ricercare i modi più opportuni per accordare la formulazione dell'articolo 4 del testo della Camera con l'esigenza di consentire alla gente di montagna di essere creatrice e protagonista delle proprie istituzioni democratiche.

Il principio che mi è parso condiviso da tutti è sembrato per un certo momento di difficile attuazione.

Eppure la democrazia e la libertà hanno i contenuti e la dimensione che i cittadini le sanno dare, nè possono essere imposte dall'alto secondo schemi e regolamenti.

Ringrazio il presidente della Commissione senatore Rossi Doria e i colleghi che hanno capito la sincerità dei miei intendimenti, che mai sono stati toccati da sentimenti polemici o da calcoli elettorali di piccolo cabotaggio.

Penso che questa mia sincerità e grande speranza nella democrazia siano servite a non irrigidire le posizioni e a consentire al Presidente della Commissione di svolgere una saggia opera di compositore attento.

Sono partito con l'intenzione di fare una sintetica illustrazione della ampia e complessa tematica che si deve considerare per capire i problemi della montagna e mi accorgo che pur non essendo stato breve non sono riuscito ad abbracciare lo spirito e la sofferenza, la fiducia e la speranza della gente di montagna.

Sono certo che questi sentimenti sono in voi, onorevoli senatori, così che saprete completare il mio impegno e la mia fatica.

PUBBLICAZIONI SULLA MONTAGNA

LA COMUNITA' MONTANA

edizione UNCEM
Pagg. 48, L. 300

La pubblicazione contiene le più recenti pronunce dell'UNCEM in materia.
Sono riportate:
— Note illustrative e bibliografiche
— Statuto tipo
— Schema delibera Consiglio Comunale
e il disegno di legge del Sen. Mazzoli « per lo sviluppo sociale ed economico della montagna ».

PIANO VERDE N. 2

(Legge 27 ottobre 1966, n. 910)
Pagg. 268, L. 500

La pubblicazione contiene il testo del secondo Piano Verde con a piè di pagina riportati i molti richiami legislativi, al fine di rendere più agevole la consultazione. Completano il volume il decreto contenente i criteri per l'applicazione della legge nonché le principali circolari delle Direzioni Generali della Bonifica dei miglioramenti fondiari, dell'economia montana e della produzione agricola.

EDOARDO MARTINENGO MONTAGNA OGGI E DOMANI

Pagg. 308, L. 2.500

La pubblicazione tratta: La montagna e i suoi problemi - La legislazione italiana per i problemi montani - La struttura organizzativa della montagna italiana - Montagna domani - Bibliografia.

LA MONTAGNA TRA POVERTA' E SVILUPPO

edizione « LA BONIFICA »

Pagg. 268, L. 2.500

La pubblicazione contiene una panoramica sui problemi attuali della montagna. Articoli di:

G. LEONE - C. VANZETTI - E. GHIO - V. PIZZIGALLO - M. ROSSI DORIA - M. PAVAN - M. GASPARINI - G. GAETANI D'ARAGONA - C. BARBERIS - S. ORSI - S. PUGLISI - S. ROSSI - G. SOMOGY - T. PANEGROSSI - G. PIAZZONI - U. BAGNARESI - C. BERTINI - G. COMPAGNO.

ANTONIO BAGNULO BONIFICA

Pagg. 140, L. 1.500

Contiene il testo aggiornato della legge del 1933, strumento di sicura utilità per coloro che operano nel campo della bonifica, dell'irrigazione e dei miglioramenti fondiari. Riporta sia le norme abrogate o modificate, sia le nuove disposizioni, permettendo così una visione rapida e sicura della normativa vigente, nonché della sua evoluzione.

Per ordinazioni rivolgersi alla UNCEM - 00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - c/c p. n. 1/2072.

IL DIBATTITO AL SENATO

Diamo un ampio resoconto del dibattito svoltosi in aula al Senato.

SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1971 - ORE 17

Presiede il vice Presidente Gatto. Presenti per il governo il Ministro on. Natali e il Sottosegretario sen. Venturi.

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 1707

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento chiede che il disegno di legge n. 1707, approvato dalla competente Commissione in sede redigente, recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna » sia rimesso all'Assemblea per l'esame secondo la procedura normale e che esso sia rinviato in Commissione. Fa presente al riguardo, dopo avere dato atto alla Commissione dell'utile lavoro svolto, che alcune delle norme approvate richiedono ulteriori approfondimenti e modificazioni.

PRESIDENTE. Avverte che il disegno di legge n. 1707 si intende rimesso all'Assemblea e che, esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e dell'interpellanza all'ordine del giorno, avrà luogo un dibattito circa il rinvio in Commissione di tale disegno di legge.

... Omissis... (ore 19) Riprende la discussione del disegno di legge:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Presiede il Vice Presidente Spataro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione

di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri.

Ricordo che per questo disegno di legge, il Governo ha richiesto, ai sensi dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento, la procedura normale di esame e di approvazione da parte dell'Assemblea.

Non essendo stata mantenuta la richiesta di rimessione del disegno di legge alla Commissione, avverto che, se non vi sono osservazioni, la discussione generale in Assemblea del disegno di legge stesso avrà luogo nella seduta odierna.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BENEDETTI (PCI). Nessuno può contestare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, che fin dall'inizio della quinta legislatura è in atto un'ampia e forte spinta riformatrice che ha investito e sta investendo le strutture e le scelte fondamentali in atto nel nostro Paese.

Giustamente il collega Mazzoli, relatore di questo disegno di legge, ha ricordato l'importanza e il peso della politica montana nell'economia generale del Paese non solo perché riguarda il 40 per cento del territorio nazionale, 3971 comuni classificati montani, 10 milioni di cittadini italiani, ma per i problemi umani che investe, per la sproporzione fino ad oggi mantenuta tra i mezzi, i metodi, gli strumenti da un lato e le necessità e i pericoli che non riguardano solo la montagna come tale ma si intrecciano con l'economia dell'intero Paese.

Anche la politica montana, dunque, non poteva non essere considerata una cosa importante ed essere relegata in un angolo morto della generale spinta verso le riforme che è presente nel Paese.

A conclusione del dibattito nell'altro ramo del Parlamento, il compagno Terraroli nella dichiarazione di voto del gruppo comunista si chiedeva in quale misura la nuova legge per la montagna si colloca come risposta efficace, come misura di riforma soprattutto. Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che questa legge doveva rappresentare l'inizio della fine di una politica sbagliata, un atto di riparazione di errori e di ingiustizie che per oltre venti anni hanno contribuito in misura grave alla degradazione delle nostre vallate, all'espulsione delle forze più valide e alla conseguente dispersione di un prezioso patrimonio di forza di lavoro, di tradizioni e di cultura non sostituibile.

La nuova legge per la montagna deve presentarsi quindi come un contributo ad una effettiva inversione di tendenza e non solo per pagare un debito insoluto alle generose genti della montagna, ma come atto di una politica previdente, capace di creare le condizioni per affrancare il Paese dal costo esorbitante dell'abbandono a se stesso della montagna e della natura, un costo fatto anche di disastri e di dissesti che, con una frequenza e un'ampiezza senza precedenti, negli scorsi venti anni hanno tra l'altro causato all'intera economia italiana migliaia di miliardi di danni.

Giunti pressoché al termine, onorevoli colleghi (se lo auguriamo

almeno) di un *iter* tra i più lunghi, credo, della nostra storia legislativa, ci chiediamo se questo disegno di legge, nel testo della Camera e con le modifiche apportate dal Senato, possa definirsi un atto di riforma e di riparazione.

Il dibattito svoltosi alla Camera aveva posto in luce non solo con gli interventi dell'opposizione di sinistra, ma anche con affermazioni di alcuni rappresentanti della maggioranza e dello stesso relatore, la sostanziale ambiguità di un provvedimento che, nel momento in cui si proponeva di innovare profondamente indirizzi, obiettivi, strumenti e metodi, conservava tuttavia tra le pieghe del suo dispositivo condizionamenti e vincoli centralistici e tutto un intreccio fra nuovi e vecchi strumenti caratteristici della vecchia e superata legislazione. Perché, onorevole relatore, non era solo una questione di finanziamenti scarsi, ma si trattava del superamento di una concezione burocratica assistenziale e settoriale che impregnava tutta la legge n. 991 e del superamento della priorità che in essa avevano enti di tipo privatistico come i consorzi di bonifica, in cui il peso dei più dotati e privilegiati era stato addirittura istituzionalizzato mediante l'assurdo e anticostituzionale voto plurimo.

Il testo licenziato dalla Camera in punti troppo importanti disattendeva in gran parte queste esigenze, anche se non va taciuta l'importanza della liquidazione dello spirito informatore di quel progetto di legge, tenuto a battesimo dalla Commissione Antoniozzi, a cavallo tra la quarta e la quinta legislatura, ben tre governi e soprattutto l'allora Ministro dell'agricoltura Valsecchi hanno tentato con espedienti vari di riproporre e di imporre a dispetto dei giudizi del CNEL, dell'UNCCEM e di un larghissimo schieramento sempre più vivo e convinto.

Ebbene, possiamo affermare, onorevoli colleghi, che in alcuni punti estremamente importanti il Senato ha cancellato numerosi elementi di ambiguità e di intreccio malsano del vecchio con il nuovo, restituendo a questo provvedimento la sua vera natura di legge quadro. Non possiamo tacere l'importanza di alcune sostanziali modifiche; la cancellazione della pretesa governativa e burocratica per cui la difesa del suolo e la protezione della natura sarebbero questioni di esclusiva competenza centrale, l'affermazione che rivendica alla legge e per ciò alle regioni e alle comunità montane che ne sono il perno, il diritto di concorrere a quelle essenziali finalità, il rinvio alle leggi regionali, nella definizione dei decreti delegati in materia di agricoltura e foreste, della questione importante della classifica e riclassifica dei comprensori di bonifica montana, l'esclusiva competenza regionale nella costituzione e nella regolamentazione delle comunità montane nel determinare i rapporti tra la comunità montana e gli altri enti operanti nella zona e soprattutto nella delimitazione delle zone e nella definizione della comunità montana, come un ente di diritto pubblico formato dai comuni e solo dai comuni e non inflazionato da carrozzoni privatistici e strumenti clientelari della vecchia politica.

Non minore importanza hanno altre modifiche apportate, relative ai piani di sviluppo, ma su queste non voglio dilungarmi in considerazione dell'ora tarda e della necessità di fare presto. Voglio solo sottolineare che la soppressione di una serie di articoli e di accenni del testo della Camera ha reso possibili alcune correzioni che hanno consentito di aumentare da 70 a 86 miliardi il fondo speciale da ripartire fra le regioni per l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane.

Il Gruppo comunista sottolinea dunque il valore delle modifiche al testo della Camera, che vanno nella direzione indicata non soltanto, come è giusto ricordare, dal disegno di legge Mazzoli ed altri presentato al Senato, ma anche dal disegno di legge del compagno Colombi, del senatore Parri e di altri, presentato dalla sinistra unita, sempre al Senato, addirittura nelle prime settimane di vita di questa legislatura.

Le modifiche apportate al testo della Camera non devono in nessun modo apparire, secondo me, come contrapposizione di questo ramo del Parlamento a un altro. Noi possiamo invece affermare che la 9ª Commissione ha proseguito l'opera della Camera, completando in molti punti la battaglia tra il vecchio e il nuovo che là si era combattuta con estremo vigore per lunghi mesi.

Possiamo così affermare che qui, nei risultati più avanzati che sono stati conseguiti, è stato possibile pervenire ad essi proprio perché a monte erano acquisiti i risultati del lavoro dello schieramento unitario, che alla Camera si è battuto per una legge nuova.

Penso che noi comunisti abbiamo contribuito in modo costruttivo a raggiungere questo scopo. Dobbiamo sottolineare con soddisfazione che i risultati positivi sono stati il frutto di una collaborazione leale, senza riserve mentali, senza discriminazioni, che si è istituita nella 9ª Commissione, il cui lavoro è stato indubbiamente facilitato dalle numerose prese di posizione di consigli regionali, di giunte regionali, di convegni e della stessa associazione unitaria dei comuni montani, l'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani.

Dobbiamo anche aggiungere che diamo atto dello spirito e dell'impegno posti in particolare dal senatore Mazzoli, relatore, e dal presidente Rossi Doria, che meritano senza dubbio il doveroso apprezzamento anche della nostra parte politica.

Onorevoli colleghi, detto questo potrebbe apparire coerente esprimere il voto affermativo del Gruppo comunista a questo disegno di legge, che risulta — come ho accennato e sottolineato — migliorato in molti punti qualificanti.

Ebbene, è con rammarico che noi dobbiamo conservare, con un voto di astensione, la nostra riserva. Nonostante i contenuti innegabilmente nuovi, questa legge è esposta infatti ad un rischio grave: il rischio determinato dalla volontà del Governo di continuare a porre a sostegno della politica di sviluppo della montagna gli stessi esigui irrisori stanziamenti che giustamente il collega Mazzoli ha criticato nella

sua relazione, indicandoli come causa del fallimento della politica passata.

I nostri tentativi di combattere questa ostinata prova di incomprendione del Governo sono stati respinti nell'altro ramo del Parlamento e nella stessa discussione presso la 9^a Commissione del Senato. Abbiamo persino assistito oggi all'ultimo colpo di scena determinato dalla pretesa di cancellare l'articolo 16, che richiama lo Stato al dovere di assicurare alla montagna un'adeguata percentuale degli investimenti previsti in vari settori per il territorio nazionale; articolo che il Governo ha la pretesa di cancellare, e non eventualmente di modificare, come forse era legittimo chiedere, considerando che la norma era formulata in modo tale da prestarsi ad alcune osservazioni critiche. Ebbene, con questo atteggiamento e con questa ostinazione il Governo ha voluto ancora dimostrare, a proposito dei finanziamenti destinati alla montagna, che esso insiste, insieme alla maggioranza di centro-sinistra, nelle scelte vecchie.

L'abbiamo visto a proposito del rifiuto della nostra proposta, che era la proposta minima, tendente, non potendo ottenere uno stanziamento maggiore, almeno a concentrare in due anni i 116 miliardi che sono previsti per tre anni dal presente disegno di legge. Abbiamo visto un altro grave episodio la settimana passata, quando le Commissioni lavori pubblici e agricoltura si sono levate unanimi contro la pretesa del Governo di stanziare la ridicola cifra di 25 miliardi all'anno per la difesa del suolo, contrariamente al disegno di legge redatto unitariamente da tutti i componenti delle due commissioni riunite, secondo cui sono necessari non 25 ma almeno 200 miliardi all'anno per la difesa del suolo!

Di fronte alla pervicacia con cui il Governo si contrappone agli stessi orientamenti che il Parlamento esprime, in particolare, a proposito della politica montana e di difesa del suolo, è nostro dovere dunque denunciare l'errore che si insiste a compiere e la responsabilità politica di chi lo impone e lo subisce. Conosciamo molto bene gli argomenti che il Governo contrappone alla nostra denuncia e alla nostra richiesta di mezzi più adeguati, necessari per una svolta nella politica montana.

In una dichiarazione fatta in estate il ministro Ferrari-Aggradi, prendendo spunto dalla preoccupante congiuntura economica, avvertiva che si poneva l'esigenza di ridurre ulteriormente la spesa pubblica.

Ancora una volta — perché questa storia, onorevoli colleghi, ci viene raccontata ad ogni crisi o ad ogni congiuntura difficile — si vuole far credere che politica saggia e previdente per fronteggiare una crisi sia contenere e ridurre il tenore di vita e i consumi delle masse e conservare squilibri, sacche di povertà, cause di dissesto, di degradazione fisica e sociale.

A parte i motivi umani e civili che obbligano tutti al rifiuto di tale scelta, noi cogliamo anche questa occasione per denunciare la erroneità e l'imprevidenza ripetutamente riconosciute, e non solo dalla parte comunista.

Non starò qui a ripetere cose già note sul dissesto montano, per quanto sorgono ancora una volta evidenti le domande: come affronterebbe un'economia in crisi l'onere di nuovi disastri a causa di eventi anche non eccezionali; in quale misura un adeguato investimento per la difesa del suolo nello sviluppo della montagna potrebbe diventare un potente volano di iniziative di ripresa per l'edilizia, per le industrie collegate e per tutta una serie di attività economiche e produttive?

Su questo non voglio approfondire la mia trattazione. Voglio soltanto fare ancora un cenno ad un tema che oggi è al centro del dibattito e causa di allarme nell'intera opinione pubblica: l'aumento dei prezzi, il folle rincaro dei generi alimentari, prima di tutto la carne, il sottoconsumo di questo alimento fondamentale. Mi ricordo che l'anno scorso la relazione del senatore Rossi Doria, presidente della Commissione agricoltura, al bilancio denunciava che il disavanzo della bilancia commerciale in agricoltura tra il 1960 e il 1969 era cresciuto da 700 miliardi a 1.350 miliardi: più del 50 per cento di aumento in dieci anni del passivo della bilancia commerciale per l'acquisto di prodotti dell'agricoltura all'estero! Nel 1969: mentre il Governo emanava il decreto per l'abbattimento delle vacche si verificava una fortissima espansione dell'importazione dei bovini vivi: 300 mila capi in più rispetto al 1968. E intanto il patrimonio bovino nazionale è in regresso tra il 1965 e il 1970, laddove invece i consumi sono in espansione. Le nostre vallate dove più diffusa è la piccola azienda e dove le strutture sono più arretrate vedono scomparire un prezioso patrimonio zootecnico, prezioso anche per la rimonta di capi selezionati per gli allevamenti in pianura, vedono le stalle, gli alpeggi andare in rovina e i prati e i pascoli trasformarsi in sterpaglia.

E c'è chi dice che se si continua di questo passo tra cinque anni pagheremo cinquemila lire al chilogrammo la carne, e l'importazione (soltanto per le carni) potrebbe arrivare vicino ai mille miliardi all'anno di onere per la bilancia commerciale.

Ebbene, ecco un esempio di assenza di prospettive, laddove un investimento adeguato potrebbe invece far risparmiare centinaia di miliardi al Paese, con il risultato di rendere nuovamente possibile la presenza dell'uomo in montagna oggi più che mai necessaria.

Rispondendo di no alla richiesta dei finanziamenti adeguati per la montagna, per il suo sviluppo economico, civile e sociale, il Governo dimostra di voler continuare la politica vecchia anche se il Parlamento con questa nuova legge manifesta chiaramente la volontà di imprimere una svolta. E questo è il fatto grave che noi poniamo all'attenzione delle regioni, dei comuni, delle comunità montane, delle popolazioni e dei lavoratori non soltanto delle nostre montagne ma dell'intero Paese perché la stessa classe operaia, gli stessi cittadini, i contribuenti e i consumatori sono interessati direttamente alle conseguenze negative di una politica sbagliata nei confronti della montagna.

L'attuazione di questa legge dipenderà sì, onorevoli colleghi, dal-

l'iniziativa e dalla tempestività con cui saranno creati e messi all'opera i nuovi strumenti di democrazia, di programmazione, di partecipazione che giustamente questo disegno di legge vuole far operare. E per questo noi rivolgiamo un appello a valutare le nuove norme in tutta la loro importanza. Anzi ci permettiamo di attirare l'attenzione dei consigli regionali, dei comuni, delle popolazioni della montagna sul fatto che questa probabilmente, se non erro, è la prima legge che consente ad essi, dal momento della sua approvazione, di legiferare, di mettere in cantiere i piani di sviluppo. Ma aggiungiamo subito che non basta avere in mano strumenti e metodi nuovi, occorre ora intensificare la lotta perché alla conquista dei nuovi strumenti si accompagni la conquista dei mezzi finanziari adeguati senza i quali non c'è riforma, non c'è consenso e partecipazione popolare, ma delusione e persino condanna della stessa opera svolta dal Parlamento.

Per questo noi ci asterremo, onorevoli colleghi: per sottolineare l'ombra di precarietà e di ristrettezza che il Governo ha voluto conservare, anche a costo di compromettere i risultati che il legislatore si proponeva e che, a nostro avviso, risultano ben chiari nel testo che esce dal dibattito del Senato. Non abbiamo però dubbi che, come è stata condotta una lunga e tenace lotta unitaria per strappare contenuti innovatori, anche per imporre una scelta nuova nella spesa pubblica si creerà con lo stesso impegno e, ci auguriamo, con maggiori risultati un vasto e combattivo schieramento unitario.

Ho concluso, onorevoli colleghi. Ci dispiace che la previsione di approvare questa sera il disegno di legge non possa avverarsi a causa dell'incredibile richiesta del Governo che, più rispettosamente per il Senato — mi si consenta di affermarlo — poteva presentare le sue osservazioni nella sede giusta. Noi non seguiremo il Governo in questo metodo che riproviamo e non riproporremo domani sui singoli articoli, specie sulla questione dell'aumento dei fondi, degli emendamenti; e questo certamente non perché siamo convinti dagli argomenti portati contro i nostri emendamenti, ma perché riteniamo che non si debba ritardare di una sola ora l'iter di una legge che da almeno quattro anni avrebbe potuto già essere adottata con lo stesso contenuto innovatore, con gli stessi propositi contenuti in questo disegno di legge. *(Applausi dalla estrema sinistra).*

VERONESI (PLI). Dopo aver dichiarato di concordare in parte, sia pure con un diverso spirito, con le argomentazioni addotte dall'oratore che lo ha preceduto, sottolinea che qualsiasi provvedimento in favore della montagna, ancorché di limitata portata, merita di essere approvato, tenuto conto che tale settore è quanto mai assetato e bisognoso di aiuto e di solidarietà.

Messo poi in evidenza che il provvedimento in discussione si riduce a ben poca cosa, lamenta che esso non risponda allo scopo di facilitare la presenza umana nella montagna, che si rivela indispensabile non solo per l'economia di quelle zone, ma per quella di tutto il Paese.

Rilevato quindi che occorre incentivare la costituzione di aziende agro-silvo-pastorali e creare anche i presupposti per la permanenza dei giovani nelle zone montane, conclude rivolgendo un invito particolare al Governo perché, facendo corrispondere i fatti alle parole, promuova più concrete misure in favore della montagna. (*Applausi dal centro-destra*),

CUCCU. Premesso che l'esigenza di provvidenze a favore della montagna è generalmente avvertita, si sofferma sugli ingenti danni causati dalle prime piogge autunnali, rilevando che la regolamentazione dei corsi d'acqua rappresenta un problema la cui soluzione non può essere ulteriormente procrastinata.

Dopo aver posto in rilievo la necessità di un ritorno dell'uomo alla montagna, afferma che un avvio in tale direzione viene dato dal disegno di legge in discussione, di cui sottolinea con favore la portata innovativa degli articoli 4 e 5.

Nell'osservare peraltro che lo stanziamento previsto di 116 miliardi è del tutto insufficiente ed inidoneo a consentire la realizzazione di quanto previsto, ritiene che comunque esso possa rappresentare un inizio di intervento, che sarà ampliato sulla base della pressione delle popolazioni interessate.

Affermato quindi che la sua parte politica è d'accordo sulla proposta di accantonare l'articolo 16, senza però rinunciare alla sostanza di quanto in esso previsto, dichiara che il Gruppo del PSIUP si riserva di precisare in sede di voto sul disegno di legge in esame il suo atteggiamento, che comunque per i motivi suesposti non sarà contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CATELLANI (PSI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, rielaborata dalla Commissione agricoltura, alla quale ritengo si debba esprimere il nostro più vivo plauso e riconoscimento per il lavoro svolto, la capacità e la solerzia dimostrata, viene oggi in discussione al Senato la nuova legge sulla montagna.

Si avvia così ad essere colmato un periodo di grave carenza legislativa, dato che la legge 18 gennaio 1968, n. 13, che prorogava quella del 25 luglio 1952, n. 991, è scaduta al 31 dicembre 1968 e che di conseguenza l'intera materia sinora considerata da quella legge è rimasta priva praticamente di ogni norma legislativa e della possibilità di organici interventi pubblici.

Ma in realtà l'attesa della montagna va ben oltre questo vuoto legislativo; risale a tanti anni addietro, chiama in causa mancanza di determinazione e di volontà politica, problemi non messi a fuoco e contenuti di problemi non analizzati, interventi velleitari ed irrazionali. A questi ordini di motivi si deve far risalire la responsabilità non tanto di non aver risolto il problema della montagna, che allora la colpa sarebbe relativamente lieve, ma non di aver neppure cominciato e tentato di farlo con determinazione e raziocinio.

Poiché volontà politica e scelte di fondo sono pregiudiziali a qual-

siasi formulazione legislativa che non sia mera astrazione o accademia o, peggio ancora, pura demagogia. Se non si predeterminano gli obiettivi che si vogliono affrontare, le forze politiche e sociali con le quali si intende perseguirli, gli interessi vecchi o nuovi che si vogliono abbattere, si rinuncia in partenza ad ogni efficacia operativa. Con ciò non si vuole togliere ogni e qualsiasi validità a tutte le iniziative legislative, in questi ed in altri campi, ma riaffermare che solo quelle inquadrare in un chiaro contesto di scelte e di obiettivi generali danno affidamento di poter veramente operare nella realtà.

Problemi di contenuto, s'è detto, ed è vero poiché ce ne è voluto del bello e del buono — e probabilmente non si è ancora arrivati del tutto — per rendersi conto che non esiste una economia della montagna a sé stante, comunque definita o limitata. Anzitutto la varietà dei parametri di volta in volta adottati, a seconda delle circostanze e delle opportunità, ha reso particolarmente difficile e variata l'individuazione del soggetto montagna, così come si vorrebbe uniformemente intenderlo. Ma a parte ciò, proprio da un punto di vista economico, sia teorico che operativo, i problemi di un settore sottosviluppato non possono essere considerati a sé stanti, risolubili in modo autonomo ed indipendente.

Da questa mancata analisi di contenuti, da questa errata impostazione, tradizionale e perseverante nella miopia sociale ed economica, sorda ad ogni critica, chiusa ad ogni contributo innovativo, priva di comunicazione con i moderni filoni tecnici e scientifici, è discesa tutta una serie di interventi irrazionali, incompleti, velleitari, privi di organicità e logica. Interventi limitati, sconnessi e disordinati, elargiti nella maggior parte dei casi sotto forma di contributi, concedendo con ciò molto alla demagogia ed al clientelismo elettorale e togliendo efficacia ed incisività alle misure stesse.

Mancanza quasi completa di studi, di ricerche, di programmi finalizzati all'inquadramento della economia montana nel più ampio contesto nazionale ed europeo, assenza completa di una visione razionale di sviluppo economico secondo una pianificazione territoriale e settoriale.

Proprio su questi argomenti, e più particolarmente sul problema degli insediamenti industriali in montagna, della loro necessità e realizzabilità, io ebbi l'onore di riferire alla conferenza su « La montagna nello sviluppo della Lombardia » tenutosi a Bormio nel maggio del 1969 per iniziativa del CRPE lombardo. Di questo intervento mi basta riportare, oggi come allora, un breve passo del discorso svolto al Senato della Repubblica dal senatore Manlio Rossi Doria, nella seduta del 27 gennaio 1969 in occasione della discussione della mozione sulla montagna: « Si tratta di rendersi finalmente conto che la montagna non può vivere di sola agricoltura, di sole attività silvo-pastorali, anche quando la popolazione sia diventata meno densa di quella che era un tempo. È quindi necessario portare sulla montagna una serie di attività extra agricole, che consentano di mantenere la popolazione necessaria a conservare viva la montagna stessa. A questo fine, certamente,

il turismo avrà una sua funzione da svolgere e così pure l'artigianato; tuttavia l'uno e l'altro — salvo che in alcune zone — non saranno sufficienti e bisognerà trovare il modo di localizzare nella montagna, come hanno fatto altri paesi alpini, l'Austria e la Svizzera, una serie di lavorazioni industriali decentrate, collegate o dipendenti da impianti industriali principali localizzati altrove, realizzando cioè un tipo di sviluppo industriale che da noi fino ad adesso non è né conosciuto né tanto meno avviato ».

Da rilevare, oltre a questi ordini di motivi critici, come sinora tutte le ipotesi di intervento, comunque configurate tenessero in scarsa o nulla considerazione la volontà dei montanari, la loro partecipazione democratica alle scelte ed ai programmi che li riguardavano direttamente. Gli esempi storici delle Comunità montane, come espressione volontaristica della collaborazione tra i comuni della valle e della loro partecipazione democratica non avevano evidentemente insegnato molto. Ma sembra chiaro che proprio a questi enti, opportunamente ristrutturati e dotati di potere, nell'ambito istituzionale della regione, unico loro diretto ed efficace interlocutore, vada affidato il ruolo promozionale della montagna, in un contesto di decentramento, di partecipazione e di autonomia.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ai motivi critici che ho tratteggiato e ad altri che non ho ritenuto accennare, non fosse altro che per limiti di tempo e di opportunità, tende ad avviare il disegno di legge oggi in Aula ed al quale noi siamo favorevoli.

Non è una legge organica, né armonica, né completa, né lo può essere — afferma il relatore — ma è « un ponte, non soltanto di rifinanziamento, ma anche di rinnovamento che il Parlamento realizza nella struttura fondamentale per poter utilmente operare il raccordo fra la già accertata realtà e le nuove situazioni ».

In effetti, al di là della modestia del relatore, il testo elaborato dalla Commissione agricoltura del Senato ha fatto compiere decisivi passi innanzi all'ordinamento della materia rispetto a quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Lo ha trasformato in legge-quadro per la montagna ed ha quindi stabilito che il fondo di 116 miliardi sia ripartito per 86 miliardi (74 per cento) al fondo speciale da ripartire tra le regioni, 28 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in un fondo unico per le opere in corso ed urgenti e due miliardi per la carta orientativa della montagna.

Non si può non rilevare, con profonda amarezza, come i fondi stanziati per il triennio 1972-1974 — 116 miliardi per l'appunto — siano ovviamente e del tutto insufficienti. Data tale limitatezza essi dovrebbero essere riservati principalmente agli interventi di carattere economico e sociale e non destinati alle opere di difesa del suolo e di bonifica montana per le quali è auspicabile che possa essere al più presto approvato il disegno di legge Togni, Lombardi e Rossi Doria che il Tesoro ancora non ha varato malgrado l'unanime giudizio delle Commissioni riunite.

Gli articoli che caratterizzano il nuovo testo del provvedimento, e che riscuotono in particolare la nostra approvazione, sono il numero 4 e 5 riguardanti le comunità montane ed i piani di sviluppo economico e sociale.

In base ad essi le comunità montane sono costituite dai soli Comuni; la loro costituzione avviene per legge regionale; i compiti della regione nei loro riguardi sono definiti senza violarne l'autonomia; la democraticità della gestione è garantita dalla costituzione degli organi deliberanti; i loro piani, approvati dalla Regione, hanno preminenza su quelli di altri enti (Consorzi di bonifica montana eccetera) operanti nel territorio montano.

In tal modo si è anche superato in senso positivo il compromesso che nella precedente redazione del disegno di legge era stato tentato fra i vari enti operanti in montagna. Vorremmo aggiungere che a nostro avviso il decreto delegato dovrà passare tutti questi enti alla competenza delle regioni, secondo l'analoga e legittima richiesta di queste ultime. La volontà del legislatore a questo proposito, nel provvedimento in esame, si delinea con estrema chiarezza.

È da rilevare anche come la ripartizione dei fondi fra le regioni sia demandata al CIPE d'intesa con le regioni stesse, e come si sia finalmente affrontata la materia delle comunità familiari, sottraendola a controlli impropri, anche se si è preferito demandarne la regolamentazione alla prossima legge per il riordino degli usi civici dato che essa, sebbene importante in montagna, riguarda l'intero territorio nazionale.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, noi riteniamo veramente che il provvedimento portato in Aula dalla Commissione agricoltura del Senato possa segnare l'inizio di un modo nuovo ed efficace di affrontare il problema della montagna.

Per questo, ricordando ancora una volta che ad un assetto giuridico istituzionale adeguato deve corrispondere un'eguale volontà politica, la nostra parte esplicita la sua determinazione ad operare senza riserva alcuna per dare al provvedimento la maggiore efficacia possibile. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

SEDUTA DEL 20 OTTOBRE

Presiede il vice Presidente Caleffi.

Presente per il governo il Ministro on. Natali e il Sottosegretario sen. Venturi.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione

di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bianco ed altri; Longo Luigi ed altri).

PRESIDENTE. Avverte che, stante l'assenza del senatore Cifarelli (PRI), iscritto a parlare, si intende che egli abbia rinunciato a prendere la parola.

GRIMALDI (MSI). Esordisce esprimendo il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Mazzoli, il quale, nell'intento di dare conto del valore reale del provvedimento, non tace il fatto che esso non è né organico, né armonico, né completo e rileva quindi che, nonostante il titolo « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », il provvedimento medesimo non è in grado, anche per la scarsità dei finanziamenti, di soddisfare neppure le più inderogabili esigenze delle zone montane e delude ancora una volta le annose attese della gente dei monti.

In realtà, nonostante la fondamentale importanza di un nuovo assetto della montagna non soltanto per le zone direttamente interessate ma anche per l'economia nazionale nel suo complesso e per la sicurezza degli insediamenti umani che vivono in pianura, il disegno di legge in esame non pone in essere interventi concreti ma sancisce un passaggio di competenze dal Governo alle regioni e alle comunità montane, e cioè ad organi che, come afferma lo stesso relatore, funzioneranno tra qualche anno, con un compromesso di carattere politico che in effetti non muta e non muterà nulla nell'attuale negativa situazione.

Dopo avere ricordato che il Governo aveva ieri richiesto il rinvio del disegno di legge n. 1707 in Commissione al solo fine di ottenere la soppressione dell'articolo 16, relativo alla riserva di investimenti pubblici, e cioè del solo articolo che dava un certo contenuto a tutto il disegno di legge, sottolinea che tale soppressione è stata concessa all'unanimità, anche da coloro che avevano in precedenza proposto e approvato lo stesso articolo 16, con l'unica eccezione del rappresentante del Gruppo del MSI.

Conclude infine dichiarando che la sua parte politica voterà contro il disegno di legge, il quale contraddice le attese di aiuto concreto, e non di nuove formule amministrative, delle popolazioni montane.

SEGNANA. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la discussione di questo disegno di legge e l'approvazione che il Senato della Repubblica si appresta a dare a esso rappresentano una tappa significativa nell'attuazione di un provvedimento che è atteso, o meglio reclamato, da tempo dalle genti della montagna. Chi segue i problemi delle zone montane sa quanti siano stati i dibattiti, quanti i convegni di questi ultimi anni sullo schema di una nuova legge per la montagna. Lo stesso Senato si era fatto eco di tale attesa, quando nel gennaio del 1969 discusse una serie di mozioni presentate dai vari

Gruppi politici nell'intento di sollecitare la discussione di un nuovo provvedimento legislativo e di fornire attraverso il dibattito parlamentare alcune linee di indirizzo. Sempre nello stesso anno furono presentati al Senato e alla Camera dei deputati disegni di legge, che fornirono materia utile per l'elaborazione di un provvedimento che fu approvato dalla Camera dei deputati nell'aprile scorso e che emendato, anzi presumerei dire migliorato, è sottoposto oggi alla nostra attenzione. Le genti della montagna hanno atteso con pazienza questo provvedimento e non sono mancate occasioni in cui non sia stato detto a chiare note che le popolazioni di montagna erano stanche di attendere. Sono mancate le manifestazioni esterne che sono diventate quasi d'obbligo in questi tempi. Ciò non significa affatto che non vi sia un diffuso stato di convinzione in ordine all'esigenza di una nuova legge per la montagna, che tenga conto della mutata situazione, di quanto cioè si è venuto determinando nelle zone montane a seguito del rapido sviluppo economico del nostro Paese.

La montagna italiana non è più quella di venticinque anni fa: molto è cambiato, molti problemi sono stati risolti, moltissimi sono ancora da risolvere; certi fenomeni si sono accentuati, taluni squilibri si sono accentuati. Dobbiamo dire che gli sforzi compiuti sono stati vani? Certamente no! Sarebbe stata illusione pensare venti anni fa che si potesse risolvere il problema della montagna proprio mentre si avviava un processo di evoluzione che doveva trasformare l'Italia da Paese eminentemente agricolo a Paese ad economia prevalentemente industriale. L'evoluzione economica ha accentuato il divario tra la città e la campagna ed ha accresciuto in misura maggiore lo squilibrio tra le zone di montagna e quelle di pianura. Proprio considerando questi fenomeni derivati dall'evoluzione economica dobbiamo dare atto all'efficacia di quello strumento che operò nelle zone montane dal 1952 fino ad oggi cioè la legge n. 991, promossa dall'allora ministro dell'agricoltura onorevole Fanfani. La legge della montagna attraverso una serie di realizzazioni attuate da enti e da privati, per oltre mille miliardi, contribuì a sollevare in un primo tempo l'economia di montagna a indirizzo prevalentemente agricolo e turistico ed a contenere il fenomeno dello spopolamento che se non si fosse attuato gradualmente avrebbe posto dei problemi veramente drammatici. Alla legge 991 vanno quindi attribuiti grandi meriti; non poté, è vero, risolvere i problemi della montagna; d'altro canto qualsiasi altra legge non avrebbe potuto farlo, data l'evoluzione subita dalla problematica stessa soprattutto nell'ultimo decennio.

Ho già detto che la situazione della montagna è cambiata. L'evoluzione generale dell'economia del Paese ha accentuato lo squilibrio fra le zone montane e la pianura. Il problema è soprattutto economico. Non è più possibile restare in montagna con i modesti redditi dell'agricoltura; occorrono iniziative che creino reddito attraverso l'attività di altri settori economici: il turismo, naturalmente, così pure l'artigianato, ma soprattutto un'industria adatta al territorio che as-

sorba la mano d'opera disponibile e completi l'attività della grande industria collocata nei grossi centri.

È logico che uno sviluppo economico ad indirizzo misto, come quello che richiedono ora le popolazioni della montagna presupponga la realizzazione di tutta una serie di infrastrutture la cui attuazione non appare più dilazionabile. La gente montanara vuole rimanere in montagna, ma in condizioni di vita e con servizi sociali che, anche se non siano pari, tendano almeno ad avvicinarsi a quelli delle popolazioni delle zone di pianura. Saremmo veramente degli irresponsabili se non tenessimo conto di questa realtà. Il territorio montano rappresenta il 50 per cento dell'intero territorio nazionale ed è abitato da oltre 10 milioni di cittadini. Questo dato è sufficiente per sottolineare come quello della montagna sia un problema di portata non settoriale, ma nazionale. La stessa Carta costituzionale quando prevede che debba essere provveduto alle esigenze dei territori montani riconosce il valore che per tutto il Paese ha il mantenimento sulla montagna di popolazioni che restino a coltivarla, a difenderla, a valorizzarla: tutto questo, per la difesa del sottostante fertile territorio, per la creazione di zone in cui l'uomo, affaticato dal lavoro dell'industria e dalla frenesia dei traffici cittadini, possa ritemperarsi, per la salvaguardia di fasce di boschi che producano ricambio di ossigeno in un'atmosfera sempre più insidiata dall'inquinamento.

L'interesse nazionale, dunque, deve spingere ad una incisiva azione politica a favore della montagna.

Le zone di montagna — è stato spesso affermato — presentano due tipi di problemi: quelli del territorio e quelli dell'uomo. La soluzione di questi problemi postula naturalmente tipi diversi di interventi. Dovrebbe essere chiaro infatti che gli interventi necessari per la difesa del suolo, per la bonifica idraulico-forestale, per la forestazione eccetera non sono fatti per le popolazioni montane: sono realizzati sul territorio montano, ma per un interesse che va oltre quello delle popolazioni locali. Si dovranno quindi considerare questi, come interventi strettamente destinati alla soluzione dei problemi della montagna vista come realtà fisica, ma non come territorio sul quale dieci milioni di abitanti vogliono vivere con chiare prospettive di sviluppo economico e sociale.

Occorrono quindi provvedimenti che tengano conto delle esigenze delle popolazioni montanare, provvedimenti che non dovranno rivolgersi, come in passato, solo o in prevalenza allo sviluppo del settore agricolo, ma dovranno investire globalmente tutta l'economia.

Nella visione di questo sviluppo globale si è maturata in quest'ultimo decennio fra le popolazioni di montagna una nuova coscienza del ruolo che esse possono svolgere. I montanari ritengono di non dover essere più soggetti passivi di una politica di interventi, ma di dover diventare i protagonisti del proprio sviluppo. Questa visione è frutto di una maturazione sociale che ha portato le genti della montagna alla coscienza di essere idonee ad autogovernarsi. Non è una contestazione al potere superiore, ma una maturazione veramente democratica che

porta le popolazioni ad assumere un ruolo di maggiore responsabilità.

È indispensabile quindi che siano ripartiti in maniera chiara i compiti che spettano allo Stato e agli altri enti che operano nel territorio montano. L'attuazione delle Regioni può senza dubbio contribuire a questo. Ma le aspirazioni delle genti montane di assumere il ruolo di protagonisti del proprio sviluppo può concretarsi solo attraverso forme nuove che consentano una concreta partecipazione sia nella fase di programmazione sia in quella di attuazione. Questo può essere raggiunto solo attraverso la Comunità montana, organo rappresentativo delle forze vive della montagna, centro che può riassumere a livello supercomunale le esigenze di sviluppo di una zona omogenea.

La comunità montana, come organo democratico, potrà costituire lo strumento più idoneo per consentire alle popolazioni di decidere le linee del proprio sviluppo in armonia col proprio stile, con una visione più realistica, con maggiore competenza in ordine alle scelte che si devono operare. E tutto questo mi sembra anche una notevole conquista sul piano della vera democrazia.

Vi è da chiedersi se il disegno di legge che stiamo per approvare corrisponda a questa visione del problema della montagna. Penso che, con le riserve che si possono formulare per ogni provvedimento, si possa esprimere un giudizio positivo. Rappresenta una legge-quadro che tiene conto della nuova realtà, che si inserisce nel nuovo contesto di articolazione di poteri tra lo Stato e le Regioni. Il disegno di legge tiene conto della vasta potestà legislativa delle Regioni ed attribuisce alle stesse, attuando ulteriormente il principio democratico, il compito di delimitare i territori montani e di realizzare le comunità montane, di seguirne lo sviluppo, di armonizzarne i singoli piani programmatici, di concorrere alla realizzazione dei programmi.

La comunità montana come nuovo ente che si introduce tra le piccole amministrazioni comunali e gli enti superiori ha nel disegno di legge una precisa configurazione. Le disposizioni sulla comunità montana costituiscono il perno della nuova legge ed il motivo innovatore che qualifica il provvedimento e lo fa corrispondere alle aspettative dei montanari.

Mi sia permesso di sottolineare come il testo emendato dalla 9ª Commissione del Senato rappresenti proprio al riguardo delle comunità montane un maggior rispetto delle aspirazioni di autonomia tanto radicate nelle popolazioni montanare.

Il testo che approveremo merita pure una considerazione per altri aspetti. Oltre a favorire la creazione di proprietà montane da parte degli enti locali e ad avviare a soluzione gli annosi problemi delle comunioni familiari, stabilisce precise norme per l'attuazione dei finanziamenti, la ripartizione dei fondi tra le regioni e soprattutto l'assegnazione globale dei mezzi, il che consente un loro utilizzo per una più adeguata corrispondenza alle vere esigenze delle singole zone.

Un punto di un certo rilievo nel disegno di legge era costituito dall'articolo 16 che prevedeva la determinazione a favore delle zone montane di una quota del 35 per cento degli interventi previsti da

provvedimenti di portata nazionale. Questa norma rappresentava l'apagamento di una aspirazione delle popolazioni montane espressa in ogni convegno. Se alle zone depresse del Mezzogiorno — si dice — è stabilita per legge la destinazione di una quota del 40 per cento sugli stanziamenti, perché non si fa qualche cosa di analogo per la montagna, che è altrettanto depressa?

Purtroppo motivazioni, preoccupazioni e considerazioni di ordine generale espresse dal Governo propongono la soppressione dell'articolo. Adeguandoci, pur con qualche imbarazzo, alla richiesta, chiediamo che sia accolta almeno la nuova proposta di un articolo sostitutivo che traduca lo spirito contenuto nel vecchio articolo 16.

Vi è un rilievo ancora che ritengo di dover fare. I nuovi strumenti che si creano per la programmazione e lo sviluppo della montagna non possono avere da questa legge i mezzi adeguati per un'azione veramente incisiva.

È stato rilevato da tutti che lo stanziamento è veramente modesto. Ritengo quindi che la legge possa essere accettata come una legge-quadro, alla quale dovranno seguire altre iniziative legislative che mettano a disposizione mezzi più adeguati all'impegno finanziario, nei confronti della montagna. Non mi riferisco solo a leggi nazionali, ma anche a provvedimenti d'iniziativa delle Regioni, nell'ambito delle proprie competenze. Questo dev'essere un impegno che Governo e Parlamento assumono nell'approvazione della nuova legge per la montagna.

Prima di concludere ritengo doveroso dare atto ai membri della 9ª Commissione e al suo Presidente del lavoro svolto ed esprimere un compiacimento particolare al senatore Mazzoli per l'impegno con il quale ha portato innanzi con tenacia e competenza il suo difficile compito. Il lavoro della Commissione e quello del relatore hanno portato all'elaborazione di un testo di legge che soddisfa molte aspettative e che ci auguriamo ottenga presto anche il voto definitivo della Camera dei deputati.

Mi sia consentito inoltre in questa sede dare atto anche del lavoro che fuori dell'ambiente parlamentare è stato compiuto per la realizzazione della nuova legge per la montagna. Mi preme soprattutto sottolineare l'opera svolta dall'Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti montani. Ad essa si deve in particolare l'iniziativa di numerosi convegni, di dibattiti appassionati; ad essa spetta il merito di avere valorizzato la comunità montana e di avere sparso quel seme che ha dato origine, fra le genti montanare, ad una coscienza del proprio particolare ruolo nel processo di sviluppo del nostro Paese.

Considerato che questo disegno di legge corrisponde all'orientamento programmatico avviato con i precedenti provvedimenti e che rappresenta una risposta alle esigenze delle popolazioni della montagna, esprimendo l'auspicio che entro breve termine si reperiscano nuovi mezzi a favore delle zone montane, ritengo di dover affermare che il provvedimento merita un voto favorevole, che sono certo sarà dato dal Gruppo democratico cristiano, a nome del quale ho preso la parola in questo dibattito. *(Applausi dal centro).*

INDELLI (DC). Premesso il proprio consenso al disegno di legge in discussione — il quale rappresenta uno strumento nuovo e valido per la montagna — lamenta che nessun intervento sia stato disposto per la collina, il cui sviluppo economico e sociale viene ritardato da un'insufficiente legislazione. Eppure nelle zone collinari, che costituiscono il 42 per cento della superficie geografica nazionale, si registra un grave disagio economico a causa dell'aumento dei costi derivante dalla necessità di impiegare mano d'opera in misura superiore che in pianura, talché se la collina continuerà ad essere lasciata indifesa sarà destinata a soccombere e non potrà più svolgere la funzione che le è propria nell'interesse di tutta l'economia nazionale.

Soffermatosi quindi ad illustrare la necessità di interventi integrati a favore delle zone di montagna, collina e pianura in modo da evitare che si attui una valorizzazione separata, per comparti altimetrici, la quale porterebbe ad un'accentuazione del distacco economico e sociale tra le tre zone, suggerisce che l'ambito di intervento sia rappresentato dal bacino idrografico.

Nell'auspicare altresì che dove sia da realizzare l'integrazione tecnico-economica degli interventi di difesa del suolo con gli altri interventi di bonifica, le formazioni collinari insistenti o comunque afferenti a comprensori di bonifica e non ricadenti in comprensori di bonifica montana siano classificate comprensori di bonifica integrale, afferma che occorre assicurare alle popolazioni della collina un reddito adeguato, che consenta soddisfacenti e decorose condizioni di vita.

Conclude pertanto invitando il Governo a predisporre con urgenza un apposito provvedimento legislativo per la collina, in modo da far sì che essa cessi di essere considerata terra di nessuno e venga vista invece come parte integrante dell'intera economia nazionale. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MAZZOLI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori ho attentamente ascoltato ed apprezzato gli interventi dei colleghi nel loro preciso significato di impegno a voler provvedere alle gravi situazioni economiche delle popolazioni di montagna e a porre rimedio al dissesto idrogeologico per la difesa dell'ambiente naturale, ma mi pare che non siano emerse osservazioni nuove o diverse da quelle che già sono state considerate in Commissione e quindi sono contenute e commentate nella relazione che ho presentato al Senato.

I problemi della montagna sono una realtà oggettiva che non consente molte interpretazioni, ma piuttosto richiede concreti e solleciti interventi. Non mi sembra corretto indugiare in ripetizioni e ancora meno in una solitaria e soggettiva meditazione.

La legge che insieme abbiamo studiato con molta passione e costante ricerca, anche se non è perfetta, certamente è un provvedimento che consentirà alle popolazioni di partecipare attivamente allo svi-

luppo economico-sociale e alla difesa del proprio ambiente naturale.

Il relatore, a nome della Commissione, invita il Senato ad approvare gli articoli nella formulazione data all'unanimità dalla Commissione in sede redigente, fatta eccezione per l'articolo 16 che si propone venga soppresso e sostituito dal seguente: « Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.

All'articolo 15 si deve apportare un emendamento di carattere puramente formale. Al penultimo comma si devono cioè sostituire le parole: « 36,055 miliardi », con le altre: « 36 miliardi » e conseguentemente le parole: « 35,055 miliardi », con le altre: « 35 miliardi ».

Mi siano ora consentiti alcuni chiarimenti alla relazione scritta che ho dovuto comporre con molta fretta proprio mentre si svolgevano a ritmo serrato i lavori della Commissione, così che non sono riuscito a tener presenti tutti gli appunti che mi ero andato segnando: 1) le disposizioni che riguardano le comunioni familiari sono contenute negli articoli 10 e 11. Sono stati indicati alcuni tipi di comunioni familiari, affinché possano servire per individuare analoghe istituzioni variamente denominate: vicinie, regole, feudi, faole. Ritengo, ad esempio, che tra le comunioni familiari debbano essere annoverate e riconosciute le « faole » della Val Camonica. « Faola » o « fabula » equivale a « regula » e regolieri o confabulati furono anche chiamati gli antichi originari; 2) la Commissione ha ritenuto che la carta della montagna non possa essere soltanto una delimitazione dei territori montani, ma debba considerare, sia pure a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda l'utilizzazione del suolo, la rete stradale, le principali infrastrutture, il dissesto idrogeologico. Il concetto è stato individuato ed illustrato dal presidente della Commissione, senatore Rossi Doria, che ha proposto la formulazione dell'articolo 14; 3) alla Commissione è parso opportuno, al fine di evitare dubbi ed incertezze di interpretazione, precisare che i territori classificati montani nell'area della Cassa per il Mezzogiorno devono essere considerati particolarmente depressi; 4) anche se dal contesto dei vari articoli risulta che la legge riguarda tutto il territorio montano nazionale, è stato precisato con l'articolo 18 che deve essere applicata anche alle regioni a statuto speciale.

Ringrazio i colleghi Catellani, Benedetti, Segnana e Brugger che hanno cortesemente voluto ricordare l'impegno del relatore, quasi esasperato, ha detto il senatore Veronesi, nel mettere in evidenza il dissesto della montagna ed il disagio delle sue popolazioni per chiedere al Parlamento adeguati interventi.

Onorevoli senatori, la Commissione ha lavorato con impegno costante, con onestà e lealtà di intenti e sarà contenta unitamente alla gente di montagna se vorrete confortare con vostro voto il disegno di legge. *(Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra).*

IL DISCORSO DEL MINISTRO NATALI

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto, non per un motivo formale, rivolgere il mio ringraziamento sincero e cordiale al senatore Mazzoli per la fatica a cui egli si è sottoposto, peraltro con tanta passione, con tanta fede e con tanta conoscenza dei problemi; così come desidero ringraziare gli onorevoli componenti della Commissione agricoltura del Senato per il lavoro veramente prezioso che essi hanno compiuto nell'elaborazione e nella modificazione di questo testo legislativo.

Credo in effetti che l'approvazione di questo provvedimento, dopo un *iter* certamente lungo e tormentato, abbia un valore e un'importanza politica e psicologica. Politica perché esso torna a sottolineare come la montagna e i suoi problemi, le sue necessità siano presenti alla nostra mente; siano, vorrei dire, una presa d'atto continua e permanente che è ormai insita nella nostra democrazia così come deve essere continuo e permanente l'impegno di tutto il paese a fare delle arce meno favorite il punto di riferimento di ogni azione, nella ricerca di un'armonia di sviluppo che deve caratterizzare ogni Paese che voglia dirsi civile.

Non a caso, del resto, è lo stesso articolo 44 della Carta costituzionale che sottolinea la necessità di una continua presenza pubblica a fianco delle popolazioni della montagna per assecondarne e sollecitarne lo sforzo di progresso economico e civile.

In questo senso credo che debba essere sempre presente alla nostra memoria ciò che autorevolmente venne detto discutendosi la prima legge organica della montagna, e cioè che i problemi dei territori montani sono problemi di civiltà che superano la montagna stessa.

Credo che queste parole, che noi oggi ribadiamo, vadano intese nel senso più lato. Sono problemi di civiltà tutti i problemi che nel nostro Paese riguardano le aree di maggiore difficoltà di sviluppo.

Anzi ritengo, in questo senso, di dover sottolineare il fatto che nell'impostazione stessa del nuovo programma nazionale si faccia un tutt'uno tra lo sviluppo economico generale ed il progresso del Mezzogiorno. Invertendo anzi ciò che prima dicevo, e riferendomi anche

all'intervento del senatore Indelli che ha parlato a lungo dei problemi della collina, penso che sia necessario fare un tutt'uno dello sviluppo economico generale e del progresso di tutte le aree e dei settori più depressi.

D'altra parte la discussione e approvazione di questa legge ha un valore anche psicologico perché conosciamo quale sia l'aspettativa delle popolazioni interessate che attendono appunto una presenza pubblica, una presenza della comunità nazionale su basi rinnovate, non già perché sia da sottovalutare quanto fino ad oggi è stato fatto, ma perché rientra nella logica stessa che linee e modi operativi, forme di espressione che erano giustificati in una certa realtà storica, in un certo momento del divenire civile del Paese, che erano anzi in quella realtà, in quel momento proiettati in avanti, debbano, con l'evolversi delle cose, essere aggiornati e talvolta profondamente rivisti. E questa, in definitiva, la sottolineatura che ci viene dalle popolazioni interessate, sia direttamente, sia per il tramite delle loro rappresentanze locali, sia per il tramite delle loro espressioni rappresentative, che del resto anche in questa sede hanno così larga e competente presenza.

È una sottolineatura, voglio dire, che deriva dall'autonoma consapevolezza della conseguita capacità e crescita di autodisciplina ed insieme della maturità del Paese, nonché delle nuove esigenze di sviluppo economico in un rinnovato quadro programmatico.

A questo punto, però, non è solo un fatto formale — che si collegherebbe alla tendenza insita in noi tutti a sottolineare e non riconoscere ciò che nel passato è stato realizzato —, ma è un fatto sostanziale ribadire ancora una volta ciò che ha significato la prima legge della montagna e ciò che hanno significato le leggi che successivamente ad essa si sono collegate. Non è che voglia in questa sede entrare in dettagli; ne accennai nella mia replica alla Camera, cui ha fatto riferimento in Commissione il sottosegretario Venturi; vi si sofferma la relazione Mazzoli ed oggi l'ha ricordato il senatore Segnana.

Ma è certo, comunque, che non possiamo disconoscere che se non si sono nel passato a noi più vicino — quando cioè si invertivano i modi stessi della vita del Paese — eccessivamente accentuate le distanze tra i territori della montagna e gli altri territori impegnati in un incalzante, travolgente sviluppo; se, anzi, i territori della montagna hanno potuto far fronte a certe esigenze che sono insieme di ristrutturazione e di progresso, per meglio e più idoneamente collocarsi nella nuova realtà economica del Paese, ciò è stato consentito da quella legge.

Certo, la forza stessa delle cose fa sì che a un certo grado di sviluppo alcuni territori trovino difficoltà a seguire i ritmi di altri territori e settori. Ma è anche certo, ripeto, che se oggi partiamo da una base diversa rispetto al passato, da una base anzi che si proietta già nel futuro, ebbene ciò si deve a quella legge, pur se dobbiamo prendere atto del mutare della realtà e farvi fronte attraverso uno

strumento normativo che regoli su basi nuove i modi, le linee e possibilmente i tempi del nuovo sviluppo.

Sappiamo a questo punto che il provvedimento all'esame presenta alcune carenze; esso forse non soddisfa pienamente, senatore Veronesi, la nostra volontà e le nostre intuizioni. Lo ha sottolineato per alcuni aspetti il relatore, senatore Mazzoli, che ha messo in evidenza come il provvedimento non sia e non possa essere né organico né armonico, anche se è un ponte non solo di rifinanziamento, ma anche di rinnovamento.

Evidentemente, il provvedimento presenta delle limitazioni nelle sue attuali dimensioni finanziarie, del resto più volte richiamate nel corso del dibattito del senatore Cuccu e dal senatore Benedetti. Ma, ancor più, questo è un provvedimento che anche dal punto di vista normativo si prospetta in una proiezione transitoria. Nella proiezione cioè, senatore Mazzoli, suggerita non solo dalla necessità di riflessione imposta dal completamento del quadro delle competenze regionali e dalla dimostrazione delle capacità di azione delle comunità montane ma anche, vorrei aggiungere, dall'esigenza di valutare la rispondenza stessa delle norme che oggi proponiamo agli obiettivi che si debbono perseguire.

Voglio dire che dovremo a suo tempo valutare l'esperienza applicativa che avremo avuto per definire se e come alcuni aspetti di queste norme andranno modificati.

Ciò nonostante, malgrado queste limitazioni e queste perplessità, credo che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare questo provvedimento nei suoi generali principi ispiratori perché, in ultima analisi, malgrado le perplessità cui prima facevo cenno ed altre alle quali accennerò brevemente al termine di questo mio intervento, credo che il nostro obiettivo debba essere non solo quello di avvicinare la montagna e la società che in essa opera ai redditi e ai modi di vita delle popolazioni delle pianure e delle città, ma anche quello di restituire, anche nel nuovo quadro economico e sociale, alla montagna il ruolo che ad essa compete di diritto, quello cioè di contribuire al comune progresso. E a questo proposito desidero dire che accetto l'articolo 16 nella nuova formulazione testé letta dal relatore. Aggiungo che le perplessità che questo articolo aveva sollevato in noi sono state ritenute valide dalla Commissione del Senato.

È un ruolo, dicevo, che la montagna deve rivendicare. Un ruolo, vorrei aggiungere, che deve rivendicare tutta l'agricoltura perché, senatore Benedetti, ricollegandomi a quanto dicevo in precedenza, dobbiamo considerare il progresso e il sostegno non solo delle aree, ma anche dei settori più difficili e deboli, non tanto come fini a se stessi, in una prospettiva di allineamento allo sviluppo generale, ma come strumenti di ampliamento generale della partecipazione delle diverse sfere economiche e sociali, delle diverse parti del corpo sociale a questo progresso; una partecipazione che non deve manifestarsi solo a livello della distribuzione dei redditi, ma che si deve manife-

stare a livello della formazione dei redditi stessi e della determinazione dei modi di questa formazione.

Questo è lo scopo fondamentale delle norme. Ed in questo senso vorrei sottolineare in modo particolare il ruolo che il provvedimento intende affidare alle comunità montane: un ruolo decisionale determinante per quanto riguarda la definizione delle linee di sviluppo dei diversi territori e per quanto riguarda la loro concretizzazione, in un quadro che vuole assicurare la presenza diretta e la piena valorizzazione delle volontà e delle capacità locali.

L'ho già detto in altra occasione: è questo forse per noi l'aspetto più qualificante del disegno di legge nella misura in cui, proprio attraverso questa attribuzione di iniziativa, si realizza una più diretta forma di partecipazione e si riconoscono le capacità di autogoverno delle popolazioni montane.

Ora però non dobbiamo certamente farci illusioni. Voglio ribadire qui, cioè, ciò che già dissi alla Camera dei deputati: che dobbiamo pur sempre mantenerci su un piano di estrema concretezza. Se facessimo diversamente, rischieremmo di fare anche politicamente cosa non giusta e non saggia. Dobbiamo cioè essere consapevoli che, se in alcune regioni già esistono le comunità montane (il senatore Mazzoli ha allargato questo concetto con l'inserimento di tipi particolari di queste comunità), anzi, vorrei aggiungere, già esistono da tempo delle tradizioni in ordine alla formazione e alla vita di queste comunità, dobbiamo però essere consapevoli che in altre zone montane questa tradizione non esiste e questa formazione è più lenta.

Sicché questa nuova dimensione attribuita alla comunità montana, che congloba e sintetizza la capacità degli enti locali che esistono in un determinato territorio, ci deve proporre impegni precisi e concreti di iniziativa e di realizzazione; li deve proporre a noi tutti, ai diversi livelli, nelle diverse regioni. Del resto in tutto il corso del dibattito su questo aspetto dei Comuni e degli altri enti locali chiamati a partecipare alla comunità montana più lungo ed approfondito è stato l'esame.

L'altro punto il cui valore vorrei richiamare riguarda i compiti affidati alla comunità montana nel quadro di una programmazione di sviluppo. Si tratta infatti, in questa maniera, di precisare e di realizzare le diverse possibilità di progresso economico e sociale delle diverse zone, sì che a queste indicazioni possa ispirarsi l'azione di quanti, enti pubblici e privati, intendono dare il loro contributo e il loro apporto nel valorizzare in misura concreta le risorse attuali e potenziali delle zone interessate. Ciò considerando il piano non già come un fatto autonomo e a sé stante, ma in un quadro coordinato con tutti gli altri atti di pianificazione, sì da giungere ad una visione unitaria di obiettivi e di azioni.

A questo proposito desidero sottolineare l'importanza che, nell'ambito di questi piani, debbono avere non solo i problemi di sviluppo economico e la realizzazione di più elevati modi di vita sociale, ma anche i problemi che riguardano la difesa e la ricostituzione delle

risorse naturali. Tale richiamo viene fatto non soltanto perché dare una risposta positiva a questi problemi significa anche realizzare — attraverso forme opportunamente organizzate di turismo, attraverso i diversi modi di utilizzazione di queste risorse — i presupposti per la formazione di nuovi posti di lavoro e di nuovi redditi, ma perché dare una risposta positiva significa esaltare quella capacità che prima richiamavo di contributo e di partecipazione delle zone montane a tutta la crescita economica, sociale e civile del Paese.

Credo che questa prospettiva, che deve ispirare l'azione delle comunità montane al livello dei piani di sviluppo economico e sociale, debba ispirare anche i piani di sviluppo urbanistico nella misura in cui gli uni e gli altri debbono entrare a costituire parte integrante di una prospettiva, che noi dobbiamo rendere reale, di programmazione territoriale che punti soprattutto su un ordine razionale nei modi di sviluppo dello spazio rurale.

Infine, vi è un altro aspetto sul quale mi vorrei soffermare. Desidero cioè sottolineare la funzione delle regioni in quanto punto di riferimento e di sintesi dei problemi che attengono allo sviluppo e alla programmazione locale, nel quadro più generale di tutte le esigenze regionali.

Certamente dobbiamo rilevare che, mentre il testo trasmesso dalla Camera si proponeva come una vera e propria legge-quadro per la materia — nella misura in cui da un lato sottolineava la funzione di determinazione e di attuazione della comunità montana, valorizzava dall'altro lato la funzione determinante delle regioni in quanto strumenti di coordinamento degli sviluppi territoriali e di espressione interpretatrice delle attese delle popolazioni e affidava infine allo Stato, al Parlamento nazionale e agli organi nazionali una funzione di coordinamento e di mediazione a livello programmatico nonché una competenza diretta in alcuni settori i cui interessi si diffondono in una proiezione interregionale e nazionale — noi non troviamo, nel testo all'esame, quest'ultimo riferimento.

Non possiamo, su un piano di estrema concretezza, non sottolineare questo fatto come elemento che accentua oggi quegli aspetti di incertezza cui prima facevo riferimento. La verità è infatti che, al di là di quelli che possono essere i nostri singoli convincimenti, al di là di quelle che possono essere alcune ispirazioni ed aspirazioni, il problema vero, il problema reale rimane pur sempre quello di assicurare efficienza e quindi coordinamento all'azione pubblica nella sua strutturazione operativa ai diversi livelli.

Per un senso di doverosa lealtà io debbo esprimere preoccupazioni per la formulazione del sesto comma dell'articolo 5, che credo non possa trovare applicazione stante l'attuale situazione delle norme di contabilità generale dello Stato; così come non posso non esprimere perplessità sulla eliminazione degli articoli 10 e 11 del testo approvato dalla Camera. So che questi problemi formano oggetto di disegni di legge di iniziativa parlamentare, ma forse sarebbe stato opportuno che, soprattutto ai fini finanziari immediati e in relazione

all'esigenza di sottolineare una volontà concreta di una politica di salvaguardia della natura, tali articoli fossero stati mantenuti.

Ho comunque creduto doveroso esprimere queste perplessità (ma dichiaro che noi non presenteremo emendamenti, visto l'orientamento della Commissione e dell'Assemblea del Senato) anche se esse nulla tolgono alla nostra consapevolezza in ordine al significato che assume questa attribuzione alle popolazioni della montagna, agli enti e agli istituti locali e territoriali, di responsabilità e di competenza.

Perché, al di là di tutto, noi riteniamo — ed è questo il significato del provvedimento — che le popolazioni della montagna debbano trovare soprattutto in se stesse, nella loro volontà, nel loro spirito associativo e comunitario la spinta per proseguire sulla strada del progresso.

A queste popolazioni, al loro generoso operare, ai tecnici, agli operatori economici, a tutti gli amministratori premurosi ed instancabili della montagna italiana la comunità nazionale intende quindi oggi essere vicina.

È questa la strada per raggiungere le prospettive che abbiamo di fronte e conservare al Paese quell'immensa ricchezza costituita dalle tradizioni di umanità e civiltà di cui i territori montani sono custodi e le popolazioni della montagna autentiche interpreti. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

LA PRIMA VOTAZIONE AL SENATO

PRESIDENTE. Avverte che si passerà all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

(Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 11).

VERONESI. Illustra il seguente emendamento da lui presentato all'articolo 12:

Al primo comma, dopo le parole: « accorpamento di proprietà », inserire le altre: « a conduzione silvo-pastorale nonchè ».
12.1

Premesso che a causa di altri impegni non gli è stato possibile partecipare all'odierna seduta della Commissione agricoltura nel corso della quale sembra che da parte di senatori del Partito comunista sia stata posta una specie di veto sul suo emendamento e dopo aver espresso la sua deplorazione per tale modo di procedere, afferma che, se si intendono realmente incrementare le produzioni silvio-pastorali, è necessario che il Governo chiarisca quali sono le aziende che possono operare per realizzare tali obiettivi. Appunto perchè tale chiarimento avvenga è necessario, a suo avviso, che il rappresentante del Governo ed il relatore esprimano un parere motivato e dettagliato sul suo emendamento. *(Richiami del Presidente; repliche del senatore Veronesi).*

MAZZOLI, *relatore*. Dopo avere ricordato di essersi dichiarato favorevole, in sede di Commissione, all'emendamento 12.1, fa presente che l'accordo intervenuto fra i Gruppi politici per non apportare modifiche — salvo che all'articolo 16 — al testo approvato in sede redigente costituisce un ostacolo a suo avviso insuperabile nell'attuale sede. *(Commenti del senatore Veronesi).*

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ricordata anzitutto la larga intesa fra i Gruppi politici, cui si è anche riferito il relatore, per una sollecita approvazione del provvedimento, dà atto al senatore Veronesi di essersi riservato di presentare un emendamento

all'articolo 12 e, dopo aver riconosciuto che i problemi da lui sollevati hanno una loro validità, invita il senatore medesimo a ritirare l'emendamento in questione tenendo conto sia della relativa rilevanza che esso presenta nell'economia dell'articolo 12, sia delle disposizioni contenute nell'ultimo comma di detto articolo.

VERONESI. Ritira l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Pone separatamente ai voti gli articoli 12, 13 e 14. *(Sono approvati).*

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 15.

Ricorda che la Commissione ha presentato l'emendamento 15.1, già illustrato dal relatore, tendente a sostituire, al penultimo comma, la cifra: « 36,055 » con l'altra: « 36 », e, conseguentemente, la cifra « 35,055 » con l'altra: « 35 ».

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* È favorevole.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'emendamento 15.1. *(È approvato).*

BENEDETTI. Dichiaro che il Gruppo comunista, per i motivi già espressi in sede di discussione generale, si asterrà nella votazione sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Pone in votazione l'articolo 15 nel testo emendato. *(È approvato).*

Avverte che si passerà all'esame dell'articolo 16.

Ricorda che la Commissione ha presentato l'emendamento 16.1 tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

« Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ».

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* È favorevole all'emendamento.

LUSOLI. Prendendo la parola per dichiarazione di voto, dopo aver rilevato che la sua parte politica, pur comprendendo che l'originaria formulazione dell'articolo 16 poteva dar luogo a perplessità, critica il modo in cui il Governo ha manifestato le perplessità in questione, fa presente che resta intatta la validità dell'obiettivo sostanziale che la Commissione si proponeva con l'articolo 16, e cioè impedire che alla

montagna fossero destinate, come per il passato, soltanto le briciole del reddito nazionale.

Nel criticare che il Governo, di fronte all'unanime richiesta di maggiori stanziamenti, abbia mantenuto una rigida posizione negativa, dichiara che il Gruppo comunista, che ha contribuito fattivamente all'elaborazione del nuovo testo dell'articolo 16, esprimerà voto favorevole su di esso e, mentre ne rileva il significato positivo per uno sviluppo democratico dell'economia montana, si impegna a operare perchè le sue disposizioni siano rigorosamente attuate nella sostanza. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

CUCCU. Dichiara che il Gruppo del PSIUP si asterrà nella votazione sull'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'emendamento 16.1, sostitutivo dell'articolo 16.

(E approvato).

Mette separatamente ai voti gli articoli 17, 18 e 19.

(Sono approvati).

BRUGGER (SVP). Prendendo la parola per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso, annuncia che voterà a favore, esprimendo l'augurio che esso possa concludere il suo lungo e laborioso iter ottenendo al più presto il definitivo consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Si sofferma, a questo punto, sul significato positivo delle modifiche apportate dal Senato per consentire un'immediata applicazione del provvedimento e una sua operatività a vantaggio non soltanto dei contadini di montagna ma di tutta la popolazione delle zone montane, e conclude infine — dopo aver manifestato ampia fiducia nei buoni esiti delle comunità montane — rivolgendo un particolare ringraziamento al Presidente della Commissione agricoltura e al relatore per l'impegno con cui hanno operato al fine di superare i contrasti cui l'esame del disegno di legge aveva dato luogo.

DEL PACE. Prendendo la parola per dichiarazione di voto a nome del Gruppo comunista, fa presente anzitutto come in questi anni si sia avuto un processo di maturazione dei problemi della montagna che, contraddicendo l'impostazione accentratrice delle precedenti leggi, ha reso tutti avvertiti dell'esigenza di qualificare gli interventi nelle zone montane con una radicale programmazione di base, di non spezzettare gli interventi medesimi in mille rivoli ma di destinarli globalmente agli enti erogatori, atti ad individuare volta a volta le destinazioni più opportune, di far sì che gli investimenti programmati fossero elaborati a contatto con la gente della montagna ed attuati dalla mano pubblica, di inserire la montagna — al di là delle leggi speciali — nel tessuto dell'economia nazionale.

Ora, la sua parte politica, pur prendendo atto con soddisfazione della consapevolezza che il Parlamento, e particolarmente la Commissione agricoltura del Senato, ha mostrato di queste nuove esigenze, non può non rilevare che esse non sono state coerentemente soddisfatte sino in fondo. Per questo i comunisti si asterranno nella votazione sul disegno di legge, sottolineando che tale astensione vuol significare il loro fermo impegno a portare avanti gli elementi positivi che il provvedimento contiene. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BARDI. Annuncia che il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge, il quale mira a rendere concretamente attuabile il disposto del secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione. Nel rilevare quindi che le norme in discussione interessano una parte notevole del territorio nazionale ed accolgono, superando la tradizionale prassi dell'adozione di provvedimenti discontinui, il principio dell'intervento organico nelle zone montane sulla base degli indirizzi suggeriti dalle stesse popolazioni ivi residenti, afferma che attraverso le varie misure previste dal disegno di legge sarà possibile attuare, con la diretta partecipazione della popolazione, una nuova politica per la montagna ed avviarne a soluzione i problemi.

Dopo avere fatto presente che oggi viene riconosciuto che il progresso del Paese non può essere raggiunto attraverso la concentrazione delle attività economiche in taluni poli di sviluppo, bensì mediante l'evoluzione armonica ed equilibrata di tutto il territorio nazionale, conclude rivelando che il disegno di legge in discussione, pur non risolvendo tutti i problemi del settore montano, rappresenta certamente un fatto positivo perché finalmente considera le popolazioni montane come le protagoniste vere dei problemi della montagna. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

CUCCU. Afferma anzitutto di essere sostanzialmente soddisfatto per la celerità con cui si è pervenuti alla votazione finale sul provvedimento in discussione.

Presidenza del Vice Presidente Spataro

(*Segue CUCCU*). Rilevato poi che, mentre giustamente non è stato accettato l'emendamento proposto dal senatore Veronesi, l'emendamento sostenuto dalla Commissione per l'articolo 15 è da ritenere opportuno, afferma che in definitiva il provvedimento in esame segna un passo in avanti nella legislazione in favore della montagna anche se lo stanziamento di 116 miliardi da erogare in tre anni non è da considerare adeguato alle necessità. Per tale motivo, pertanto, pur riconoscendo che un nuovo corso è iniziato nella politica della montagna, e dopo aver auspicato che si apra una nuova prospettiva per la classe imprenditoriale agricola diretta, conclude dichiarando che il suo Gruppo si asterrà dal voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TRABUCCHI. Il Gruppo della democrazia cristiana ha partecipato così lungamente e così attivamente sia in sede di Sottocommissione,

sia in sede di Commissione, sia anche per quello che se ne è discusso qui in Aula alla preparazione di questo disegno di legge che non ci sarebbe neppure bisogno di una dichiarazione per chiarire che esso è completamente favorevole all'accoglimento dei principi e all'approvazione del testo. Il Gruppo della democrazia cristiana darà quindi il suo voto, cosciente che in questo disegno di legge non c'è ancora evidentemente tutto quello che si può domandare per le zone montane del territorio italiano. Troppe sono le zone montane, troppo diverse sono le situazioni dell'una e dell'altra regione, perché un solo provvedimento soddisfi tutti i bisogni. Il vero riassetto delle economie della montagna potrà aversi soltanto quando saranno funzionanti le regioni, non soltanto isolatamente, ma in collaborazione e collegamento tra loro e con quella che dovrà sempre rimanere opera di competenza del Governo centrale.

Le popolazioni montane hanno certamente molto da aspettarsi dall'opera nostra. Noi siamo infatti coscienti che l'evoluzione dell'economia porta necessariamente anche alla modificazione della situazione economica di popolazioni che altre volte e in altri tempi erano chiuse quasi in mercati isolati e distaccati gli uni dagli altri. Oggi, venendo a contatto con tutta la rimanente popolazione italiana, queste popolazioni vengono a risentire di squilibri che sono sì antichi, ma che oggi si appalesano nel contatto quotidiano, negli scambi continui in forma molto più sensibile. Dobbiamo dire che anche le recenti e non recenti dolorose esperienze della mancata cura delle zone montane hanno fatto capire poi come sia nell'interesse dello Stato nella sua integrità far sì che le popolazioni montane persistano a rimanere nei territori che purtroppo potrebbero essere spinte ad abbandonare, persistano a rimanervi, nella loro funzione di vigili sentinelle, non dico già di sentinelle con significato bellico o nazionalistico, ma di sentinelle per la difesa del suolo e dei suoi abitanti contro il continuo lavoro demolitore degli elementi metereologici, movimenti che in montagna hanno origine ma poi si riversano minacciosi e apportatori di rovine e di sciagure nella pianura.

Solo una costante presenza delle popolazioni montane, una costante loro attività di vigilanza in fraterna collaborazione con il Corpo delle foreste, con gli organi del Ministero dell'agricoltura, con quelli che saranno gli organi delle regioni, potrà dar corpo ed efficienza a quella vigilanza continua e quella protezione di immediato intervento che si richiede a salvaguardia delle restanti parti del territorio nazionale.

Indubbiamente questa legge porta a questo proposito elementi buoni e validi, facendo sì che si abbiano a soddisfare le inveterate aspirazioni dei nostri montanari per il riconoscimento di quelle comunità che possiamo dire rappresentino il giusto punto di connessione e collegamento tra il comune che in montagna ha ancora grandissima rilevanza (dato che nel comune si sintetizzano tradizioni secolari) e le opere necessarie che trascendono il territorio e le possibilità realizzatrici del comune sia dal punto di vista della possibilità

di spesa, sia da quello della capacità di organizzazione, sia da quello della necessità di collaborazione.

La comunità montana è da noi salutata dunque come un'istituzione che non sacrifica l'autonomia delle genti montane sul loro territorio, ma fa sì che, attraverso una azione più forte, più potente e più coordinata, le genti locali abbiano la possibilità di realizzare quegli scopi e quelle finalità che altrimenti difficilmente potrebbero raggiungere.

Non possiamo non ricordare inoltre che se gli stanziamenti previsti da questo provvedimento sono sempre pochi per chi ha tanto bisogno, essi rappresentano tuttavia un grosso sacrificio che il bilancio dello Stato si accinge a fare in favore della montagna, delle popolazioni montane, delle culture forestali e montane. Tale sacrificio, come diceva prima, non è fatto però solo a favore dei territori montani, ma è destinato anche alla realizzazione di quell'equilibrio geopolitico che, sia dal punto di vista territoriale che da quello economico, è indiscutibile esigenza di una politica programmata per la realizzazione del progresso generale.

Ecco perché, oltre alle ragioni evidenziate così ampiamente in sede di discussione del provvedimento, soprattutto in Commissione, riteniamo di segnalare il fatto della relativa approvazione come un notevole passo avanti nella tutela dei territori montani, tutela vista in un significato moderno, in un significato economicamente valido, nella previsione di un'evoluzione futura e non semplicemente come riparazione di deficienze passate. Salutiamo l'approvazione di questa legge anche come una promessa di proseguimento di un'opera valida e viva affinché le nostre zone montane non possano diventare esclusivamente zone turistiche o agricole ma acquistino un'importanza economica complessiva ed unitaria in modo che le popolazioni non abbiano ad abbandonare intempestivamente il proprio insediamento — diciamo così — con rancore ma possono continuare ad abitare le loro terre con la certezza di un migliore futuro e con la sicurezza di poter far conto costantemente dell'apprezzamento e dell'aiuto di quelle popolazioni situate in territori più fortunati dove sussiste una possibilità di sviluppo che nei territori montani non può essere realizzato.

Il Gruppo della democrazia cristiana, ripeto, è fiero di aver collaborato alla stesura e alla discussione di questo disegno di legge ed è lieto perciò di poter dare il proprio voto con fiducia sia nell'opera del Governo, sia nella volontà del Parlamento, sia nell'opera delle regioni che si apprestano a prendere conoscenza di questi problemi e a risolverli con aderenza costante alle necessità reali. *(Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

IL VOTO DELLA CAMERA

COMMISSIONE AGRICOLTURA (XI) IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 novembre 1971, ore 10. - Presidenza del Presidente Truzzi.

— Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Venturi.

Disegno di legge: *Nuove norme per lo sviluppo della montagna (Modificato dal Senato) (1675-944-1176-B).*

Il relatore Della Briotta esprime un apprezzamento positivo sul lavoro del Senato che ha ulteriormente elaborato e precisato il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera, nella linea tracciata da quest'ultima. Le più significative modificazioni introdotte al Senato possono essere così sintetizzate: il provvedimento assume in modo più rigoroso l'aspetto di una legge-quadro; alle regioni sono attribuiti maggiori poteri; il finanziamento è articolato in due fondi globali, uno da ripartire tra le regioni e l'altro di competenza del Ministero dell'agricoltura; sono stati meglio precisati i concetti di comunione familiare e di carta tecnica della montagna. Tali innovazioni mantengono inalterata la struttura del progetto di legge e le comunità montane rimangono il perno di tutto lo sviluppo sociale ed economico della montagna italiana. Il problema dei consorzi di bonifica è stato visto dal Senato da una angolazione diversa; infatti nel nuovo testo non si parla di proposito di tali consorzi e si lascia alle regioni la facoltà di decidere sul loro mantenimento e sulla loro utilizzazione. Concludendo ritiene che il provvedimento vada incontro alle esigenze della gente di montagna e debba pertanto essere approvato subito, senza modifiche.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Mengozzi rileva che la legge è molto attesa e riveste una particolare importanza in quanto alla fine dell'anno verranno meno tutti gli interventi previsti dalla vigente legislazione a favore delle zone montane e con il 1° gennaio le regioni eserciteranno concretamente la loro potestà normativa in materia. Pur esprimendo un apprezzamento positivo sulle modifiche introdotte dal Senato, ritiene che sussistano alcuni inconvenienti, per esempio all'articolo 4. Il testo della Camera era preferibile in quanto si ammetteva la possibilità che delle comunità montane facessero parte non soltanto i comuni ma anche altri enti. Il Senato invece ha rigorosamente limitato ai comuni la partecipazione alle comunità stesse, che sono considerate anche enti di esecuzione e di attuazione di piani e programmi. Tuttavia la sorte dei consorzi di bonifica non è decisa da questo provvedimento ma rimane subordinata alle scelte che verranno fatte a seguito dell'approvazione dei decreti delegati. Altri inconvenienti sono legati alla nuova formulazione dell'articolo 15, concernente le autorizzazioni di spesa, e alla anomala dizione dell'articolo 3, in cui si dice che le eventuali variazioni di clas-

sifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni; si tratta di una inesattezza costituzionale, in quanto l'iniziativa legislativa è già prevista nella Costituzione e non può essere diversamente disciplinata con legge ordinaria. Auspica infine che si possano concordare alcuni emendamenti da approvare subito in modo che il provvedimento possa essere definitivamente varato anche dal Senato prima di imminenti note scadenze costituzionali.

Il deputato Lizzero ritiene il testo del Senato migliore di quello della Camera, in quanto vi è un maggior rispetto per le autonomie regionali e locali e si caratterizza più democraticamente la comunità montana, di cui possono essere membri solo i comuni (e con ciò si è accolta una indicazione avanzata dalle sinistre sin dal primo momento). Il provvedimento non è esente da alcuni difetti che riguardano principalmente le autonomie e l'articolazione democratica in generale della vita sulle montagne. Ciò malgrado, esso deve essere approvato subito nella attuale formulazione; ulteriori esigenze possono essere fatte valere con la presentazione di ordini del giorno, senza presentare emendamenti che inevitabilmente ritarderebbero il definitivo varo di una legge molto attesa.

Il deputato Avolio, pur non essendo interamente soddisfatto del provvedimento, riconosce che esso presenta aspetti positivi. L'innovazione più significativa introdotta al Senato riguarda l'articolo 4, in cui si valorizza al massimo la comunità montana come perno di tutto lo sviluppo sociale ed economico. Si accentua inoltre il carattere di legge cornice, lasciando alle regioni il compito di ulteriori interventi e precisazioni, tra cui quelle concernenti i rapporti tra la comunità montana ed altri enti. Non presenterà emendamenti per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Cassandro ritiene che le sostanziali modifiche apportate dal Senato all'articolo 4 sollevino serie perplessità. Sono scomparsi i consorzi di bonifica quali membri della comunità montana e per questo fatto hanno protestato tra gli altri, tutti i dipendenti dei consorzi stessi. Per eliminare questi inconvenienti è opportuno rivedere alcuni punti del testo del Senato.

Il deputato Colleselli esprime un giudizio positivo sul nuovo testo che potrà essere perfezionato attraverso le esperienze delle comunità montane. Bisogna però notare che mentre l'arco alpino è in grado di recepire ed applicare subito le innovazioni introdotte dal progetto di legge, non altrettanto può dirsi per l'arco appenninico dove si rivela ancora utile la presenza dei consorzi di bonifica. Dopo aver espresso alcuni rilievi alla formulazione degli articoli 3 e 15, sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento con opportuni emendamenti.

Il deputato Prearo deplora che il Senato abbia tolto qualsiasi riferimento ai consorzi di bonifica che nel nord d'Italia hanno sempre operato utilmente, realizzando opere e preparando personale scelto. Pur rendendosi conto dell'urgenza della legge, ritiene utile apportare alcune modifiche.

Il deputato De Leonardis ritiene opportuna la presenza dei consorzi di bonifica in seno alle comunità montane, a disposizione delle quali essi possono mettere attrezzature ed esperienza. Esprime quindi il timore che la nuova configurazione data dal Senato alle comunità montane provochi lo sperpero di finanziamenti per la creazione di nuovi uffici a carattere esecutivo.

Per il deputato Speranza è necessario conciliare l'urgenza dell'approvazione con uno sforzo di miglioramento soprattutto dell'articolo 4, prevedendo che in seno alle comunità montane siano ammessi i rappresentanti dei consorzi di bonifica, dove esistono. Il deputato Avolio, interrompendo, rileva che non si può riaprire ora tutto il discorso sui consorzi di bonifica. Proseguendo, il deputato Speranza ritiene che se si intende sopprimere tali consorzi lo si deve dire chiaramente e non fare una legge che si possa prestare ad interpretazioni divergenti.

Il deputato Ceruti rileva che il testo a suo tempo approvato dalla Camera, insieme con significative innovazioni, si preoccupava giustamente di salvaguardare la partecipazione, l'esperienza e la collaborazione di vari organismi da tempo operanti in montagna ed in particolare dei consorzi di bonifica. Si accoglievano con ciò le indicazioni contenute in importanti documenti programmatici e legislativi ed una prova se ne aveva nella reazione favorevole di tutte le forze interessate operanti in montagna e praticamente della maggioranza delle espressioni politiche del paese. Il Senato ha apportato modifiche che sollevano preoccupazioni di ordine politico e pratico. In primo luogo, si lascia alle regioni un'ampia facoltà di legiferare in materia di statuti delle comunità (che saranno costituite dalle sole amministrazioni locali), sull'articolazione e composizione degli organi amministrativi, sulla preparazione dei piani zonal e dei programmi annuali e sui rapporti che dovranno intercorrere con altri enti operanti sul territorio montano. In secondo luogo, viene tolta la possibilità alle comunità e ai consorzi di bonifica di usufruire di contributi per spese di funzionamento, lasciando però alle comunità stesse la facoltà di usufruire di personale messo a disposizione dalle regioni e dalle province. Infine viene escluso ogni diretto finanziamento per le opere pubbliche di bonifica montana. Le conseguenze di tali innovazioni sono facilmente prevedibili. Tra l'altro, le regioni seguiranno criteri diversi nella formulazione ed approvazione degli statuti delle comunità montane, a seconda del loro colore politico. Si avranno così tante comunità con diverse fisionomie operanti nel territorio montano nazionale a seconda delle regioni a cui appartengono. Ritiene inoltre che le innovazioni apportate dal Senato rendano difficili i rapporti tra comunità ed altri enti, provochino una ingiustificata dispersione di forze tecniche e specialistiche già bene organizzate e un inevitabile arresto nell'esecuzione delle opere di bonifica. Su questi e su altri punti è opportuno modificare il testo del Senato.

Il deputato Bortot teme che le proposte di modifica suggerite da alcuni esponenti della maggioranza siano un tentativo per rinviare un provvedimento che è invece molto atteso. Ricorda che la gente

della montagna reclama perché quasi ogni giorno si aprono nuovi uffici e si complicano le procedure. I vari enti oggi esistenti, ivi inclusi i consorzi di bonifica, vanno sciolti e tutto il potere va concentrato nella comunità montana. Esprime un giudizio positivo sul testo del Senato, pur criticando che esso abbia tolto alle minoranze la possibilità di entrare a far parte delle giunte delle comunità.

Il deputato Traversa è contro l'abolizione dei consorzi di bonifica. Il consorzio della sua provincia, tra gli altri, ha dato ottimi risultati e non si vede perché non debba continuare a funzionare in avvenire.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Nella stessa giornata del 10 novembre si è svolto il seguente dibattito alla Commissione affari costituzionali, sotto la presidenza del Presidente on. Bucciarelli Ducci, presente il Sottosegretario all'interno on. Mariani.

Il relatore Galloni si sofferma sulle modifiche introdotte dal Senato sotto il profilo della conformità costituzionale ed osserva come vi sia un punto fondamentale e sostanziale ed altri di carattere marginale o prevalentemente formale.

Sul primo aspetto rileva che il secondo comma dell'articolo 3, nel testo approvato dal Senato, compromette irrimediabilmente il principio secondo cui la classificazione dei territori montani è di competenza regionale, alla stregua dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto affida a leggi statali, da assumere con esclusiva iniziativa delle regioni, tale compito; a suo avviso, non vi è dubbio che le leggi di classifica non possono essere in alcun modo qualificate come leggi di principio. Tanto più grave appare tale soluzione ove si consideri che i decreti delegati sul trasferimento delle funzioni alle regioni potranno prevedere una competenza amministrativa delle stesse in merito ai comprensori di bonifica di secondo grado, mentre, poi, per i comprensori di bonifica montana si verrebbe a stabilire addirittura una riserva di legge statale.

Ritiene, quindi, indispensabile o attestarsi sulla formulazione approvata dalla Camera oppure riferirsi esplicitamente a leggi regionali.

Per quanto riguarda altri punti formali, ove cioè sono usate dizioni improprie più che palesemente incostituzionali, osserva che espressioni come « la regione è tenuta », di cui all'articolo 4, debbono essere sostituite con altre come « la regione è competente », anche perché scarsi effetti avrebbero sul piano giuridico, atteso che non è prospettabile, in materia, un intervento legislativo statale sostitutivo di quello regionale; altresì impropria è da ritenere la dizione « le regioni sono autorizzate », di cui al primo comma dell'articolo 9, in quanto le regioni, anche sulla base della legge finanziaria, hanno competenza in materia di demanio forestale.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche formulate dal relatore.

IL VOTO

La conclusione del dibattito e il voto si sono avuti nella seduta della Commissione agricoltura del 18 novembre.

Giovedì 18 novembre 1971, ore 10,30 - Presidenza del Presidente Truzzi.

— Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

Disegno e proposte di legge: *Nuove norme per lo sviluppo della montagna* (1675-944-1176-B) (Modificato dal Senato).

Il relatore Della Briotta, replicando agli oratori, rileva che il testo approvato dal Senato è migliore di quello varato dalla Camera, pur se di quest'ultimo sono stati mantenuti l'impostazione ed i principi fondamentali. Il provvedimento dà un nuovo assetto alla montagna con la creazione delle comunità montane e con il riconoscimento alle regioni di precisi poteri di intervento e consente inoltre il recupero democratico della gestione degli interventi pubblici attraverso gli enti locali. Si ribadisce inoltre che i problemi della montagna non possono essere considerati settorialmente ma nella loro globalità. Ricorda che la Commissione affari costituzionali ha suggerito di introdurre al testo del Senato alcune modifiche che non gli sembrano opportune; tali proposte di modifica potrebbero essere articolate in un ordine del giorno. A suo avviso la nuova legge va approvata nel testo modificato dal Senato senza ulteriori aggiunte che ne ritarderebbero il varo con negative conseguenze per la montagna italiana.

Il Sottosegretario Venturi sarebbe disposto ad accettare il testo del Senato qualora la Commissione fosse dell'avviso di non modificarlo; ma se tale volontà non c'è, il Governo ha due modifiche da suggerire al fine di consentire che i piani che vengono trasmessi dalle comunità montane alle regioni siano anche inviati al Ministero dell'agricoltura per vedere se siano o no in armonia con il piano nazionale. Circa il problema dei consorzi di bonifica, sottolinea che la lettera delle norme approvate dal Senato non comporta automaticamente la soppressione di tali enti. Esprime infine le sue riserve sull'opportunità della soppressione decisa al Senato dell'articolo che stanziava 5 miliardi per gli incendi boschivi.

Il Presidente, a norma dell'articolo 93, terzo comma, del Regolamento della Camera, ricorda che qualora la Commissione agricoltura non intenda accogliere i suggerimenti della Commissione affari costituzionali, dovrebbe sospendere la discussione e chiedere alla Commissione interessata la conferma o meno di quei suggerimenti. Qualora il contrasto tra le due Commissioni perdurasse anche dopo questa seconda fase il provvedimento sarebbe rimesso all'Assemblea. I deputati De Leonardis, Mengozzi, Terraroli e Lizzero si dichiarano fa-

vorevoli ad accogliere i suggerimenti contenuti nel parere della Commissione affari costituzionali.

Si passa all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Accantonato l'articolo 1, la Commissione approva le modifiche del Senato all'articolo 2 e passa all'articolo 3. Il deputato Mengozzi dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo del secondo comma, per il quale il relatore si rimette alla Commissione, mentre il Governo esprime parere favorevole. Con tale emendamento si tiene conto delle obiezioni della Commissione affari costituzionali. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 3 così modificato che risulta dal seguente tenore:

ART. 3. (*Classifica e ripartizione dei territori montani*) - I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i comuni interessati.

Si passa all'articolo 4. Il deputato Mengozzi dà ragione di quattro suoi emendamenti, con alcuni dei quali si tiene conto del parere della I Commissione: con il primo propone che alla comunità montana possano aderire altri enti pubblici operanti nella zona: con il secondo di sostituire l'espressione « dei consigli comunali » con l'altra « di ciascun consiglio comunale »: con il terzo di sostituire le parole « sarà tenuta » con le altre « è competente »; con il quarto di prevedere oltre alle regioni e alle province anche i comuni tra gli enti che possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale. Illustra poi un emendamento Colleselli, di cui è confirmatario, che intende sostituire la parola « dovranno » con l'altra « potranno », e un emendamento Speranza, di cui anche è confirmatario, sostitutivo del punto 6) del quarto comma.

Il relatore è contrario al primo emendamento Mengozzi e favorevole agli altri; il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti. Per dichiarazione di voto sul primo emendamento Mengozzi, i deputati Scutari, Avolio e Lepre sono contrari; il deputato Colleselli propone di ritirare l'emendamento e di sostituirlo con un ordine del giorno che ne accolga la sostanza, che sia firmato ed approvato da tutti i grup-

pi; il deputato Speranza aderisce a quest'ultimo suggerimento ritenendo però un errore che non si difendano adeguatamente nella legge i consorzi di bonifica; i deputati Cristofori e Prearo si associano alla proposta Colleselli. Il Presidente, per consentire la stesura dell'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,30).

Alla ripresa, il deputato Mengozzi ritira il suo primo emendamento, mentre il deputato Colleselli annuncia che è stato raggiunto un accordo sull'ordine del giorno, al quale il solo rappresentante liberale dichiara di non associarsi. Il deputato Avolio tiene a precisare, dal canto suo, che l'adesione del gruppo del PSIUP all'ordine del giorno è stata decisa unicamente nell'intento di sbloccare la situazione, ma rimane fermo il giudizio critico e negativo sui consorzi di bonifica, organismi di carattere privatistico che non possono essere, a suo avviso, destinatari di funzioni pubbliche in agricoltura.

La Commissione approva tutti gli emendamenti, escluso il primo già ritirato, e l'articolo 4 che risulta così modificato:

ART. 4. (*Comunità montane*). - In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre è competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zionali;

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del

comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Si torna all'articolo 1. Il Sottosegretario Venturi dà ragione di un comma aggiuntivo del Governo con cui propone che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario è esercitata dal Ministero dell'agricoltura di concerto con quello del bilancio. Il Sottosegretario precisa che tale emendamento è strettamente collegato con un altro presentato dal Governo all'articolo 5, con l'intento di far salve le attribuzioni dello Stato nelle materie che saranno trasferite alle regioni, in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 281 del 1970. Dopo interventi critici dei deputati Terraroli, Avolio e Mengozzi, il Sottosegretario ritira ambedue gli emendamenti. L'articolo 1 è quindi approvato nel testo modificato dal Senato e si passa all'articolo 5. Il deputato Ciaffi dà ragione di un suo emendamento sostitutivo al sesto comma, accettato dal relatore e dal Governo. Per dichiarazione di voto il deputato Terraroli dichiara di essere favorevole solo perché l'emendamento esplicita un principio già presente nel testo.

La Commissione approva l'emendamento Ciaffi e l'articolo 5, il cui sesto comma risulta così modificato:

« I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali ».

La Commissione approva poi le modifiche del Senato agli articoli 6, 7 e 8. All'articolo 9, il deputato Mengozzi dà ragione di un suo emendamento al primo comma che sostituisce le parole « le regioni », con le altre « oltre alle regioni ». Relatore e Governo sono favorevoli. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 9, il cui primo comma risulta così modificato:

« Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ».

La Commissione approva quindi le modifiche del Senato agli articoli 10, 11 e 12 e passa all'articolo 13.

I deputati Mengozzi e Lepre danno ragione di due emendamenti formali al primo e all'ultimo comma che, accettati dal relatore e dal

Governo, sono approvati insieme con l'articolo 13 che risulta così modificato:

ART. 13. (*Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord*). - I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

La Commissione approva infine le modifiche del Senato agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ultimo del provvedimento.

Si passa agli ordini del giorno. Il Governo accoglie un ordine del giorno firmato dai deputati Colleselli, Della Briotta, Lizzero e Avolio e concordato al momento del ritiro del primo emendamento Mengozzi all'articolo 4, nel seguente testo:

LA XI COMMISSIONE AGRICOLTURA E FORESTE

— considerato che l'esigenza dell'unità territoriale di base è particolarmente sentita in montagna dove le componenti dello sviluppo sono tra di loro collegate e dove è indispensabile, ormai, che ogni intervento venga ad operare in modo armonico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane, tenendo conto delle interrelazioni strettamente ricorrenti tra i vari settori suscettibili di sviluppo;

— considerato altresì che tale esigenza si può raggiungere soltanto attraverso l'istituto generalizzato della « Comunità montana », previsto dalla nuova legge per la montagna, e sulla base di piani di sviluppo zonale a carattere globale;

— ritenuto che la Comunità montana debba intendersi come una struttura idonea a coordinare, stimolare, valorizzare ogni forza positiva che agisce in montagna;

— considera essenziale che, a tali fini, si riuniscano nel seno della Comunità gli Enti che già operano nel territorio, in modo da divenire, per i settori di competenza di ciascuno, gli strumenti operativi della Comunità stessa;

— giudica infine essenziale che alle Comunità montane e gli altri Enti siano assicurati i mezzi finanziari per le spese di funzionamento, onde evitare aggravii di oneri alle popolazioni montane

invita il Governo

a tener conto nella sua azione amministrativa della presenza e della efficace attività svolta nel passato e anche attualmente dai consorzi di bonifica montana e dai consorzi forestali e ad operare affinché nelle costituende Comunità Montane siano stabiliti rapporti di effettiva collaborazione con detti consorzi in modo che possano continuare la loro attività assicurando il personale attualmente impiegato che il patrimonio amministrativo e tecnico frutto di anni di lavoro e di esperienza sia pienamente utilizzato ai fini dello sviluppo dell'economia montana.

Posto in votazione il documento è approvato.

Il Sottosegretario Venturi accetta poi come raccomandazione un ordine del giorno Colleselli ed altri, nel seguente testo:

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione Agricoltura e Foreste della Camera, mentre approva la nuova legge per la montagna

— considerate le numerose opere pubbliche di bonifica montana in corso di esecuzione e che necessitano di finanziamenti per essere completate, pur nella prospettiva di una revisione dell'intera materia della bonifica con l'emanazione dei decreti delegati;

— impegna il Ministro dell'Agricoltura ad erogare il fondo di 28 miliardi di cui all'articolo 15, punto 2) destinandolo prevalentemente per il completamento e la esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica montana e di incrementare l'aliquota di spese generale a disposizione degli enti concessionari.

Per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento, il deputato Lizzero annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il provvedimento, con le modifiche sopra indicate, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

(La seduta termina alle 12,45).

IL VOTO FINALE DEL SENATO

Presidenza del Presidente

ROSSI DORIA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi. La seduta ha inizio alle ore 10,10.

« Nuove norme per lo sviluppo della montagna » (1707-B), *approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.*

(Discussione e approvazione).

La Commissione Agricoltura (9ª) del Senato si è riunita, in sede deliberante giovedì 25 novembre 1971.

Il senatore Mazzoli, relatore alla Commissione, illustra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, sottolineando come esse non incidano sostanzialmente sull'impostazione delle norme sulla *ratio legis* del provvedimento, in gran parte trattandosi di correzioni solo formali. L'oratore si sofferma, in particolare, sull'emendamento al secondo comma dell'articolo 3, derivante dall'impostazione che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha dato al problema, considerando la legge circoscritta ai problemi dell'agricoltura, senza valutare adeguatamente che, in realtà, si tratta di una legge-quadro di carattere istituzionale. Rileva altresì che la classificazione dei territori montani, disciplinata dallo stesso articolo 3, non incide soltanto su problemi agricoli, ma comporta varie implicazioni di carattere fiscale e amministrativo.

Il relatore conclude raccomandando alla Commissione l'approvazione delle modifiche introdotte dalla Camera, malgrado le riserve espresse in merito all'articolo 3, in relazione all'attesa delle popolazioni montane e delle Regioni interessate.

Il Presidente dà notizia di alcune osservazioni pervenute da Associazioni varie, che non possono essere prese in considerazione nell'attuale sede anche perché in contrasto con le finalità perseguite nella legge.

Il senatore Benedetti sottolinea che l'*iter* seguito dal disegno di legge dimostra le difficoltà che si devono superare per definire importanti riforme, e si dichiara soddisfatto perché, con l'approvazione della legge, verranno respinti i tentativi di ambienti retrivi per insabbiare il provvedimento. Per quanto concerne l'articolo 3, sottolinea che il problema della classificazione delle zone montane resterà ancora aperto: si dovrà cioè superare definitivamente il principio del riferimento alla altimetria dei territori, introdotto dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e adottare una più appropriata valutazione delle esigenze e della delimitazione delle « zone omogenee » di competenza delle Regioni. Conclude avvertendo che il Gruppo comunista potrebbe dare un consenso pieno alle nuove norme, se non sussistessero le riserve già espresse in merito all'impegno finanziario e che determineranno invece l'astensione nella votazione finale.

Il senatore Pala esprime il pieno consenso del Gruppo democratico cristiano, compiacendosi della celerità con cui il provvedimento è stato discusso e definito. Concorda nel ritenere che si sia equivocato sulle finalità della legge, considerata quasi una legge ponte di carattere finanziario. Essa invece va considerata una legge-quadro, e ciò sulla base di alcune impostazioni da lui stesso suggerite in riferimento alle esperienze di programmazione per zone omogenee, attuate fin dal 1962 dalla Regione sarda. Avverte che i problemi aperti dalle modifiche all'articolo 3 potranno essere superati con leggi regionali od anche con un successivo provvedimento legislativo e presenta un ordine del giorno concernente un problema di interpretazione del-

la competenza della Cassa per il Mezzogiorno in materia di linee elettriche nei paesi montani.

Il senatore Balbo, nel condividere le osservazioni del relatore Mazzoli, dichiara che i liberali voteranno a favore della legge, malgrado l'esigenza che essa in un secondo momento sia modificata per i problemi rimasti aperti.

Il Presidente concorda nella valutazione dei problemi nascenti dalla modificazione dell'articolo 3, in relazione alle numerose implicazioni derivanti dalla classificazione dei territori montani, questione su cui occorrerà ritornare. Ciò non comporta però l'opportunità di modificare il testo, anche per il sostanziale conflitto che ne verrebbe con le valutazioni dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto, una volta ribadita la validità dei principi cui si è ispirato il Senato, propone l'approvazione del disegno di legge con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Venturi si associa a tale richiesta, ricordando che il Governo aderì alla proposta di modificazioni all'articolo 3 per evitare complicazioni procedurali, che avrebbero forse ritardato a lungo l'approvazione del disegno di legge. Ricordato altresì che tali modificazioni furono approvate a maggioranza, si associa alle riserve in proposito espresse e condivide l'opinione che il problema della classificazione dei territori montani deve essere ancora risolto.

Dopo che il Presidente ha ringraziato il relatore, senatore Mazzoli, e l'apposita Sottocommissione, anche per i risultati sostanziali ottenuti, la Commissione approva le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati ed il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione approva altresì l'ordine del giorno proposto dal senatore Pala, accettato dal Governo come raccomandazione.

IL TESTO DELLA LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 1 (*Finalità*). — Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Art. 2 (*Finalità e mezzi per il loro raggiungimento*). — La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zionali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Art. 3 (*Classifica e ripartizione dei territori montani*). — I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

Art. 4 (*Comunità montane*). — In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zionali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre è competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

- 5) coordinare ed approvare i piani zonali;
- 6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Art. 5 (*Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge*). — Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base alle indicazioni del piano regionale un piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono at-

tribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Art. 6 (*Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale*). — La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Art. 7 (*Piani di sviluppo urbanistico*). — La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8 (*Pubblica utilità delle opere. Opere private di interesse comune*). — Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso

affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE - AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9 (*Demanio forestale ed affittanze degli enti locali*). — Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità mon-

tane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuate da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

TITOLO III

COMUNIONI FAMILIARI

Art. 10 (*Comunioni familiari*). — Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11 (*Patrimonio*). — Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12 (*Agevolazioni fiscali*). — Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo dei fondi rustici, fatti a scopo di

arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Art. 13 (*Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord*). — I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971 n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614 e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

Art. 14 (*Carta della montagna*). — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Art. 15 (*Autorizzazione di spesa*). — Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore, fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzioni, rispettivamente di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione delle spese del Ministero del Tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 (*Riserva di investimenti pubblici*). — « Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970 n. 281, nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo, disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani (1).

(1) Il testo formulato dalla commissione, al quale il governo si è opposto in aula, era il seguente: (*Riserva di investimenti pubblici*). Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sarà destinata a favore dei territori montani, oltre alle somme previste dall'articolo 15 una

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 17. — Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Art. 18. — Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

Art. 19. — Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

aliquota non inferiore al 35 per cento di ciascuna spesa autorizzata con altre leggi riguardanti interventi pubblici nei settori della difesa e conservazione del suolo, dell'agricoltura, della viabilità ordinaria, del turismo e dello sport, degli scambi e dei trasporti, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle poste e telecomunicazioni.

"COMUNI D'ITALIA"

*Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza
e Tecnica Amministrativa*

Direttore: MANLIO MAGGIOLI

Casa Editrice MAGGIOLI

47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (FORLÌ)

LA VI ASSEMBLEA DELL'ANCI

IL RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI NEL NUOVO ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

I lavori della VI Assemblea dell'ANCI si sono aperti a Bordighera il 30 ottobre alle ore 10,30 alla presenza di oltre mille Sindaci ed Amministratori comunali, provinciali e regionali, parlamentari, autorità nazionali e locali, esponenti del mondo politico e sindacale.

Rappresentava il Governo il Sottosegretario alle Finanze, on. Machiavelli.

L'avv. Boazzelli, presidente dell'ANCI, dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la sua presenza, ha espresso la più viva riconoscenza agli organizzatori dell'Assemblea, per il lavoro svolto, ed ai rappresentanti dei Comuni italiani che, con la loro adesione, hanno dimostrato ancora una volta il senso di responsabilità che li anima, di fronte alla necessità di affrontare e risolvere i notevoli problemi che sono sul tappeto del nostro Paese, per ciò che riguarda la politica, l'economia e la legislazione stessa.

Ha, quindi, dato lettura dei telegrammi di adesione e di augurio pervenuti dal Capo dello Stato, dai Presidenti del Senato e della Camera e dal Presidente del Consiglio.

Subito dopo, il Sindaco di Bordighera Emilio Verrando ha recato il saluto della cittadinanza e dell'amministrazione locale ai partecipanti dell'Assemblea, e ha rilevato come i compiti dei comuni si siano enormemente ampliati rispetto al passato, essendosi trovati nella necessità di rispondere alla crescente domanda nel settore civile, sociale, economico, dovuta allo sviluppo democratico del Paese, e per affermare i principi sanciti dalla Costituzione dell'autonomia e del decentramento, e per ciò che concerne il rinnovamento di una legge comunale e provinciale superata, e contro le strettoie finanziarie.

IL SALUTO DEL GOVERNO

Il Sottosegretario on. Machiavelli ha affermato che da molto tempo si parla di decentramento politico e amministrativo, ma solo da breve tempo questo problema è stato affrontato in modo risolutivo. Il Parlamento ha esaminato a fondo le necessità connesse ad un razionale assetto della materia e tutti i gruppi parlamentari sono stati unanimi nell'affermare due concetti fondamentali:

1) Il deficit indubbiamente imponente della finanza locale non è dovuto (salvo rare eccezioni) alla cattiva amministrazione, ma ai compiti sempre maggiori che hanno dovuto assumere i Comuni nel nostro Paese di fronte alle profonde trasformazioni che si sono verificate nella società.

2) È necessario abbattere le difficoltà che finora si sono avute nei rapporti fra enti locali (comune provincia regione) poiché essi appartengono tutti alla stessa famiglia. Essi assolvono ad un unico ruolo che non ha fini divergenti, ma soltanto convergenti.

L'on. Machiavelli ha, quindi, ringraziato il Presidente dell'ANCI ed i componenti gli organi direttivi dell'Associazione, per la costante collaborazione che hanno offerta agli organi di Governo per la risoluzione di problemi di notevole peso, anche se a volte si sono verificate delle divergenze, puramente di indirizzo.

Essenziali convergenze, comunque, si sono trovate sul fatto che le autonomie, per essere piene e complete, devono essere considerate non solo per quanto attiene alle uscite, ma soprattutto per ciò che riguarda le entrate.

Inoltre è necessario che i Comuni partecipino all'accertamento nella riscossione dei tributi, in modo particolare per ciò che riguarda i tributi sostitutivi dell'imposta di famiglia, oltre che per altri importanti cespiti fiscali.

Di fronte alla pratica risoluzione di tali problemi è evidente che vi siano state divergenze, ma la formulazione dell'art. 10, punto III, della legge delega per la riforma tributaria, ha dimostrato, secondo il Sottosegretario, che i punti fondamentali relativi alla finanza hanno dovuto tener conto delle esigenze locali.

È ovvio che agli enti locali debba spettare una partecipazione nell'accertamento dei tributi e la prassi studiata dimostra l'attualità di tale necessità.

Terminando l'intervento, il Sottosegretario ha sottolineato l'importanza assunta dall'ANCI, importanza che si è realizzata mediante l'opera da essa svolta. Soprattutto non va dimenticato che la vita politica del Paese si difende a livello parlamentare, ma anche alla periferia, amministrando correttamente la cosa pubblica, così come fanno i Sindaci dei comuni italiani, che pur dibattendosi tra tante difficoltà, danno il loro contributo per il progresso della nostra società, affinché essa possa allinearsi ai livelli degli altri paesi dell'Europa e del mondo.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Ha poi preso la parola il Presidente dell'ANCI, avv. Boazzelli, che ha esposto la relazione introduttiva dei lavori sul tema: « Il ruolo delle autonomie locali nel nuovo ordinamento della Repubblica ».

L'avv. Guglielmo Boazzelli ha iniziato il suo dire effettuando una diagnosi dei rapporti fra lo Stato e gli Enti locali nel corso storico dall'Unità ad oggi, caratterizzati dall'esorbitante centralismo del sistema, ed ha affermato che la Costituzione rappresenta un decisivo mutamento di filosofia politica, attraverso il riconoscimento del primato della comunità sociale e quindi del pluralismo dei centri di riferimento e di azione che nella comunità si manifestano ed operano. In questa dimensione costituzionale l'autonomia dei singoli e dei gruppi diviene la qualificante e rivoluzionaria innovazione dell'ordinamento. Egli ha sollecitato, pertanto, alla luce di questo indirizzo, una coerente legislazione che si muova in una linea continua e non alternata tra ispirazioni centralistiche e autonomistiche.

L'oratore ha auspicato che dal Congresso emerga un nuovo diverso Comune attraverso l'emanazione di una nuova legge comunale e provinciale che eviti di dettare norme di minuta disciplina e che consenta ai comuni una autonoma organizzazione interna.

Boazzelli ha sottolineato, poi, i rapporti Regione-Stato nei quali dovrà essere evitato che la funzione di indirizzo e di coordinamento sia il pretesto per imporre una supremazia gerarchica, e quindi ha analizzato il rapporto partecipativo tra Regione e Comune, « che dovrà svilupparsi in una programmazione regionale che veda attivamente presenti i Comuni ai quali dovranno essere riconosciuti sostanziali poteri nella scelta degli obiettivi e compiti non meno rilevanti nella fase attuativa, attraverso l'esercizio dell'attività amministrativa, riaffermando il principio generale che questa dovrà essere esercitata "normalmente" su delega ».

Ha, quindi, auspicato una riduzione ed una concentrazione nell'organismo regionale dei controlli preventivi accettando che ad una maggiore libertà corrisponda una maggiore responsabilità, ma chiedendo altresì il superamento di assurdi formalismi che conducono al facile ricorso delle responsabilità obiettive. Ha richiesto inoltre la soppressione della Commissione Centrale della Finanza Locale, ritenendo che con la nuova legge tributaria non sia più necessaria una politica dei mutui a ripiano, perché avendo unificato le entrate non è possibile non ridistribuirle nella misura riconosciuta congrua per sopperire alle spese. In ogni caso il provvedimento di ripiano che segue quello definitivo della commissione regionale di controllo deve avere solo carattere finanziario e quindi lasciare al Comune la possibilità di predisporre le necessarie riduzioni.

Ha, infine, escluso che l'Unità Sanitaria Locale possa essere sottratta dalle amministrazioni locali per costituire una settorializzazione centralizzata a livello regionale o centrale.

Ha rievocato l'opera svolta dall'Associazione ed ha concluso au-

spicando che nel prossimo quinquennio possa realizzarsi un Comune nuovo, con responsabilità di autonoma regolamentazione della sua organizzazione, che sia l'interprete globale delle necessità locali, che abbia sufficienti mezzi finanziari, vincolato al rispetto di leggi chiare e di largo indirizzo.

LA RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

« Presenza dell'ANCI nella vita del Paese » è il tema che il Segretario generale dell'Associazione, dott. Giovanni Santo, ha illustrato alla VI Assemblea di Bordighera.

La relazione offre un quadro cronologico dell'attività svolta dall'ANCI nel periodo trascorso dalla precedente Assemblea di Salerno, assumendo come filo conduttore i fatti più salienti che hanno caratterizzato la vita politica ed amministrativa del Paese.

L'ultimo quinquennio — osserva il dott. Santo — ha veduto concretarsi importanti avvenimenti riguardanti il processo di sviluppo pluralistico dello Stato, culminanti nella istituzione delle Regioni a statuto ordinario.

In questo contesto, l'azione dell'ANCI è stata rivolta nelle seguenti direzioni fondamentali: sul piano interno si è provveduto al potenziamento delle attrezzature centrali, nei limiti consentiti dalla modestia del bilancio, ed all'articolazione in Sezioni Regionali.

Sono state predisposte e presentate rispettivamente al Senato ed alla Camera le proposte di legge per il trattamento previdenziale ed assistenziale agli Amministratori locali e per il finanziamento dell'ANCI.

Per quanto riguarda l'azione promozionale, sono stati tenuti costanti rapporti con il Parlamento ed il Governo per presentare le istanze dei Comuni sui principali problemi autonomistici, attraverso la partecipazione a numerose indagini conoscitive promosse dalla Camera e dal Senato, incontri ed udienze circa i provvedimenti contingenti a sollievo della finanza locale, l'urbanistica e i problemi delle grandi aree metropolitane, la politica meridionalistica, i rapporti tra Comuni e Regioni, i controlli, la riforma sanitaria e quella tributaria, i provvedimenti per il ripiano dei bilanci deficitari, il piano regolatore generale degli acquedotti, per citare soltanto i maggiori problemi.

Le modifiche in senso autonomistico apportate a numerosi provvedimenti di interesse municipale varati in questi anni si debbono certamente alla costante presenza dell'ANCI nelle più diverse sedi. Basta, infatti, scorrere i resoconti della Camera e del Senato, le relazioni ai disegni ed alle proposte di legge, le raccolte di circolari ministeriali, per vedere come i pareri ed i voti espressi dall'Associazione siano sempre stati tenuti presenti e spesso abbiano trovato totale o parziale accoglimento nella definizione legislativa ed amministrativa dei problemi.

Anche gli accordi con le organizzazioni sindacali per il riassetto

giuridico ed economico dei dipendenti hanno posto in luce la validità della funzione mediatrice e razionalizzatrice esercitata dall'Associazione.

Nel campo degli studi e dell'approfondimento dei problemi, vanno ricordati i congressi, convegni e sedute del Consiglio nazionale tenuti per dibattere, di volta in volta, le principali questioni venute alla ribalta e indicare le linee per la loro soluzione.

In questo quadro, la Conferenza Nazionale delle Autonomie, tenutasi a Roma nel dicembre del 1969 ha rappresentato, in un momento di particolare crisi del processo di articolazione pluralistica e decentrata dello Stato, un valido mezzo per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, del Governo e del Parlamento sulla necessità di dare attuazione all'ordinamento degli Enti locali previsto dalla Carta Costituzionale.

La creazione di un Comitato di studio per la stesura di un testo articolato di nuova legge comunale e provinciale e il notevole impegno con il quale l'Associazione sta portando avanti questo lavoro, costituiscono un ulteriore contributo dato dall'ANCI al raggiungimento di un più razionale assetto degli enti locali e di una organica e produttiva disciplina dei loro rapporti con le Regioni e con lo Stato, che tenga conto della necessità di articolare il funzionamento dei singoli Enti a seconda delle loro dimensioni territoriali e delle funzioni svolte.

Potrebbe obiettarsi — conclude la relazione del dott. Santo — che non basta essere presenti nel dibattito, ma bisogna pervenire a risultati ampi e concreti sul piano delle riforme legislative fondamentali attinenti la vita locale; e che ciò solo in parte è stato realizzato.

Tuttavia, chi volesse sostenere questa tesi perderebbe di vista le caratteristiche istituzionali dell'Associazione e la portata dei compiti e delle attribuzioni ad essa affidati. L'ANCI, infatti, non può certo sostituirsi al potere legislativo ed esecutivo, ma soltanto rappresentare l'interesse dei Comuni dinanzi alle Autorità costituzionali ed amministrative dello Stato. E in tale direzione l'Associazione ha sempre operato in tutte le possibili forme consentite dalla sua struttura operativa e dalla maggiore o minore sensibilità con cui, nelle sedi decisionali politiche e parlamentari, si è ritenuto di considerare la cordiale e costruttiva collaborazione costantemente offerta dall'ANCI.

LE ALTRE RELAZIONI

I lavori dell'Assemblea sono ripresi nel pomeriggio, per il dibattito sulla relazione del Presidente dell'Associazione e per l'esame delle relazioni particolari dell'on. Angelo Castelli, Sindaco di Caravaggio, sulla nuova legge comunale e provinciale; del dott. Aldo Aniasi, Sindaco di Milano, sulla Politica finanziaria nazionale e l'amministrazione autonoma delle Comunità Locali; del dott. Rubes Triva, Sindaco di Modena, sul Ruolo dei comuni nella politica del territorio; del dott.

Fulvio Abboni, assessore del Comune di Firenze, sul ruolo dei comuni nella politica sanitaria; dell'avv. Silvio Riva Crugnola, Sindaco di Arcisate, sulla riforma dello statuto e l'organizzazione dell'ANCI.

LE ADESIONI

L'avv. Camillo Ferrari ha portato ai convenuti il saluto della CISPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali), di cui è Vice Presidente e ha rilevato che tale Confederazione aveva il dovere di partecipare ai lavori, non soltanto perché vi sono interessate le 301 Aziende che ad essa fanno capo con i loro 101.000 addetti e con un potenziale di impianti del valore di 1.066 miliardi di lire, ma soprattutto perché si tratta di imprese create dagli stessi Comuni e che operano in nome e per conto di essi in settori strategici dell'economia dei pubblici servizi.

Anche per questo — ha affermato l'avvocato Ferrari — « ci è stato abbastanza facile trovare un comune terreno di intesa in ogni occasione, ma particolarmente in queste ultime settimane e su di un tema essenziale e pregiudiziale quale quello di un nuovo disegno di legge — che una volta approvato sostituirà il T.U. del 1925 ed il regolamento del 1904 — sulle imprese pubbliche locali. Ferrari ha detto che questo disegno di legge potrà venire presentato al più presto al Senato della Repubblica e si è augurato che nella VI Assemblea venga riconfermata la solidarietà e i consensi dell'ANCI al provvedimento.

Nell'economia in genere e quindi anche nell'economia delle Aziende municipalizzate — ha proseguito l'avv. Ferrari — tutto si concatena; per cui ogni decisione si riflette inevitabilmente prima sui bilanci economici delle Aziende e su quelli finanziari dei comuni poi. Per questo è indispensabile che, ferma restando la competenza e la responsabilità delle Commissioni Amministrative a gestire economicamente le imprese loro affidate, le scelte strategiche in materia di tariffe, di sviluppo dei servizi e in materia sindacale vengano opportunamente concertate.

È successivamente intervenuto il Sottosegretario all'Interno, on. Sarti.

« Siamo impegnati — ha detto l'oratore — in un compito comune che è quello di modernizzare l'apparato dello Stato. Il confronto non è tra lo Stato e i poteri locali, è lo Stato che si confronta con se stesso, perché anche i Comuni, le Province, le Regioni sono lo Stato ».

Sarti ha spiegato che, in questo spirito, sarà portata avanti la nuova legge comunale provinciale, per la quale il Ministero dell'Interno ha predisposto uno schema aperto al contributo non solo del Parlamento ma, preliminarmente, dai rappresentanti degli Enti Locali.

Il Sottosegretario all'Interno ha illustrato le caratteristiche della nuova legge, che deve essere — egli ha detto — più una legge di principi che una legge di procedure. Prima di tutto bisogna definire la posizione istituzionale dei Comuni e delle Province e dare alle loro

autonomie contenuti effettivi; problema questo tanto più pressante per le Province. Un punto fisso deve essere comunque quello che, quando si trasferiscono funzioni, bisogna trasferire anche i relativi mezzi finanziari.

Sarti ha sottolineato altri punti qualificanti della nuova legge: superamento della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative, definizione dei poteri dei Consigli e delle Giunte, decentramento comunale, aree metropolitane, costituzione di « agenzie » per il conseguimento di opere di interesse pluricomunale in un tempo determinato.

Sarti ha proseguito accennando al problema della Finanza locale. Senza autosufficienza finanziaria — egli ha detto — non c'è vera autonomia, né autogoverno. E il quadro di partenza è quanto mai allarmante, avendo raggiunto limiti di rottura: 8.000 miliardi di indebitamento globale, compresi 3.500 miliardi di mutui contratti per opere pubbliche, 1.200 miliardi di mutui a pareggio dei disavanzi economici per il solo 1971 (il riassetto retributivo dei dipendenti comporta un onere annuo di circa 200 miliardi).

Bisogna agire — ha concluso Sarti — con provvedimenti di carattere straordinario sulla situazione pregressa d'indebitamento e chiudere la falla prima di accingersi ad eliminare le conseguenze provocate nel passato dai disavanzi stessi, assicurando l'equilibrio finanziario dei bilanci, cioè la corrispondenza fra le entrate e le spese. La soluzione va trovata nella generale riforma del sistema tributario e, in questo senso, la nuova legge di riforma ha creato alcune delle premesse necessarie; ma occorre anche mobilitare in un ulteriore sforzo l'intero sistema creditizio italiano.

La politica di piano deve quantificare gli impegni e le esigenze dei Comuni e destinarvi adeguate risorse del gettito nazionale. Ma l'ammontare della spesa corrente degli Enti Locali deve essere indicata separatamente da quella dello Stato. La stessa programmazione in quanto postula la riqualificazione della spesa pubblica e la sua prioritaria destinazione agli investimenti sociali, richiede il massimo impegno delle Amministrazioni locali, per migliorare efficienza e costo dei servizi.

Il Presidente dell'UPI, Ziantoni, ha detto che le nuove autonomie locali debbono operare e qualificare la loro vocazione democratica nel mutato assetto del Paese, in profondità e non in estensione.

Rovesciando del tutto il concetto arcaico delle « competenze » delle delimitazioni entro le quali Comuni e Province sono chiamati ad intervenire secondo rigidi criteri di ripartizioni e di contrapposizioni di ruoli, Ziantoni ha sostenuto che la crisi, complessa e contraddittoria, vissuta dagli organismi di gestione del potere a livello decentrato nasce dalla ormai consolidata trasformazione del Paese che, per forza spontanea, ha travolto ogni schema amministrativo per obbedire soltanto alle sollecitazioni industriali che hanno orientato tanta parte dei processi di evoluzione dell'Italia dal dopoguerra in poi. L'alterazione demografica, che è segno più palese e sovente drammatico di questa vicenda — ha detto Ziantoni — ha fatto saltare tutti

i rapporti amministrativi ancorati ai concetti demografico-territoriali per porre in evidenza una realtà in movimento che minaccia di travolgere, se non lo ha già fatto, tutta l'organizzazione amministrativa degli enti locali posti, per esempio, di fronte all'inquietante fenomeno della dilatazione delle aree metropolitane con inadeguate capacità di intervento.

Precisato che la nuova legge comunale e provinciale, deve assumere carattere prevalentemente politico, facendo finalmente giustizia di tutti i relitti delle tradizioni tecnico-amministrative che l'Italia democratica ha ereditato dall'epoca liberale, Ziantoni ha auspicato un moderno strumento legislativo capace di consentire ai Comuni e alle Province di mantenersi al passo con le esigenze del Paese mediante il ricorso ad una preordinata politica di programmazione e del territorio. Per questo, il Presidente dell'UPI ha proposto la formazione di un organismo di collegamento tra Comuni, Province e Regioni in modo da stabilire un fronte unico di iniziative che anticipi e ponga a soluzione i problemi che insorgono nella società civile.

IL SALUTO DELL'UNCEM

Il saluto dell'UNCEM all'Assemblea è stato recato dal Presidente on. Ghio il quale ha sottolineato il valore dell'assemblea per la difesa ed il rilancio delle autonomie locali. Ha dato atto al Presidente Boazzelli di avere affrontato con chiarezza e decisione questo tema nella relazione all'Assemblea.

Accennando all'intervento del sottosegretario Sarti l'on. Ghio ha rilevato che il contenuto di talune leggi recentemente approvate sia più antiquato, sulle autonomie locali, rispetto ai testi delle leggi ereditate dal secolo scorso.

Undici città-metropoli contano dieci milioni di abitanti. Lo stesso numero di abitanti risiede in 3.971 comuni montani. Entrambi questi gruppi di comuni non devono svolgere una politica settoriale ma unitaria ritrovandosi nell'ANCI che deve rappresentare il punto di incontro finale dell'impegno dei comuni. Per tale ragione l'UNCEM intende rafforzare la collaborazione in atto con l'ANCI ed ha proposto la costituzione di una giunta d'intesa delle associazioni nazionali degli enti locali.

A conclusione dell'intervento, l'on. Ghio ha sollecitato un atto di solidarietà dell'assemblea dell'ANCI per l'approvazione alla Camera della legge della montagna, votata dal Senato il 20 ottobre.

È seguito il sen. Maccarone, il quale, nel portare il saluto della Lega per le autonomie locali, ha espresso la sua fiducia nell'azione dell'ANCI che egli ritiene non abbia deluso le aspettative perché la svolta e l'impegno nuovo che si attende dall'Associazione, si possono già considerare realizzabili.

L'oratore non ha nascosto tuttavia, che esistano dei malcontenti, ma è del parere che, queste nuove svolte, non si possano attendere

soltanto dall'ANCI. Il miracolo, il cambiamento, possono e devono venire da altre forze, come i partiti, che hanno il compito di imprimere un nuovo corso alla politica.

L'Associazione, tuttavia — secondo l'Oratore — deve rivestire il ruolo unificante per combattere il centralismo, facendo individuare le vie di azione da seguire per conseguire tale scopo.

IL DIBATTITO

Ampio e vivace è stato il dibattito nei giorni 31 ottobre e 1 novembre in seduta plenaria e nelle cinque commissioni nelle quali, nella giornata del 2 novembre, si è articolato il lavoro dell'Assemblea.

Sono intervenuti oltre a sindaci e amministratori di ogni parte politica, i responsabili degli enti locali dei vari partiti ed i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Per quanto può interessare direttamente l'UNCEM, riportiamo il testo dell'intervento del cav. uff. Giorgio Sonego, sindaco di Puos d'Alpago (BL) e membro della Giunta esecutiva dell'Unione.

Intervento del cav. uff. Giorgio Sonego

La funzione nuova reclamata per i comuni nell'ordinamento della Repubblica dopo l'avvento delle regioni trova consenzienti tutti i comuni montani che per le loro peculiari caratteristiche in molte occasioni hanno dovuto affrontare e risolvere problemi che — proporzioni fatte — possono essere paragonati ai problemi posti dallo sviluppo delle grandi città. Da noi il problema della scuola, del trasporto degli alunni, del servizio di trasporto per i lavoratori pendolari, l'esigenza dei servizi civili essenziali per tener dietro allo sviluppo turistico rendendo accogliente al cittadino la modesta casa di montagna affittata per l'estate, sono problemi che dobbiamo risolvere ogni giorno senza molti aiuti o addirittura ostacolati, come per la scuola che ora, con la norma dei dieci alunni minimi, ci siamo visti chiudere in diversi comuni montani senza essere interpellati e senza che si fossero predisposti tempestivamente i necessari collegamenti e trasporti con la scuola nel capoluogo del comune o nel comune vicino.

Sulla base di queste esperienze, che sia nelle regioni dell'arco alpino che nelle regioni del sud i sindaci dei comuni montani hanno realizzato con impegno e generosità, noi riteniamo di poter assolvere alla nuova funzione del comune che noi stessi reclamiamo, ottenendo decentramento di compiti e nuove funzioni e adeguati mezzi finanziari.

La nuova legge della montagna, che attende il voto definitivo della Camera e mi auguro possa essere dato alla ripresa dei lavori parlamentari, valorizza il comune montano e gli consente di partecipare attivamente alla programmazione del proprio sviluppo economico e sociale.

E questo si farà senza togliere poteri o competenze al comune,

come pare temere il sindaco di Modena, Triva, nella relazione sull'assetto territoriale quando parla dei livelli intermedi tra il comune e la regione. Nelle zone montane noi riteniamo che non si possano risolvere tutti i problemi con l'attuale dimensione del comune, né vogliamo la fusione obbligata dei comuni. L'esperienza del Trentino-Alto Adige illustrata da Piazzoni sul numero del « Montanaro d'Italia » distribuito ai congressisti è valida e dimostra come si possa giungere volontariamente alla fusione di comuni contermini o all'assorbimento di frazioni di comune quando la condizione economica del comune lo impone e la volontà popolare lo richieda.

La collaborazione tra i comuni in montagna, attraverso le Comunità montane che finora abbiamo costituito in oltre cento zone interessando 1.300 comuni, diverrà con la nuova legge possibile per tutti i comuni montani e in tutte le regioni. Queste Comunità valorizzano il comune e non lo opprimono, perché è dalla volontà dei comuni che nasce la zona montana, che la regione dovrà codificare con legge, è dalla volontà dei consigli comunali che nasce lo statuto della comunità ed è ancora dalla volontà dei singoli comuni riuniti nella Comunità che nasce sia il piano urbanistico territoriale che lo stesso piano di sviluppo economico e sociale, che formerà parte del programma di sviluppo economico della regione.

Lo sforzo dei singoli comuni sarà quello di esaminare i problemi che interessano più comuni, di coordinare gli sforzi per risolverli, di affrontare con una visione al di sopra dei campanili e considerando che ciascun comune costituisce il retroterra del comune vicino a questi problemi dello sviluppo economico e sociale.

Per questo riteniamo che in materia di urbanistica, come propone la relazione Triva, la impostazione legislativa debba nascere dalla visione nuova della funzione del comune nel quadro delle autonomie; per questo abbiamo protestato quando con un decreto nazionale abbiamo visto stabilire le distanze da rispettare per le costruzioni edilizie fuori dai centri abitati senza che si tenesse conto che in una vallata stretta e con terreni in forte pendio la distanza dei trenta o dei quaranta metri dalla strada per le costruzioni significa impossibilità di costruirvi una sola casa! E il discorso dovrebbe continuare con altri esempi non certo edificanti.

Siamo quindi disponibili a programmare, in una visione di insieme e non settoriale o parziale, tutto lo sviluppo dei nostri territori, responsabilizzando gli amministratori dei nostri comuni ed adottando quelle scelte urbanistiche che sono anche scelte di sviluppo economico nella salvaguardia del patrimonio inestimabile, naturale e paesaggistico che la montagna ancora conserva. Per questo stiamo organizzando uffici tecnici zonali a servizio di più comuni con personale qualificato e mezzi adeguati.

La collaborazione dei comuni montani all'ANCI è quindi convinta e decisa. Tale nostra collaborazione deve peraltro partire da un dato di fatto importante e cioè che moltissimi comuni montani aderiscono all'UNCEM, cioè all'Unione dei comuni ed enti montani

la quale da anni segue con impegno molti temi della montagna, dall'applicazione delle leggi sui sovracani idroelettrici, a quelle per la scuola e per il turismo all'attuazione delle iniziative intercomunali — mediante le Comunità montane — mentre relativamente pochi comuni montani sono associati all'ANCI.

Come ha affermato ieri il Presidente dell'UNCCEM, on. Ghio, noi riteniamo che l'ANCI debba essere rafforzata quale associazione rappresentativa di tutti i comuni d'Italia, e quindi il punto finale di riferimento e di azione per i problemi dei comuni deve essere l'ANCI. I dieci milioni di cittadini residenti nei 3.971 comuni montani ed i dieci milioni di residenti nelle undici metropoli devono trovarsi ugualmente a loro agio e partecipare alla vita dell'ANCI.

Per questo la proposta della Giunta esecutiva dell'UNCCEM, che mi onoro di presentare all'Assemblea perché sia esaminata dal nuovo Consiglio nazionale dell'ANCI, muovendo da tali considerazioni chiede che l'UNCCEM, relativamente ai comuni che essa rappresenta e che sono la maggioranza assoluta dei comuni montani, sia riconosciuta, a termini dell'art. 4 dello statuto, come « unione di comuni aventi fini particolari » e pertanto che i comuni soci dell'UNCCEM siano automaticamente soci dell'ANCI. Il versamento della quota avverrebbe con unica delibera dal comune montano all'UNCCEM e da questa versata, in entità da concordare, all'ANCI.

Con questa iniziativa, se approvata, noi dell'UNCCEM assicuriamo all'ANCI l'apporto di mille nuovi comuni montani e ci impegniamo a travasare nell'ANCI le nostre esperienze, i nostri studi e le nostre proposte perché trovino, nella visione unitaria e generale dei problemi dei comuni, la soluzione più adeguata.

Mi auguro che nel consiglio nazionale dell'ANCI, per iniziativa delle varie forze politiche, siano eletti anche sindaci di comuni montani, ma ritengo che una rappresentanza di diritto debba essere assicurata nei vari organi dell'ANCI.

In sede regionale l'UNCCEM ha costituito tutte le delegazioni regionali a seguito della decisione del congresso di Firenze del 1970. Manca solo la Calabria, mentre nel Trentino-Alto Adige ne abbiamo costituita una per ciascuna provincia autonoma, prevenendo le norme del « pacchetto » recentemente approvato dal Parlamento, che riconosce autonomia a quelle provincie. La collaborazione tra UNCCEM e ANCI pertanto è possibile anche in sede regionale ed in talune regioni è in atto.

Anche i problemi finanziari per la vita delle nostre associazioni nazionali dovrebbero trovare adeguata e sollecita soluzione. Le proposte di legge all'esame della Camera, una volta concordata l'intesa tra UNCCEM ed ANCI, potrebbero essere approvate con l'accordo di tutte le forze politiche presenti nelle nostre associazioni che sono entrambe unitarie anche se in questo momento esiste nell'UNCCEM una giunta monocolore che sarà peraltro sostituita al prossimo consiglio nazionale.

La prova dell'unitarietà dell'UNCCEM è del resto confermata dalle

undici delegazioni regionali nelle quali è stata eletta una giunta unitaria rappresentativa di tutte le forze politiche.

Questa nostra proposta vuole rappresentare un contributo al rafforzamento dell'ANCI ed i comuni montani sono impegnati a dare la più attiva collaborazione. Mi auguro che il nuovo consiglio nazionale voglia accoglierla.

Rinnovo il plauso al Presidente e al Comitato esecutivo dell'ANCI per il lavoro svolto certo che tutti noi ci impegneremo a rafforzare l'azione di questa Associazione.

Anche il Segretario generale Piazzoni, consigliere comunale di Confini (RI), è intervenuto nella discussione. Riferendosi alla relazione sul lavoro svolto nel passato quinquennio egli ha illustrato i temi dell'attività internazionale, dando atto dell'impegno svolto dal Presidente dell'ANCI avv. Boazzelli nel presiedere la commissione finanza locale della Conferenza dei poteri locali a Strasburgo e nella partecipazione all'esecutivo della IULA ed auspicando una maggiore diffusione dei temi trattati nelle varie sedi internazionali nelle quali sono presenti anche rappresentanti dell'UNCCEM e dell'AICCE.

Piazzoni ha poi accennato alla proposta parlamentare per la previdenza agli amministratori di enti locali, auspicandone l'approvazione, ed ha sottolineato l'urgenza di varare la legge per il finanziamento all'ANCI e alle altre associazioni nazionali di enti locali.

Il Presidente della Delegazione piemontese dell'UNCCEM, avv. Oberto, consigliere comunale di Ivrea ha dedicato l'intervento ai problemi dei rapporti tra regione e comuni e all'iniziativa legislativa della regione Piemonte per la costituzione di un primo circondario.

Il consigliere nazionale on. Fabbri, nella veste di vice presidente del gruppo parlamentare DC, ha trattato vari argomenti, specificando l'azione svolta in sede parlamentare dal gruppo DC per l'approvazione delle riforme e in particolare per varare una riforma tributaria che tenesse presenti le esigenze dei comuni e delle provincie. Trattando della riforma della legge comunale e provinciale l'on. Fabbri ha detto che è preferibile che l'iniziativa parlamentare sia confortata e preceduta da un ampio dibattito con la partecipazione di tutti gli amministratori di enti locali.

Tra i presenti all'Assemblea abbiamo notato i consiglieri nazionali dell'UNCCEM prof. Aloisi sindaco di Rieti, prof. Cucca consigliere di Villaputzu, cav. Grasso sindaco di Mignanego, dr. Maccari sindaco di Pramollo, avv. Ricotti sindaco di Ruino, cav. Vigne sindaco di Sospirolo, ed alcuni rappresentanti delle Delegazioni regionali.

LA DISCUSSIONE NELLE COMMISSIONI

La giornata del 2 novembre è stata dedicata alle riunioni delle cinque Commissioni. Anche in tale sede il dibattito è stato ampio e particolareggiato.

La I Commissione ha discusso la relazione dell'on. Angelo Ca-

stelli, Sindaco di Caravaggio, sul tema « Principi della nuova legge comunale e provinciale ».

L'on. Castelli ha voluto innanzi tutto chiarire nella sua integrale portata la nuova « filosofia delle autonomie ». La società moderna è una formazione organica — ha detto — articolata a diversi livelli, nella quale il bipolarismo Stato-individuo è sostituito da una molteplicità di rapporti plurilaterali. In essa gli Enti locali sono dotati di poteri e funzioni per il raggiungimento di fini propri che non hanno alcun carattere di strumentalità rispetto a quelli dello Stato.

Dopo aver detto che Regioni, Province e Comuni, non sono organi subordinati al potere centrale, ma sono essi stessi Stato, sia pure in modi e forme diverse dal potere centrale che non crea ma riconosce le autonomie, il relatore ha aggiunto che l'ordinamento giuridico deve attuare la « socializzazione del potere » abbandonando la concezione centralistica di un apparato pubblico strutturato gerarchicamente. Ciò — ha aggiunto Castelli — implica il rifiuto di ogni logica di semplice riassetto — della normativa esistente, incompatibile con gli articoli 5, 117, 118 della Costituzione Repubblicana.

È necessario ridimensionare quantitativamente la minuziosa legislazione attuale che costituisce un autentica « camicia di nesso » per gli Enti locali.

La nuova legge deve essere una norma di principi che delimiti gli spazi di libertà, lasciando alle comunità il potere di autoorganizzarsi nell'ambito della Costituzione e considerando l'attività amministrativa come rientrante prevalentemente nelle competenze degli Enti locali.

L'Ordinamento giuridico deve considerare i Comuni come società « naturali » e necessarie non quali semplici circoscrizioni amministrative. Esso deve definire i rapporti fra i Comuni e le Regioni da configurare questi ultimi, come vuole la Costituzione, come « Enti cervello » non quali gestori ed assuntori, in via normale, dei servizi di interesse locale.

È necessario evitare il pericolo che di fronte ad ingiustificate resistenze del potere centrale alla redistribuzione di compiti, le Regioni siano tentate di seguire la linea di minore resistenza, comprimendo la libertà degli Enti minori, Comuni e Province.

Dopo aver detto che la dimensione comunale è inadatta alla soluzione di alcuni problemi (urbanistici, assistenziali, scolastici) che male sarebbero affrontati nell'ottica meramente municipalistica, il Relatore ha aggiunto: « non è possibile però passare senza soluzione di continuità alle dimensioni regionali. Occorre un Ente intermedio, da armonizzare alla Provincia e sull'esempio delle legislazioni inglese e tedesca. Dopo il fallimento dei Consorzi settoriali, è indispensabile pensare ad un Ente con competenza generale, raggruppata in zone omogenee, raccordata con elezioni di secondo grado alle comunità di base, che devono restare in perno della vita amministrativa pur fondendo in una visione organica e programmata le loro energie in un quadro di collaborazione ».

Probabilmente non sarà possibile, ha aggiunto il Relatore, adottare un modello unico per tutta l'Italia, perché troppo diverse sono, ad esempio, le situazioni delle grandi aree metropolitane e dei dispersi comuni di montagna. Per le prime si porrà non solo l'esigenza del coordinamento delle iniziative dei Comuni dell'hinterland, ma quella del decentramento delle strutture rappresentative e decisionali perché un consiglio di 80 persone che amministra 2.000.000 di abitanti è solo una « illusione rappresentativa ».

La regolamentazione attuale non garantisce in alcun modo che il potere politico sia conforme alla volontà dell'uomo espressa a dimensione l'uomo senza distorsioni. Tale risultato potrà esser conseguito abbandonando una visione napoleonica dell'amministrazione come uniformità e consentendo (nel quadro di una legge che fissi i principi generali) alle comunità di autoorganizzarsi adottando modelli propri.

Dopo aver detto che bisogna evitare che il decentramento statale divenga accentramento regionale, il Relatore ha concluso affermando che la impostazione proposta può apparire a qualcuno rivoluzionaria, ma che in realtà è la pura e semplice attuazione della legalità repubblicana, perché eversivo alla luce della Costituzione, è l'attuale principio di uniformità e dipendenza gerarchica dei Comuni.

La II Commissione ha ascoltato la relazione del dott. Aldo Aniasi, Sindaco di Milano, sulla « Politica finanziaria nazionale e amministrazione autonoma delle Comunità locali ». Nella sua relazione il Sindaco di Milano esamina dapprima i dati riguardanti lo stato della finanza locale, per passare poi ad illustrare la riforma tributaria e valutarne le ragioni politiche generali ed i riflessi negativi sull'autonomia finanziaria — e quindi sulla autonomia in generale — dei Comuni, arrivando infine ad alcune ipotesi di proposte per la futura politica delle autonomie locali. Dopo aver ridimensionato la campagna scandalistica contro la spesa locale, la relazione sottolinea che non vi è cattiva amministrazione locale e buona amministrazione centrale, ma soltanto una cattiva attribuzione di compiti e una cattiva allocazione di risorse, non rispondenti ai fabbisogni, tra i diversi livelli di Governo. Se, nonostante che circa metà del deficit degli Enti locali sia imputabile ai servizi pubblici delle grandi città e nonostante che l'enorme fabbisogno dettato dallo sviluppo urbano e dallo sviluppo economico e sociale del Paese, venga riconosciuto anche dallo Stato, continua la campagna contro la spesa locale, ritenendola in contrasto con un efficace funzionamento della politica di programmazione economica. La mortificazione generale delle autonomie è del resto testimoniata anche dall'attuale atteggiamento restrittivo dello Stato verso le Regioni. In senso antiautonómico — ha detto Aniasi — si muove anche la riforma tributaria, che sopprime l'autonomia finanziaria dei Comuni — come l'ANCI in questi anni ha sempre avvertito — pur promettendo future legislazioni.

Proprio partendo dalla promessa riforma della materia comunale entro 4 anni, la relazione cerca poi alcuni spunti per indicazioni future.

Se politica di piano e politica di riequilibrio del Paese non hanno funzionato, non è da pensare che potranno in avvenire essere efficaci con l'accentramento delle entrate e con ridistribuzioni di fondi fra i diversi soggetti dell'amministrazione pubblica non economica. Al contrario, occorre, in base al riconoscimento dei fabbisogni dati dallo sviluppo delle collettività locali, in termini drammatici di congestione, destinare attenzione politica e risorse autonome all'amministrazione della vita quotidiana di milioni di cittadini che, nel suo complesso deve diventare problema centrale della politica nazionale, e attuare con urgenza un corretto decentramento regionale per consentire alle Regioni un'efficace programmazione economica e territoriale, attraverso la quale lo Stato si faccia semplice pagatore per gli investimenti che i Comuni o gruppi di Comuni decidono, se essi non abbiano autonome possibilità di finanziamento. In questo quadro, si propone al Congresso di agire su tre linee contemporaneamente: quella delle misure finanziarie, quella di una ridefinizione dei compiti e delle autonomie, del loro assetto istituzionale e dei loro rapporti reciproci, di quella dell'assetto interno dell'ANCI.

Tra le misure finanziarie si propone che i Comuni chiedano, sfruttando le possibilità offerte dall'articolo 12 della riforma tributaria, di riottenere l'autonomia finanziaria, cioè propri tributi. Se ciò non fosse possibile, si dovranno avere maggiori garanzie nelle cogestioni degli accertamenti, maggiore devoluzione di fondi, assicurazione di fondi, per spese assegnate ai Comuni da Stato e Regioni, agevolazioni nel costo del denaro, consolidamento ed estinzione del debito, diritto per i Comuni di decidere investimenti speciali che vengono pagati dalla Regione o dallo Stato.

Si chiede infine che la futura legge sugli Enti locali preveda efficaci e democratici meccanismi di coordinamento sovracomunale, anche riconoscendo la realtà data dalle grandi città centro di aree metropolitane. E proprio partendo da tale realtà, si propone che gli Amministratori dei maggiori Comuni — in aggiunta alla battaglia che già vanno facendo i presidenti e le Regioni — affianchino validamente la presidenza dell'ANCI per rinforzare l'azione a difesa delle autonomie locali e la battaglia per il riordinamento dello Stato, che deve avere nel decentramento regionale e nella programmazione dell'uso delle risorse per lo sviluppo civile i suoi punti di forza.

La III Commissione ha discusso le relazioni del dott. Rubes Triva, Sindaco di Modena sul « Ruolo dei Comuni nella politica del territorio ». Introducendo il tema il Sindaco di Modena ha sollevato l'esigenza di alcune precisazioni in ordine al significato da attribuire « politica del territorio » ed al giudizio da esprimere sull'attuale politica del territorio. La politica del territorio — a parere del relatore — riassume e sintetizza il complesso degli interventi del potere pubblico in direzione dei problemi economico-politici, politico-sociali e politico-culturali, così come è richiesto dalle condizioni esistenti nelle aree proprie delle singole autonomie al fine di conseguire gli interessi ge-

nerali e particolari delle popolazioni e di garantirne i fondamentali diritti economici, sociali e civili.

La condizione che prevale oggi nella realtà nazionale, come effetto di una politica del territorio contraria agli interessi generali, si riassume in una divaricazione pesante e grave fra la dimensione della domanda di partecipazione politica e di consumo sociale e la quantità - qualità delle risposte.

Il ruolo del Comune si identifica, quindi, nell'obiettivo di assicurare nelle scelte della politica del territorio una permanente partecipazione dei cittadini e dei lavoratori al fine di far crescere il ruolo delle autonomie di base e la loro capacità di risposta alle domande economiche e sociali. Riassunte così le precisazioni preliminari, Triva ha sostenuto l'esigenza di collocare la politica del territorio all'interno della più generale politica di programmazione economica che sia nettamente finalizzata, democraticamente costruita e gestita, indicando, contemporaneamente, « gli intrecciati punti qualificanti » che devono dare sostanza alla piattaforma rivendicativa dei Comuni e delle grandi scelte economiche. La corretta individuazione del « telaio legislativo » finalizzato a superare gli squilibri settoriali e territoriali e a sviluppare la democrazia partecipata rappresenta la condizione per definire gli obiettivi e i contenuti delle leggi di riforma sulla salute, sull'edilizia popolare e sulla casa, sulla scuola e sulla cultura, sull'agricoltura e l'artigianato, sul turismo, la ricreazione e il tempo libero, sui diritti cioè al lavorare, all'abitare, al vivere civile e alla crescita culturale.

Sottolineata in questo quadro l'esigenza di una rigorosa unitarietà politica del telaio legislativo, Triva ha successivamente affrontato il problema dei rapporti tra le diverse autonomie comunali, provinciali e regionali. Tali rapporti possono essere così definiti: il ruolo della Regione deve fondamentalmente caratterizzarsi come potere legislativo di programmazione, di coordinamento e di promozione. Il ruolo della Provincia dovrà configurarsi sia sul terreno del potere e delle funzioni proprie che su quello dei poteri delegati, finalizzato a compiti generali di coordinamento dell'articolazione del programma regionale, di studio, di promozione e di partecipazione alle aggregazioni intercomunali preposte a settori o a servizi, di partecipazione alla elaborazione del programma regionale.

Il ruolo del Comune, sia per quanto ai poteri e alle funzioni proprie e per quanto ai poteri delegati, dovrà esser quello di intervento, di gestione, di iniziativa, di partecipazione alle aggregazioni intercomunali preposte a settori o a servizi, di partecipazione alla elaborazione del programma regionale.

Dopo aver posto un interrogativo in ordine ai problemi della partecipazione della presenza popolare alla formazione della politica del territorio, Triva ha affermato che una giusta soluzione di tale problema passa attraverso la ricerca, all'interno dell'unità comunale, di quella forma di articolazione dei poteri (e di partecipazione democratica all'interno delle singole articolazioni) che collochi tutti i cit-

tadini su un piano paritario per quanto alla loro possibilità di contare nella gestione del potere.

Dalla politica dei territori non sono isolabili gli aspetti finanziari e creditizi, pertanto anche i bilanci dei Comuni devono essere considerati come strumenti di programmazione economica e sociale. Da questo muove l'esigenza di rivendicare un meccanismo dei controlli che sia coerente con la collocazione del Comune.

Concludendo, Triva ha affermato che il termine di riferimento essenziale di un giusto ruolo del Comune, per una giusta politica del territorio, si riassume nella intrecciata convergenza degli obiettivi delle riforme economiche sociali e degli obiettivi della riforma dello Stato, senza un « prima » ed un « poi », ma in una contestualità di iniziative e di impegni che facciano crescere contemporaneamente alla coscienza del diritto, la coscienza e il costume democratico.

La IV Commissione ha affrontato il problema del « Ruolo dei Comuni nella politica sanitaria ». Relatore il dott. Fulvio Abboni, Assessore del Comune di Firenze. Secondo il Relatore, « le unità sanitarie locali » dovrebbero costituire l'asse portante dell'intera riforma sanitaria, essendo potenzialmente in grado di controllare la salute pubblica attraverso sistematici e tempestivi interventi nelle tre fasi previste di prevenzione, cura e riabilitazione.

La V Commissione ha affrontato il tema della « Riforma dello Statuto dell'ANCI ». Relatore è stato l'avv. Silvio Riva Crugnola, Sindaco di Arcisate (Varese). Le modifiche presentate in questa relazione — egli ha detto — si sono rese necessarie sia per la costituzione delle sezioni regionali, sia per gli sviluppi che l'Associazione ha avuto dall'epoca dell'Assemblea di Salerno, 5 anni or sono.

Lo Statuto proposto viene diviso in due titoli: il primo riguarda l'associazione nella sua sede centrale; il secondo riguarda il funzionamento delle sezioni regionali e deve sostituire il regolamento provvisorio approvato dall'Esecutivo.

Le più importanti modifiche apportate al primo titolo riguardano il riconoscimento e le eventuali fusioni con l'ANCI di altre Unioni e Associazioni di Comuni, ciò darebbe maggior forza ai Comuni onde mantenere la propria autonomia ed ottenere una legislazione opportuna; la modifica della composizione del Consiglio Nazionale che comprenderà anche i Presidenti delle Sezioni Regionali con voto deliberativo, allo scopo di ottenere un coordinamento fra l'azione centrale e quella periferica dell'ANCI; l'aumento dei membri del Comitato Esecutivo e la possibilità di inserire in esso un limitato numero di Amministratori non Sindaci e di esperti con voto consultivo così da poter ottenere la rappresentanza di tutte le tendenze politiche presenti nei Comuni.

Per quanto riguarda il secondo titolo è prevista la possibilità per le Assemblee delle Sezioni Regionali di variare il numero e la composizione degli organi della sezione.

IL DISCORSO DEL MINISTRO GATTO

Il riassunto del dibattito svoltosi nelle Commissioni è stato comunicato all'assemblea plenaria nella mattinata del 3 novembre, conclusiva dei lavori dell'Assemblea.

Durante tale seduta, approvate le modifiche statutarie all'unanimità, l'assemblea ha ascoltato il discorso del ministro per l'attuazione delle Regioni, sen. Gatto.

Il Ministro, dopo avere rivolto un cordiale saluto ai congressisti ha svolto alcune considerazioni sui problemi connessi all'emanazione delle leggi delegate per trasferire le competenze dallo Stato alle Regioni.

A tale proposito il Ministro ha annunciato che sono già pronti cinque decreti delegati riguardanti il turismo, i trasporti, le fiere e i mercati, miniere, torbiere ed acque minerali, l'artigianato, circoscrizioni comunali e polizia urbana e rurale ed altre materie che dovranno essere trasferite alla regione in virtù dell'articolo 117 della costituzione.

« Ho già chiesto al presidente del Consiglio dei ministri — ha aggiunto il senatore Gatto — di convocare il consiglio per l'esame di questi decreti e per la loro emanazione. Altri cinque decreti dovranno poi essere trasmessi e approvati dal consiglio dei ministri in tempo utile perché le regioni assumano la pienezza dei loro poteri con il primo gennaio 1972. Per questo ho sempre insistito per anticipare la delega concessa al governo di sei mesi: altrimenti le regioni si sarebbero trovate nella condizione di poter esercitare la potestà loro conferita dalla costituzione solo nel 1973. Ed è forse la prima volta che una delega al governo viene anticipata ».

Il ministro ha aggiunto che mancano pochi dati per concludere il lavoro. Dei cinque decreti mancanti, due saranno pronti a metà novembre. Gli altri nei giorni successivi. « Se in questi giorni non giungeranno tutti i dati utili — ha concluso — provvederò ugualmente con i dati in mio possesso ». In ogni caso, la conclusione dovrebbe esserci prima delle elezioni presidenziali.

Il senatore Gatto ha aggiunto di essere certo che le regioni non imiteranno lo Stato ma che esse saranno rispettosissime delle altre autonomie locali, perché è anche loro interesse che province e comuni non finiscano per identificare in Genova, in Milano o in Bari o in qualsiasi altro capoluogo una brutta copia del centralismo romano. A questo fine egli ha detto di essersi preoccupato di fissare norme di salvaguardia che garantiscano gli interessi di tutti i livelli delle autonomie.

Il discorso ha poi toccato due altri importanti temi: la necessità di fare le leggi quadro, che è il grosso impegno politico che attende il parlamento e il governo (e per le quali il ministro ha formato un'apposita commissione di studio) e il problema, particolarmente delicato, della nomina dei commissari di governo nelle regioni.

Il senatore Gatto ha aggiunto di essere fiducioso che si possa dare

alle regioni ciò che ad esse spetta e che si riuscirà a trovare attraverso questa riforma, la giusta posizione dei comuni. « La fortuna delle regioni — ha concluso — sta in quello che faremo d'ora in avanti. È difficile riformare lo stato dal vertice, la grande speranza è riformarlo dalla base.

L'assemblea ha quindi approvato la seguente

MOZIONE CONCLUSIVA

La VI Assemblea Generale dei Comuni italiani

riafferma, particolarmente nell'attuale momento politico, i valori della resistenza e dell'antifascismo propri dell'Italia democratica repubblicana;

udita la relazione generale del Presidente avv. Guglielmo Boazzelli, l'approva;

e preso atto delle Relazioni sui vari temi e dei contributi apportati dal dibattito nell'Assemblea e nelle Commissioni;

rileva, anzitutto, che l'attuazione dell'ordinamento regionale ha aperto una nuova fase di portata storica per lo sviluppo delle autonomie e, quindi, per una generale riforma dello Stato coerente con i principi democratici della Costituzione repubblicana.

Mentre riafferma il valore positivo della iniziativa e dell'azione condotta dai Comuni per contribuire al formarsi di questa nuova situazione, denuncia le tendenze centralistiche ancora in atto e riafferma il valore delle Autonomie, non solo come esigenza di autogoverno delle Comunità locali, ma anche soprattutto come modo nuovo di essere dello Stato, che saldi l'espansione dell'intervento pubblico nell'economia e nella società con il processo di crescita democratica del Paese

L'Assemblea ribadisce, pertanto, che l'attuazione delle riforme economico-sociali richiede una struttura statuale incentrata sul sistema delle autonomie regionali e locali e sul più ampio decentramento di poteri, strumenti e risorse, anche come condizione e garanzia per dare contenuto democratico alla programmazione economica.

Rileva che l'attuazione regionale rappresenta un momento di sviluppo delle autonomie locali e, per questo, richiede che il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni mediante i Decreti delegati sia pieno ed integrale nel rispetto degli artt. 117 e 118 della Costituzione e che lo Stato non conservi funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale e risolva le funzioni di indirizzo e di coordinamento in modo conforme alle norme costituzionali.

In pari tempo sollecita le Regioni a stabilire le opportune intese con gli Enti locali per attuare il più ampio decentramento delle loro funzioni amministrative ai Comuni, considerando la norma dell'art. 118 della Costituzione come un tassativo impegno per le Regioni a non

esercitare direttamente le funzioni amministrative che possono essere esercitate attraverso gli Enti locali territoriali singoli o associati; esprime la necessità che i rapporti tra Regioni ed Enti locali per l'esercizio delle funzioni decentrate siano stabiliti soltanto con legge.

L'Assemblea dell'ANCI ritiene che:

1) una unica legge, chiara, aperta, non analitica, di principi, che assicuri l'ampio esercizio dell'autogoverno e gli spazi per la normativa regionale dovrà sostituire la farraginosa legislazione attuale;

2) la nuova legge sull'ordinamento delle autonomie locali dovrà in particolare riconoscere ai comuni la funzione di rappresentanza generale della popolazione e, quindi, del ruolo di promotori dello sviluppo economico, sociale, civile; di soggetti di base della programmazione; di centri di crescita democratica del Paese; dovrà in particolare definire:

a) la natura e le funzioni degli Enti nell'ambito dell'ordinamento statuale;

b) le attribuzioni ed i rapporti fra i diversi organi (Consiglio, Giunta, Sindaco) in modo da assicurare la massima funzionalità democratica;

c) l'estensione del potere di auto-organizzazione;

d) i rapporti degli Enti territoriali con le Regioni da concepire, secondo il dettato costituzionale, come organi legislativi e di promozione, non quali gestori, in via normale di beni e servizi.

3) Il superamento del tradizionale criterio di uniformità amministrativa a favore della predisposizione di modelli diversificati si impone nella regolamentazione delle strutture infracomunali ed appare urgente nei Comuni metropolitani onde assicurare, con l'efficienza amministrativa, la partecipazione democratica e il decentramento del potere decisionale dei Comuni stessi.

4) È necessario configurare associazioni intercomunali con ampia sfera di azione, oltre le ipotesi di semplici consorzi settoriali e tali da consentire ai Comuni l'esercizio ottimale delle funzioni proprie o delegate. In questo quadro si pone il problema dell'ente intermedio, individuato dalla Costituzione nella Provincia, che dovrà trovare, opportunamente riformata, la sua collocazione, tenendo presente sia la posizione del Comune quale portatore di interessi generali e protagonista di base della programmazione, sia il ruolo, legislativo e di programmazione, della regione.

5) Occorre realizzare il passaggio dalla semplice autonomia all'autogoverno, inteso anche come potestà di emanare norme giuridiche di interesse localmente determinato. A tal fine dovrà essere consentito agli Enti locali di dettare statuti disciplinanti, nell'ambito della legge statale, i poteri che l'ente intende in concreto esercitare e le modalità dell'organizzazione, abbandonando ogni distinzione fra interventi obbligatori e facoltativi.

Approva le proposte elaborate di intesa tra l'ANCI e la CISPEL per la riforma della municipalizzazione che sviluppi le imprese pubbliche locali come strumenti delle amministrazioni comunali.

L'Assemblea riafferma la necessità di un mutamento radicale di tutto il sistema dei controlli con l'attuazione piena dell'art. 130 della Costituzione, mediante il riconoscimento dell'organo regionale quale unico organo di controllo (e la cessazione quindi di ogni possibilità di intervento dell'amministrazione centrale e di qualsiasi altra forma di controllo tipico, atipico e anomalo) e mediante la fissazione di norme generali per l'esercizio dei controlli dell'organo regionale (relativamente ai termini massimi entro cui esso deve essere esercitato e gli atti che in via eccezionale debbono sottoporsi al controllo di merito nella forma dell'invito al riesame). In questo quadro devono cadere anche i sistemi che impongono ai Comuni una posizione subordinata attraverso l'approvazione di opere finanziate dallo Stato (es. edilizia scolastica, opere igienico-sanitarie, opere stradali), che invece devono essere integralmente affidate ai Comuni con il solo controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.

L'Assemblea generale dei Comuni italiani

conferma i precedenti deliberati del Consiglio Nazionale in merito ai Tribunali Regionali amministrativi e alle loro competenze, escludendo il controllo generale della Corte dei conti.

Afferma che la riforma della Finanza locale, nella nuova fase di sviluppo delle autonomie, per consentire agli Enti locali di far fronte ai compiti vecchi e nuovi, deve avere a suo fondamento l'unità della finanza pubblica e l'autonomia come nuovo modo di essere dello Stato. Unità della finanza pubblica significa partecipazione dei Comuni all'accertamento, al gettito, all'anagrafe, al contenzioso e all'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, per garantire la democrazia fiscale e l'intervento dei cittadini e significa distribuzione dei mezzi a tutti i livelli di potere.

Al Comune, considerato come espressione organica e al tempo stesso autonoma del potere pubblico, spetta il compito di determinare i bisogni, tanto per la gestione quanto per gli investimenti, e di conseguire, sulla base di questa autodeterminazione, le entrate per farvi fronte, sia sotto forma tributaria, sia come intervento dovuto dallo Stato e dalla Regione (per i compiti delegati), sia, infine, come concreta possibilità di rivolgersi al mercato finanziario. Ciò diventa necessario e possibile nel quadro di una programmazione democratica, che sia il risultato del concorso di tutte le autonomie e, quindi, anche del comune, che abbia fra i suoi obiettivi fondamentali l'eliminazione dei pesanti squilibri fra nord e sud e fra città e campagna.

L'Assemblea generale dell'ANCI riafferma che il periodo transitorio previsto dalla legge tributaria deve essere ridotto e che deve essere ricercato al più presto l'assetto definitivo della finanza locale, e a tal fine impegna il Consiglio Nazionale e gli organi esecutivi del-

l'Associazione, sulla linea delle deliberazioni già adottate, ad avanzare proposte precise al Parlamento e al Governo.

In questo quadro l'ANCI chiede di essere sentita prima che venga discussa in Parlamento la leggina per lo scorrimento del termine; che venga garantita l'immediatezza del versamento delle quote spettanti ai Comuni; che tutti i cespiti di entrata siano delegabili.

L'Assemblea Generale dell'ANCI chiede, in particolare:

1) l'inclusione nel Comitato tecnico (previsto dall'art. 17 della legge delega) di una adeguata rappresentanza di membri designati dai Comuni e la consultazione delle Associazioni rappresentative degli Enti locali, prima della emanazione dei decreti delegati;

2) provvedimenti legislativi urgenti per il consolidamento di tutti i mutui degli Enti locali in una unica operazione a lungo termine ed a basso tasso di interesse, con il concorso dello Stato;

3) la piena attuazione della Legge n. 964 del dicembre 1969 per il credito a breve termine e per il credito ordinario, con l'immediata emissione di cartelle di credito comunali, garantendo il mantenimento dei tassi passivi ai livelli praticati attualmente dalla Cassa DD.PP.;

4) una diversa disciplina per i bilanci deficitari, i quali dovranno essere approvati con atto definitivo dall'autorità regionale di controllo, mentre i provvedimenti che autorizzano il ripiano e ne determinano la misura debbono avere natura finanziaria, senza escludere, oltre al credito agevolato, il possibile ricorso a quello ordinario, consentendo poi al Comune, nella sua autonoma capacità di decisione, di provvedere al necessario equilibrio del bilancio.

La politica del territorio — necessariamente correlata con la programmazione economica — rappresenta il punto di riferimento per l'esercizio coordinato di ogni intervento pubblico produttivo, infrastrutturale ed insediativo; di ogni servizio pubblico, sociale e dell'orientamento dell'iniziativa privata in modo da impedire costi che si riversino sulla società ed evitare sprechi di risorse.

La salvaguardia ed il potenziamento del ruolo del Comune nella politica del territorio si realizza con il riconoscimento della piena autorità del Comune nel governo del proprio territorio e con il riconoscimento del suo diritto a partecipare alle decisioni territoriali che travalicano la dimensione municipale.

Nell'ambito di tali principi e di quelli che devono sostanziare la nuova legge sulle autonomie, dovranno trovare corretta soluzione anche i problemi specifici delle grandi aree metropolitane.

L'Assemblea afferma quindi:

1) l'urgenza di una riforma urbanistica generale che distingua tra diritto di proprietà e diritto di edificazione e che liberi i suoli dalle ipoteche della rendita; che definisca i principi per la determinazione dei livelli di pianificazione regionale intercomunale e comunale;

2) la necessità che nella fase di riordinamento dei diversi strumenti di intervento nell'edilizia pubblica residenziale, vengano riconosciuti particolari poteri programmatori alle regioni e realizzata una organizzazione operativa da affidarsi ai comuni.

L'Assemblea, riaffermata la necessità di attuare la politica del territorio attraverso un'ampia partecipazione popolare, respinge ogni tendenza a settorializzare gli interventi o ad esprimere i poteri statali o delle regioni attraverso agenzie regionali, autorità od Enti sottratti alla direzione e al controllo del Comune.

L'Assemblea impegna infine i Comuni ad una piena utilizzazione delle nuove norme della legge sulla casa che rappresenta la base di partenza per una più generale e definitiva disciplina dei suoli e del diritto all'abitazione.

L'Assemblea dell'ANCI ribadisce la necessità che la riforma sanitaria sia attuata nel più breve tempo possibile per l'avvio di una politica della salute secondo il dettato costituzionale;

esprime la convinzione

— che componente irrinunciabile della progettata riforma sia il riconoscimento pieno e senza riserve del ruolo che per espressa volontà del costituente compete alle regioni nel settore della sanità, globalmente considerata, comprendente cioè gli aspetti della prevenzione, della cura e della riabilitazione;

— che, conseguentemente, la struttura da realizzarsi non sia una struttura centralizzata, ma decentrata e periferica ed a tal fine ritiene indispensabile che le Unità Sanitarie Locali siano affidate in diretta gestione al Comune o a Comuni aggregati, in collegamento con organi consultivi obbligatori che assicurino la più ampia partecipazione dei cittadini; è da ritenersi infatti che la prevista delega di gestione delle unità sanitarie locali ai comitati di gestione, dipendenti direttamente o indirettamente dalle regioni, oltre a non corrispondere al principio del decentramento voluto dalla Costituzione, realizza un svuotamento di compiti da sempre affidati ai Comuni e impedisce il completo esercizio delle funzioni democratiche e rappresentative dei Comuni medesimi, col pericolo di precostituire forme di gestione settoriali di servizi comunitari che vanno invece composti in una organica visione della politica del territorio;

— ed inoltre che nelle Unità Sanitarie Locali e nei servizi di secondo livello da esse espressi, siano compresi tutti i presidi di sanità pubblica finalizzati alla tutela della salute dando particolare rilievo alle strutture necessarie per realizzare un efficace servizio di prevenzione che deve rappresentare l'aspetto innovativo e qualificante di un moderno sistema sanitario.

L'Assemblea impegna il Consiglio Nazionale a promuovere ogni opportuno provvedimento che possa consentire agli Amministratori di operare in un clima di fiducia e di serenità ed a indire annualmente Convegni di Sindaci su temi specifici.

L'Assemblea sottolinea infine l'importante ruolo assunto dall'Associazione nella vita del Paese ed evidenzia la necessità che Parlamento, Governo e gli altri organi dello Stato in spirito di collaborazione con i poteri locali riconoscano all'Associazione una insostituibile funzione consultiva per costruire una legislazione più aderente alla volontà anche delle Amministrazioni comunali.

Si rivolge pertanto a tutti i partiti democratici ed alle grandi organizzazioni sindacali perché contribuiscano alla realizzazione degli indirizzi enunciati per continuare così insieme quel comune processo di sviluppo e di trasformazione dello Stato Repubblicano.

I NUOVI ORGANI SOCIALI DELL'ANCI

L'Assemblea si è conclusa con la proclamazione degli eletti al Consiglio nazionale, che risulta così composto:

Consiglio Nazionale:

a) Presidenti sezioni regionali: Sezione Emilia Romagna, Sezione Liguria, Sezione Lombardia, Sezione Marche, Sezione Puglia e Sezione Toscana).

b) Sindaci di comuni con oltre 100.000 abitanti o capoluoghi di regione: Sindaci di Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila (1), Livorno, Milano, Modena, Napoli, Padova, Perugia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Torino, Trento, Trieste.

c) Sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti e fino a 100.000: Sindaci di Albano Laziale, Andria, Anzio, Cerignola, Crotone, Cuneo, Faenza, Grosseto, Ivrea, Latina, Lecco, Lucca, Matera, Pesaro, Pontedera, Rovigo, Siena, Tivoli, Varese, Vercelli.

d) Sindaci di comuni fino a 20.000 abitanti: Sindaci di Agrate Brianza, Bordighera, Capua, Caravaggio, Cazzago Brabbia, Celleno, Cotronei, Falvaterra, Francavilla al Mare, Frascati, Grugliasco, Inveruno, Irsina, Isola della Scala, Locate Triulzi, Mogliano Veneto, Molinella, Monte San Pietrangeli, Muggia, Noventa Vicentina, Ortanova, Pedara, Pescia, Ponte San Pietro, Quero, Recanati, Sassoferrato, Sospirolo, Sparanise, Villacidro.

Collegio dei Revisori dei Conti:

a) effettivi: Sindaci di Arcisate (Presidente), Altino, Sesto Fiorentino;

b) supplenti: Sindaco di Motta San Giovanni, Noicattaro.

(1) I comuni in corsivo sono totalmente o parzialmente montani.

Il Consiglio nazionale, riunitosi al termine dell'Assemblea ha quindi eletto il Comitato Esecutivo:

Presidente: avv. Guglielmo Boazzelli.

Sindaci ed amministratori: cav. gr. croce Aldo Aniasi, Sindaco di Milano; dr. Amleto Annesi, Sindaco di Vignanello; on. Manfredi Bosco, Sindaco di Capua; on. Giuseppe Bufardeci, Consigliere comunale di Torino; rag. Mario Caraffini, Sindaco di *Perugia*; on. Angelo Castelli, Sindaco di Caravaggio; dr. Lucio Cecchini, Consigliere comunale di Roma; on. Clelio Darida, Sindaco di Roma; ing. Giovanni Porcellana, Sindaco di Torino; avv. Francesco Pucci, Sindaco di Catanzaro; avv. Vittorio Salvadori, Sindaco di Foggia; dr. Marcello Stefanini, Sindaco di Pesaro; dr. Rubes Triva, Sindaco di Modena; dr. Renato Zangheri, Sindaco di Bologna.

Esperti:

on. dr. Vittorino Colombo; dr. Pino Crea; dr. Emo Egoli; on. Renato Massari, sig. Enzo Modica; dr. Claudio Venanzetti; on. rag. Giuseppe Zamberletti.

Segretario generale: dr. Giovanni Santo.

COMMENTO DI GIORGIO SONEGO

Il sindaco di Puos d'Alpago (BL) cav. uff. Giorgio Sonogo, componente la Giunta Esecutiva nazionale e Vice Presidente della Delegazione regionale veneta dell'UNCEM, dopo aver partecipato all'Assemblea ha rilasciato il seguente commento per la nostra rivista:

« Le polemiche che hanno preceduto e accompagnato l'assemblea dell'ANCI (il convegno di Viareggio degli assessori alle finanze, la riunione di Milano dei sindaci delle grandi città, le polemiche dichiarazioni del sindaco di Torino, la insoddisfazione di taluni sindaci sulla funzione dell'ANCI) sono state superate dalle conclusioni unanimesi cui si è pervenuti? Mi auguro francamente di sì nell'interesse dell'ANCI e di tutti i Comuni.

L'ampia mozione finale dell'Assemblea indica chiaramente la linea di azione futura per gli organi direttivi ed esecutivi dell'Associazione, azione che dovrà mobilitare tutti i comuni italiani.

Un tema che deve essere risolto dall'ANCI è la posizione dei piccoli comuni e dei comuni montani in particolare che non si sentono sufficientemente rappresentati dall'ANCI. Non è stato comunicato all'Assemblea il risultato della verifica poteri per cui non sappiamo quanti siano i Comuni soci dell'ANCI in regola col pagamento delle quote e pertanto con titolo per votare ed essere eletti nel Consiglio Nazionale.

Pensiamo, per la funzione stessa di rappresentanza che l'ANCI giustamente rivendica, e a nostro parere deve avere, che essa debba tendere ad avere associati tutti i Comuni. Peraltro la scelta dei consiglieri nazionali deve necessariamente avvenire sulla base delle forze reali esistenti nell'Associazione nelle varie regioni, così come è avvenuto anche al recente Congresso dell'UNCCEM.

Il Consiglio Nazionale è composto per statuto oltre che dai Presidenti delle sezioni regionali (finora costituite in numero di sei e che presumibilmente saranno sindaci di grandi comuni) da 20 sindaci di comuni capoluogo di regione o superiori ai 100.000 abitanti, da altri 20 sindaci con popolazione da 20.001 a 100.000 abitanti e da 31 sindaci con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Una proposta sostenuta in commissione per fissare nell'ambito dell'ultima categoria il numero di sindaci al di sotto di 5.000 abitanti non è stata accolta e la commissione si è limitata a raccomandare all'assemblea di eleggere sindaci di tali comuni in numero adeguato.

Il risultato? Prescindendo dalle adesioni all'ANCI, i comuni sopra i 100.000 abitanti sono 38 ed hanno 20 sindaci in Consiglio nazionale oltre ai Presidenti delle sezioni regionali; i comuni da 20.001 a 100.000 abitanti sono 285 ed hanno 20 sindaci eletti ed avranno qualche presidente di sezione regionale. I restanti comuni sotto i 20.000 sono 7.732 (dei quali ben 6.045 sotto i 5.000 abitanti) ed hanno eletti 31 sindaci. Di questi solo 7 sono sindaci di comuni inferiori ai 5.000 abitanti.

Prendiamo atto che 16 sindaci di comuni totalmente o parzialmente montani sono compresi nel Consiglio nazionale, ma non dobbiamo dimenticare che i comuni montani sono 3.971.

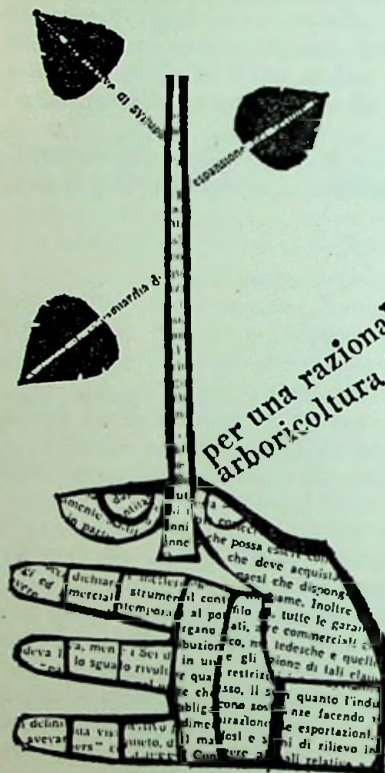
Forse manca agli amministratori dei piccoli comuni lo stimolo alla partecipazione all'ANCI, però la rappresentanza data a tali comuni nel Consiglio nazionale è veramente inadeguata. D'altra parte la problematica dei piccoli comuni è attualissima poiché essi devono ricercare — per sopravvivere come comuni — il livello ottimale di partecipazione e capacità di azione per essere veramente a servizio della Comunità e trovare quindi nell'ANCI lo spazio necessario per il dibattito e l'aiuto tecnico-amministrativo per sperimentare e verificare nuovi modelli di aggregazione. Questo spazio è offerto ai comuni montani attraverso le Comunità Montane e l'UNCCEM, ma non si ritrova per tutti gli altri piccoli comuni di collina o di pianura.

La proposta dell'UNCCEM per un accordo con l'ANCI potrà forse superare in parte queste difficoltà. Infatti, se l'ANCI riconoscesse l'UNCCEM a norma dell'art. 4 del proprio statuto — che l'Assemblea ha opportunamente modificato — l'UNCCEM porterebbe praticamente nell'ANCI tutti i comuni montani ad essa associati, e dovrebbe ottenere una adeguata rappresentanza di diritto da aggiungersi al Consiglio nazionale e al Comitato esecutivo. Questo non significa sciogliere la « sezione comuni montani » dell'UNCCEM, perché la stessa, riconosciuta dall'ANCI, assolverebbe alle funzioni proprie finora svolte ampliandole di stretta intesa con l'ANCI per approfondire e dibattere in sede na-

zionale e regionale, nelle forme da concertare, tutti i problemi dei Comuni montani offrendo modelli di partecipazione e di dibattito validi anche per altri comuni che non siano quelli montani.

E un tema affidato al giudizio e alle decisioni degli Organi direttivi delle due Associazioni e che per quanto riguarda l'UNCCEM la Giunta esecutiva ha affrontato nella seduta del 7 ottobre, formulando all'Assemblea dell'ANCI le proposte di cui è cenno nella cronaca dell'Assemblea.

Nell'interesse di tutti i comuni, e in particolare dei comuni già aderenti alle due Associazioni, ci auguriamo vivamente che le conclusioni siano sollecite e positive.



per una razionale
arboricoltura industriale da legno

encc

materiale
d'impianto
selezionato:
pioppelle
eucalitti
conifere

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA - Roma V.le Regina Margherita 262 - tel. 863.151 - 2-3

PARERI DELLE REGIONI E DEL PARLAMENTO SU DIECI DECRETI DELEGATI PER LE COMPETENZE ALLE REGIONI

Gli schemi dei dieci decreti delegati che il Governo dovrà emettere per il passaggio delle competenze dallo Stato alle Regioni dopo il parere avuto dai quindici Consigli delle Regioni a statuto ordinario hanno avuto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Abbiamo pubblicato il testo e dato notizia delle più significative osservazioni formulate dalle regioni allo schema di decreto per l'agricoltura, foreste, caccia e pesca (cfr. n. 9-10 pag. 679) e il testo e le osservazioni di una regione allo schema relativo al turismo e industria alberghiera (stesso numero, pag. 689).

La Commissione parlamentare, dopo avere ascoltato i rappresentanti regionali ed i ministri e sottosegretari interessati ai vari decreti delegati, ha emesso il parere sui singoli decreti in molti casi con voto unanime, per cui è da ritenere che il Governo tenga nel dovuto conto tali pareri e modifichi conseguentemente il testo degli schemi sottoposti al parere delle Regioni e della citata Commissione. La emanazione dei decreti delegati è attesa, come da ripetute promesse del Governo, entro il mese di dicembre in modo che le Regioni possano assumere le nuove funzioni delegate a far tempo dal gennaio 1972.

La Commissione parlamentare ha concluso i propri lavori nella notte del 25 novembre esprimendo l'ultimo parere relativo al settore dell'agricoltura. Riportiamo dal resoconto parlamentare la conclusione dei lavori della Commissione, presieduta dal senatore avv. Giorgio Oliva, già presidente dell'UNCCEM.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il seguente ordine del giorno, proposto dal Presidente:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali.

concludendo il proprio lavoro di elaborazione dei pareri sugli schemi dei decreti delegati per il trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a Statuto ordinario:

mentre auspica che il Governo proceda ora prontamente alla

emanazione dei predetti decreti delegati, in modo da consentire alle Regioni di assumere pienezza di funzioni fin dall'inizio dell'anno 1972, secondo gli impegni assunti e di recente confermati.

segnala tuttavia, anche a seguito dell'incontro avuto dal Comitato di Presidenza della Commissione con i Presidenti dei Consigli e delle Giunte delle Regioni a statuto speciale, lo stato di disagio e di obiettiva disparità che verrà a crearsi in tutti i casi in cui alle Regioni a statuto ordinario risulteranno trasferite, per ciascuna materia, funzioni amministrative più ampie di quelle che a tutt'oggi sono state trasferite dallo Stato, nelle corrispondenti competenze, alle Regioni a statuto speciale.

Auspica perciò che il Governo, in ragione della mancata o incompleta emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali e della difforme dimensione delle competenze attribuite alle varie Regioni, voglia con la maggiore sollecitudine, d'intesa con le Regioni interessate, adottare iniziative anche di ordine costituzionale che portino a superare le segnalate disparità e difformità, portando comunque a rapida conclusione la normativa di attuazione degli Statuti speciali ».

A questo punto il deputato Busetto esprime — a nome del Gruppo comunista — al presidente Oliva il ringraziamento più sentito per l'efficienza e l'alto senso di equilibrio politico dimostrati nel condurre i lavori, aggiungendo altresì il proprio apprezzamento per l'operato della segreteria. Si associano il senatore De Zan — che dichiara di interpretare il desiderio dei commissari — ed il ministro Natali, che conferma in particolare l'intendimento del Governo di emanare i decreti delegati secondo l'impegno politico assunto, e sottolinea come l'atmosfera di collaborazione in cui si sono svolti i lavori costituisca anche un auspicio positivo per le difficoltà che potranno porsi in futuro.

Il presidente Oliva si compiace per l'assicurazione, fornita dal Ministro, che il Governo manterrà l'impegno politico assunto, e per la collaborazione realizzatasi in un momento di così importante trasformazione delle strutture dello Stato.

Conclude dichiarando che la Commissione dovrà riprendere i propri lavori sin dai primi giorni del mese di dicembre, onde poter proseguire l'esame degli schemi di decreti delegati relativi al riordinamento dei Ministeri.

APPROVATA LA RIFORMA TRIBUTARIA

RINVIO DELL'ATTUAZIONE

Della delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, nel fascicolo di giugno, n. 5/6 1971, de « Il Montanaro d'Italia » (pp. 409 e seg.) sono stati riportati stralci di alcuni articoli del testo approvato alla Camera dei Deputati il 30 marzo 1971.

Successivamente il disegno di legge veniva esaminato, relatori i senatori Belotti e Fada democristiani e Formica socialista, dalla Commissione finanze e tesoro e quindi il Senato votava il testo modificato nella seduta del 7 agosto 1971 e la Camera lo riapprovava.

Riportiamo, corredandole con l'esame degli emendamenti apportati dal Senato, le modifiche al disegno di legge relative agli articoli 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 aggiungendo alcuni chiarimenti.

La legge è stata pubblicata sulla G.U. del 16 ottobre 1971. Il Governo ha chiesto ed ottenuto un breve rinvio per l'approvazione delle norme delegate. Infatti, il Senato ha approvato il 10 novembre con procedura urgentissima, il rinvio al 1° luglio 1972 dell'istituzione dell'IVA (Imposta sul Valore aggiunto) e al 1° gennaio 1973 delle altre norme della riforma tributaria recentemente approvata dal Parlamento: in particolare, del nuovo sistema di tassazione dei redditi di privati e società. Il disegno di legge governativo, poi approvato dalla Camera, estende lo slittamento di soli 6 mesi alle norme riguardanti la revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. Sempre al 1° luglio dell'anno prossimo sono rinviati alcuni adempimenti quali l'attribuzione del numero di codice fiscale ai contribuenti, la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari periferici, il riordinamento dell'anagrafe tributaria.

In conseguenza del rinvio, sarà il 1972 (e non, come inizialmente previsto, il 1971) l'anno di riferimento per la determinazione dei contributi statali ai Comuni, alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno, di cura e turismo, in sostituzione dei tributi

che risulteranno soppressi. E sarà prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 1972) il termine entro il quale gli enti locali potranno riscuotere le entrate fiscali di loro pertinenza sulla base del vecchio sistema.

Art. 1. — 2 modifiche. La prima riguarda il punto 1 dove sono state tolte le parole « patrimoniali, d'impresa e professionali » che specificavano quali categorie erano interessate all'istituzione dell'imposta locale sui redditi. Al II punto, lettera h, il testo approvato dalla Camera dei Deputati indicava, tra quelle abolite a seguito della istituzione dell'IVA, « l'imposta sulla pubblicità », la lettera h indica ora « imposta erariale sulla pubblicità ».

Art. 4. — Le modifiche interessano tutto l'articolo ad eccezione dei punti 4, 7 e 9.

In particolare al punto 8 il testo approvato dal Senato aggiunge un'ultima frase: « I redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il domicilio fiscale ». La Commissione è stata dell'avviso che tale aggiunta derivasse da una necessità di ordine pratico in quanto l'attribuzione diretta della imposta locale agli enti nei cui territori sono prodotti i redditi presenta, per quelli da capitale, difficoltà di applicazione sia per i casi in cui le parti scelgano per la riscossione dei crediti e relativi interessi una diversa localizzazione, sia per i casi in cui ci si trovi di fronte ad una molteplicità di creditori con differenti domicili e ad un solo debitore.

Art. 6. — Non ci sono state modifiche ai punti 7 e 8.

Al punto 1 è stato inserito un secondo periodo per il quale l'imposta non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita per successione nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice ». Per il successivo punto 2 la Commissione rilevando la mancanza di fini di lucro, nella gestione degli immobili, delle società cooperative ha per questo ritenuto che « mancherebbero obiettivamente i presupposti per equipararle, ai fini dell'imposizione sull'incremento, alle società immobiliari il cui fine unico è lo scopo di lucro », è stato quindi inserito alla fine del punto 2 del testo esaminato il periodo: « esclusione da tali disposizioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci, aventi requisiti necessari per diventare assegnatari degli alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ».

Art. 7. — Il punto 3 del secondo comma dell'articolo è rimasto invariato.

Art. 8. — Il punto 10 dell'articolo è rimasto invariato.

Art. 9. — L'articolo disciplina la materia delle esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi a carattere agevolativo. Al punto 2 il testo approvato alla Camera indicava per gli interessi, premi ecc. derivati da

redditi patrimoniali l'esenzione dall'imposta comunale. Il testo votato al Senato, tolta la parola « patrimoniali », afferma: « saranno esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche ed esentati dalla imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio e delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, nonché quelli delle obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio ».

Art. 10. — Il Senato ha approvato senza modifiche i punti 15 e 16 del secondo comma.

Al punto 3 il termine di 30 giorni entro cui l'apposita commissione deve determinare il reddito imponibile da accertare è stato elevato a 45 giorni; è stato poi aggiunto alla fine il seguente periodo: « I comuni potranno altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi alle persone giuridiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori »; la necessità di integrare il testo di questo punto 3, secondo la Commissione finanze e tesoro, deriva dal fatto che « sussiste anche un interesse indiretto dei comuni alla esatta determinazione del reddito imponibile nei confronti delle persone giuridiche, tenuto conto dell'imposta locale (ILOR) che grava anche sui redditi di tali soggetti e della connessione che con essi sussiste tutte le volte che i redditi delle persone fisiche derivano dalla partecipazione in società ed enti. D'altronde, il generale accertamento dell'imposizione nell'Amministrazione finanziaria, volto anche ad assicurare entrate sufficienti agli enti locali, postula un coordinamento maggiore sul piano operativo per cui la previsione delle segnalazioni fatta per le sole persone fisiche potrebbe essere un impedimento all'anagrafe tributaria per l'acquisizione di dati e notizie, anche per gli enti, desumibili a livello locale ».

Parlando al VI Convegno degli assessori alle finanze, il dottor Antonino Lombardo, direttore generale per la finanza locale, ha chiarito alcuni aspetti della legge di riforma tributaria. In particolare il dr. Lombardo si è dichiarato sorpreso delle critiche avanzate dai Comuni sull'introduzione, al punto 3 del 2° comma di una cogestione attraverso l'introduzione della Commissione. Indipendentemente dalle funzioni attribuite agli uffici delle imposte i Comuni, nella fase di accertamento, hanno ampi poteri, mentre la riscossione o il versamento delle entrate, di cui sono investiti gli uffici delle imposte, sono fasi meramente esecutive; i Comuni hanno poi la possibilità di segnalare le eventuali integrazioni degli imponibili ed infine per quanto riguarda la Commissione (presieduta da un funzionario delle imposte dirette e composta da 4 rappresentanti dell'ufficio stesso e da 4 rappresentanti del Comune) il dott. Lombardo ha affermato che le deci-

sioni prese in contrasto con le proposte del Comune dovranno essere motivate da fondati elementi.

Per l'ultimo comma dell'articolo in questione l'integrazione fatta alla Camera sul testo originario con l'aggiunta delle parole « con il rispetto delle norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro » è parsa alla Commissione del Senato insufficiente a coprire tutta l'area della salvaguardia, quindi il testo è stato così modificato: « Potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilità del posto di lavoro, nonché i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali ».

Art. 12. — Nel primo comma, accanto alle provincie e ai comuni, nel testo approvato al Senato, la compartecipazione a tributi erariali sarà attribuita anche « alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno, cura e turismo ». Inoltre, sempre nel primo comma, è stata decisa la soppressione dell'ultimo periodo che indicava alcuni parametri da fissare con successiva legge ordinaria per la determinazione dei criteri di ripartizioni agli enti locali delle compartecipazioni a tributi erariali: per la Commissione è sembrato più opportuno che la determinazione effettiva di tali criteri sia rinviata al legislatore futuro e « in quella sede, inoltre, dovranno essere attentamente considerate le particolari situazioni in cui versano alcuni enti locali, soprattutto quelli situati nelle zone economicamente più depresse del Paese ».

Per il punto 1 del secondo comma, al fine di evitare che vengano escluse dall'area imponibile le manifestazioni pubblicitarie effettuate in locali in cui si effettuano pubblici spettacoli e che quindi interessano larghi settori della comunità locale, il Senato ha votato una proposta della Commissione per cui nell'ambito di applicazione all'intero territorio comunale della nuova imposta comunale sulla pubblicità sono « compresi i luoghi aperti al pubblico ed esclusi i locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio ».

Il dott. Lombardo ha chiarito che, abolita l'imposta erariale sulla pubblicità, quella comunale non solo rimane in vigore ma la sua sfera di applicazione verrà ampliata, perché col decreto delegato verranno trasfuse in essa parecchie disposizioni riguardanti l'imposta erariale sulla pubblicità. Così il tributo verrà allargato, dal solo centro abitato, a tutto il territorio comunale, e saranno compresi i luoghi aperti al pubblico. Questa imposta dovrebbe dare un gettito di circa 60 miliardi: il decreto delegato prevederà la possibilità della concessione del servizio in appalto, anche se in linea di massima la gestione dovrà essere attuata direttamente dai Comuni, sarà comunque precisato che il servizio in appalto non potrà essere concesso a canone fisso.

Al punto 5 la dizione « tributi o quote di tributi » da attribuire alle regioni a statuto ordinario in funzione della disciplina delle loro entrate tributarie, è stata modificata in « tributi e quote di tributi ».

Le perplessità sollevate dal punto 5 sono apparse al dott. Lombardo esagerate in quanto « non è previsto altro che un coordinamento di norme, con gli indispensabili adattamenti, con quelle relative alla riforma tributaria », insomma coordinamento e non disciplina ex novo.

L'esclusione di cui tratta il punto 7 oltre che alle regioni, provincie e comuni è stata allargata anche ai cespiti relativi ad immobili di proprietà dello Stato.

Art. 13. — Gli emendamenti apportati a questo articolo riguardano il primo ed il secondo comma.

Per il primo comma s'è voluto precisare « che le norme di salvaguardia previste dall'articolo stesso in favore del personale delle imposte comunali di consumo troveranno applicazione contestualmente all'abolizione della imposta stessa »; a questo scopo tra le parole « alla presente legge » e « verranno emanate » sono state inserite le altre « e contestualmente all'abolizione delle imposte di consumo ».

Il secondo comma, per indicare la volontarietà dell'esodo che eventualmente si volesse disporre, è stato così sostituito: « Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo volontario del personale ».

In sede di esame, inoltre, la Commissione tra il 1° e il 2° comma ne aveva inserito uno aggiuntivo per cui « il Governo è delegato ad emanare le norme occorrenti per l'utilizzazione dell'INGIC in compiti e servizi del nuovo sistema tributario ». Questo emendamento, che non ha trovato conferma in aula al Senato, era motivato dalla considerazione che « con la prevista soppressione delle imposte comunali di consumo (lettera g) dell'articolo 1, punto II), l'INGIC verrà privato delle funzioni di accertamento e di riscossione che attualmente esplica nel settore. Si presenta indispensabile, pertanto, ove non si voglia addivenire alla soppressione di fatto di detto ente — e la Commissione è di parere contrario ad una tale eventualità — l'inserimento dello stesso nell'istituendo ordinamento tributario, demandandogli particolari servizi nell'ambito dell'ordinamento medesimo ».

A proposito del personale delle imposte di consumo il dott. Lombardo, precisando che si tratta di ben 21 mila unità, ha assicurato che l'Amministrazione metterà a disposizione degli intendenti di finanza le somme necessarie perché possa essere pagato senza soluzione di continuità dal momento dell'applicazione della legge. Questo personale verrà utilizzato negli uffici dell'amministrazione finanziaria, in specie dell'IVA, evitando per quanto possibile i trasferimenti.

Art. 14. — Di questo articolo sono rimasti invariati i punti 1 e 2 del primo comma; il punto 2 del secondo comma; il quarto comma.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano:

1° comma; l'assicurazione di mezzi finanziari di maggior consistenza devoluti dallo Stato alle province e comuni sia attraverso

un diverso criterio di commisurazione della contribuzione per i 2 primi bienni che per mezzo dell'aumento dal 5 al 7,50 % della maggiorazione annuale. La prima parte del comma, nel testo votato al Senato, prescrive infatti: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle provincie somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento ».

2° comma; è stata inserita al punto 1, dopo la lettera f) la lettera « g) diritto speciale sulle acque da tavola », che appare motivata in quanto « il gettito di tale reddito — trascurabile sul piano nazionale (l'entrata globale è di circa 50 milioni) — rappresenta un consistente cespite tributario per quei comuni nel cui territorio si trovano alcune delle più importanti sorgenti di acque naturali ».

3° comma; aggiunte in fine le parole: « sentite le Regioni interessate ». « Con la modifica proposta si intende che resti legislativamente stabilito che la maggiorazione delle somme da attribuire alle regioni a statuto speciale per le quali è previsto un regime transitorio di finanziamento (Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige), venga stabilita — ove le somme siano compensative di quote variabili di tributi — sentite le Regioni interessate ».

5° comma; è stato inserito dal Senato su proposta della Commissione e prescrive: « Per il periodo indicato nel primo comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1969; per il secondo biennio somme pari alle stesse entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del cinque per cento ». L'applicazione alle camere di commercio e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo di un regime quasi analogo a quello previsto per comuni e provincie è stata ritenuta necessaria « al fine di assicurare anche a tali enti entrate predeterminate, ragguagliate a quelle di cui le stesse già beneficiano, adeguatamente maggiorate. Si è ritenuto di contenere nel cinque per cento l'aumento da applicare alla contribuzione statale relativa al secondo biennio, in considerazione dei limitati compiti e delle più modeste esigenze finanziarie che gli enti in questione hanno rispetto ai comuni e alle provincie ».

6° e 7° comma (ex 5° e 6°); le modifiche sono state fatte in relazione al comma precedente aggiungendo, dopo « dei comuni », le parole « delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo », affinché sia stabilito che la quota dell'ILOR (imposta locale redditi) ad essi spettante venga applicata, per i 4 anni, con l'aliquota massima, che il relativo gettito spetti allo Stato e che anche a favore di questi enti sia disposto il pagamento mensile da parte delle intendenze di finanza.

Le riserve avanzate sulla mancata applicazione della maggiorazione del 7,50 % al primo biennio sono state confutate dal dott. Lombardo che ha ricordato come nei primi anni e specie nel primo, le somme attribuite ai Comuni non riguardano solo i tributi riscossi in conto competenza ma anche quelli riscossi in conto residui, questi ultimi ammontano al 30 e al 15 % del totale dei tributi riscossi rispettivamente per le imposte dirette e indirette. Questa maggiorazione andrà calando negli anni successivi al primo e quindi, nel 2° biennio, interverrà lo Stato dando un aumento annuale del 7,50 %, sempre sulla base del riscosso nel 1971. Inoltre il dott. Lombardo ha precisato che il momento preso in esame è quello della riscossione e non saranno quindi considerate tutte quelle entrate, pure accertate nel 1971, la cui riscossione si perfeziona in epoca successiva. Per un altro punto su cui ampie critiche sono state fatte, cioè l'attribuzione ai Comuni del solo 85 % delle imposte di consumo, il dott. Lombardo ha chiarito che tale quota è stata fissata attraverso la detrazione di un 15 % che rappresenta le spese di gestione e che neppure ora va ai Comuni. Si tratta, ha proseguito il dott. Lombardo, di una norma che favorisce i Comuni in quanto, anche se dove la gestione è diretta la percentuale è inferiore, la media nazionale del costo di riscossione si aggira intorno al 18 %.

Nel complesso le entrate di cui potranno beneficiare i Comuni, che sono state nel 1970 di 1.209 miliardi, aumenteranno del 50 % nel 1971 (1.432 miliardi) e di un ulteriore 30 % (1.870 miliardi) con l'entrata in vigore della riforma; l'aumento per le province sarà invece, dai 347 miliardi del '70, inferiore a cioè 375 miliardi nel '71 e 456 miliardi all'entrata in vigore della riforma. Circa il pagamento delle somme ai Comuni il dott. Lombardo ha affermato che il criterio adottato risponde a requisiti di sicurezza e speditezza: l'Amministrazione centrale accredita i fondi agli intendenti di finanza, sulla base di una dichiarazione del tesoriere comunale nella quale si precisa che nell'anno 1971 sono state riscosse per i diversi tributi le somme indicate, l'intendente di finanza dispone immediatamente il pagamento di quanto compete mensilmente al Comune, salvo poi a fare approfonditi accertamenti e a procedere ad eventuali conguagli.

Art. 15. — Il 7° comma (ora 8°) dell'articolo è rimasto invariato.

Sostanzialmente il testo della legge di riforma pubblicato sulla G.U. n. 263 del 16-X-1971 per quanto riguarda specificamente gli enti locali, migliorando le precedenti norme, tende ad assicurare nel periodo di quattro anni intercorrenti dall'inizio della riforma un gettito ai comuni e alle province pari al gettito 1971 successivamente aumentato per il secondo biennio del 7,50 %, e alle Camere di Commercio e aziende di cura, soggiorno e turismo un gettito pari al 1969 per il primo biennio, mentre per il secondo biennio sarà pari al gettito 1971 aumentato del 5 %. Ovviamente la legge ordinaria dovrà regolare tutta la materia dopo il quadriennio di regime provvisorio.

LE REGIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE DELLA MONTAGNA

RIUNIONI NEL VENETO E IN LOMBARDIA

A VENEZIA

Allo scopo di pervenire ad un proficuo coordinamento dei lavori in vista dei compiti che saranno affidati alle Comunità dalla attesa legge per la montagna, nel quadro della programmazione regionale, l'assessore all'economia montana e alle foreste, prof. Molinari, ha riunito a palazzo Balbi, a Venezia, sede della Giunta regionale veneta, tutti i presidenti delle Comunità montane del Veneto ed il presidente della Delegazione regionale UNCEM del Veneto.

All'incontro erano rappresentate le Comunità montane o Consigli di Valle dell'Agordino, del Bellunese, dell'Alpago, la Comunità Feltrina e quelle del Comelico e Sappada, del Cadore centrale, della Val del Boite, del Grappa, del Baldo, della Lessinia, della Val del Brenta, della Valle Alto Astico Pòsina, del Basso Astico e della Valle del Leogra. Erano inoltre presenti il dott. Rampi presidente della commissione consiliare per i problemi dell'agricoltura, e il dott. Malfi direttore dell'Irsev.

L'assessore Molinari ha spiegato le ragioni dell'incontro, che sono tese a coordinare gli studi e le iniziative delle Comunità nel quadro della programmazione regionale e, dopo aver parlato della vastità degli interessi montani nel Veneto (nelle provincie di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza) dove i comuni montani sono 159 su 583, ha illustrato la circolare del ministero dell'Agricoltura riguardante la concessione di finanziamento per gli studi preliminari dei piani di sviluppo. Spiegate poi le linee principali della nuova legge sulla montagna, ha proposto ai presenti di preparare un ordine del giorno per sollecitare la definitiva approvazione della legge.

Il presidente veneto dell'UNCEM, prof. Franceschetti, ha invece illustrato lo schema di studio preliminare al piano di sviluppo da redigersi dalle Comunità montane come proposto dall'UNCEM.

E seguita una cordiale e proficua discussione.

A BERGAMO

La Regione lombarda ha convocato a Bergamo i presidenti delle Comunità montane ed i sindaci dei comuni montani con rappresentanze sindacali e di vari enti operanti in montagna per un esame della nuova legge della montagna in corso di approvazione alle Camere.

Ha presieduto la riunione, svoltasi l'8 novembre, il Consigliere regionale Vercesi, presidente della Commissione Agricoltura. L'assessore alla montagna dr. Giuliani ha svolto una relazione sulla nuova legge e sugli intendimenti della Regione per la sua applicazione.

La discussione è stata veramente ampia toccando tutti i problemi connessi alla vita della montagna e all'azione degli enti locali. Nel dibattito sono intervenuti anche il Presidente della Delegazione regionale dell'UNCCEM senatore Mazzoli, il Segretario generale Piazzoni, il vice presidente della Delegazione avv. Pellegrini, alcuni presidenti di Comunità montane e Consorzi BIM, tra i quali il senatore Belotti, e l'ispettore regionale delle Foreste dottor Ortisi.

È stata discussa anche la elaborazione degli studi preliminari dei piani zionali di sviluppo, già in corso da parte delle Comunità montane, sollecitando dalla Regione precise indicazioni sugli orientamenti generali della programmazione economica.

LA LEGGE PER LA INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL 1971

Con l'approvazione del disegno di legge « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari », sono stati prorogati fino a tutto il 1971 l'art. 2 della legge 28 marzo 1968 n. 420 e l'art. 5 della legge 22 dicembre 1969 n. 964.

L'art. 2 della legge n. 420 prorogava fino al 1970 le disposizioni dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 56 (autorizzazione alla concessione di mutuo ai comuni e alle province con bilancio deficitario con garanzia dello Stato fino all'80 % per tutti e fino al 100 % per i comuni senza cespiti delegabili) e concedeva la garanzia dello Stato fino al 100 % dell'importo del mutuo per le province senza cespiti delegabili. L'art. 2 della legge n. 964 prevedeva che le perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto concorressero nella misura del 50 %, su richiesta dei comuni e delle province, al disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo: per la perdita residua era previsto il finanziamento con altro mutuo.

Presentato dal Ministro dell'interno di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica il d.d.l. per l'integrazione dei bilanci dei comuni e delle province deficitari per il 1971, è stato esaminato ed emendato varie volte dai due rami del parlamento.

L'originario articolo unico era stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera in sede legislativa nella seduta del 18 febbraio 1971; passato al Senato, veniva qui modificato dalla Commissione finanze e tesoro che, nella seduta del 27 maggio 1971, oltre a limitare l'intervento all'anno 1971 (il testo approvato dalla Camera indicava come termine finale l'entrata in vigore della riforma tributaria) introduceva un secondo articolo per cui veniva concessa con decreto del Ministro dell'interno la autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei Comuni e province appartenenti a Regioni a statuto ordinario che fossero stati approvati dai competenti organi regionali di controllo.

Tornato alla Camera, il 15 luglio 1971 la Commissione modificava il nuovo articolo 2 precisando che il bilancio comunale o provinciale deve essere ridotto entro i limiti del finanziamento consentito qualora il mutuo concesso sia inferiore a quello richiesto. La Commissione del Senato riprendendo l'esame del d.d.l. lo modificava nuovamente in modo da rendere esecutivi i bilanci in attesa della concessione del mutuo autorizzato del Ministro dell'interno e da eliminare la vacatio legis.

Sul testo così emendato concordava, infine, la Commissione finanze e tesoro della Camera che approvava definitivamente il disegno di legge nella seduta del 10 novembre 1971.

Ecco il testo del provvedimento:

Legge 12 novembre 1971, n. 952 - *Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari.*

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971.

Art. 2.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle province e dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno.

Qualora l'importo del mutuo autorizzato sia inferiore a quello richiesto, la provincia o il comune adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio finanziario del bilancio stesso, con riferimento alla concessa autorizzazione ministeriale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LA PROPOSTA DI LEGGE DELLA CISPEL PRESENTATA AL SENATO

La proposta di legge elaborata dalla CISPEL per un nuovo ordinamento delle Imprese pubbliche degli enti locali, dopo oltre due anni di studio, di riunioni e di consultazioni, è stata presentata al Senato il 15 novembre scorso, d'iniziativa del Presidente della CISPEL Sen. Dr. Giovanni Spagnoli.

Il disegno di legge porta anche la firma dei Senatori Salvatore Formica (PSI), Francesco Iannelli (PSDI), Mario Li Vigni (PSIUP), Antonino Maccarrone (PCI).

Il disegno di legge che reca il n. 1959 si intitola: « Norme per l'assunzione e la gestione dei servizi degli enti locali ».

Si conclude così la prima impegnativa fase, che potremmo definire pre-parlamentare, per sostituire il vigente vecchio testo unico del 1925 e l'ancor più superato regolamento del 1904 sulle aziende municipalizzate e si inizia il non meno impegnativo iter parlamentare di questa importante riforma.

Merita di essere sottolineato il fatto che la proposta è maturata da una intesa tra le associazioni nazionali degli enti locali — e particolarmente tra la CISPEL, l'UPI e l'ANCI, cui ha aderito l'UNCEM, e da un'intesa altresì fra le forze politiche più rappresentative, presenti nelle associazioni stesse.

Tale fatto costituisce il più valido accreditamento del disegno di legge presso i parlamentari che dovranno procedere all'esame e all'approvazione di esso.

LA RIUNIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta esecutiva dell'UNCCEM si è riunita a Roma il 2 dicembre sotto la presidenza dell'on. Ghio.

La Giunta, preso atto con viva soddisfazione dell'avvenuta definitiva approvazione della legge della montagna ha deliberato alcune iniziative per l'ulteriore azione da svolgere, in sede regionale, per favorire la sollecita applicazione della legge, con le leggi regionali di suddivisione del territorio montano in zone omogenee nelle quali costituire le Comunità montane.

A tal fine saranno convocate assemblee regionali dei comuni ed enti associati e riunioni zonali di sindaci e amministratori locali.

La Giunta ha preso atto dei voti espressi dalle Regioni e dalla Commissione parlamentare in ordine alla emissione dei decreti delegati per le competenze alle regioni, auspicando la emissione dei decreti in modo che gli stessi siano operanti con il 1972.

La Giunta ha poi esaminato l'esito delle riunioni internazionali cui l'UNCCEM ha recentemente partecipato.

RIUNIONI SINDACI DEI BIM VOLTURNO, LIRI-GARIGLIANO E TRONTO

Indette dalla Segreteria generale dell'UNCCEM si sono svolte alcune riunioni di Sindaci e amministratori comunali interessati alla ripermimetrazione di taluni BIM e al recupero dei versamenti di sovracanonî arretrati da parte dell'ENEL e di altre aziende idroelettriche.

Ad Isernia il 28 ottobre, presso la sede municipale, il Segretario generale ha presieduto una riunione dei Sindaci interessati al BIM Volturno. Il geom. Parola, direttore della Federbim, ha illustrato i termini dell'accordo raggiunto con l'ENEL, da ratificare da parte dei consigli comunali, dopo le lunghe e faticose trattative svolte dall'UNCCEM e della Federbim con la controparte. Con tale accordo si recupererà l'importo di sovracanonî arretrati per circa 200 milioni assicurando altresì la regolarità dei versamenti futuri. I Sindaci hanno approvato l'accordo, ringraziando l'UNCCEM per la fattiva collaborazione prestata.

Con l'occasione si è discussa la nuova legge della montagna, approvata nei giorni precedenti dal Senato, e la sua applicazione nella regione molisana, anche in relazione a precedenti incontri, svoltisi ad Isernia e a Campobasso il 13 ottobre, tra il Segretario generale ed i sindaci dei comuni interessati alla costituzione di nuove Comunità montane. In tale occasione Piazzoni aveva accompagnato i sindaci dal Prefetto di Isernia e si era incontrato con l'Assessore regionale on. Monte.

Tre riunioni si sono svolte per i comuni interessati al BIM Liri-Garigliano. A Frosinone il 14 ottobre presso la Camera di Commercio, sotto la presidenza dell'avv. Frezza presidente dell'Ente; a Roma presso la sede UNCCEM il 23 novembre e ad Avezzano presso il Comune il 30 novembre. Nel corso di queste riunioni il Segretario generale Piazzoni ed il geom. Parola hanno

illustrato le condizioni di un accordo con la controparte che consentirà di concludere rapidamente la pratica recuperando circa duecento milioni di sovracanon arretrati, da ripartire tra i comuni compresi nel BIM. I sindaci hanno approvato l'opera svolta dall'UNCCEM e dalla FEDERBIM impegnandosi a far approvare dai rispettivi consigli lo schema di accordo proposto.

Per il BIM Tronto il Segretario generale dell'Unione e il Direttore della Federazione dei consorzi BIM hanno tenuto una riunione ad Ascoli Piceno il 3 dicembre. Anche per tale bacino si è concordata la conclusione della pratica per la ripermetrizzazione e il versamento dei sovracanon, anche a seguito di collaudo di impianti.

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità: via A. Depretis 86, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

NOTIZIARIO ANCI

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

direttore resp.: GIOVANNI SANTO

Direzione: ROMA - Via Sabotino 46

UMBRIA

Il Consiglio della Delegazione regionale dell'Umbria si è riunito il 7 e il 22 ottobre per nominare il Segretario, per fissare la sede della Delegazione e per esaminare i problemi connessi con la ripartizione dei territori montani della regione in zone omogenee sulle quali dovranno essere costituite le comunità montane previste dalla emananda nuova legge per la montagna, anche per esaudire la richiesta di un espresso e motivato parere al riguardo formulata opportunamente in via anticipata dalla Giunta regionale, in vista della emanazione della apposita legge regionale.

L'incarico della Segreteria è stato affidato al dr. Gino Clementi, Direttore amministrativo del Consorzio di b.m. dell'Alto Chiascio e Assino di Gubbio; la sede è stata fissata presso alcuni locali, cortesemente messi a disposizione dall'Ente autonomo per la bonifica e la irrigazione, in Perugia.

La Delegazione ha assunto concrete iniziative per sollecitare l'adesione dei Comuni ed Enti montani della Regione all'Unione.

Il Presidente ha preso parte ad un incontro presso la Regione per l'esame sullo schema di decreto delegato in materia di agricoltura e ad una riunione a Norcia, promossa dal Consorzio di b.m. del fiume Corno, per la costituzione della Comunità montana della Valnerina e del Nursino. Il segretario ha preso parte, in rappresentanza della Delegazione, alla VI Assemblea generale di comuni italiani associati all'ANCI svoltasi a Bordighera dal 30 ottobre al 3 novembre.

PUGLIA

La Delegazione Regionale Puglia dell'UNCCEM (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani) presieduta dal Presidente, dott. Mariano Melino, sindaco di Anzano di Puglia, si è riunita in Foggia presso la Sede ed ha trattato i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Iniziative della Delegazione Regionale per la promozione e costituzione delle Comunità montane nella Puglia secondo la nuova legge per lo sviluppo della montagna;

2) Le posizioni dell'UNCCEM in rapporto al disegno di legge n. 1525 di finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

3) Compiti ed attività della Delegazione Regionale Puglia ed adesione dei Comuni montani pugliesi all'UNCCEM.

Dopo approfondita disamina della nuova legge per la montagna, già approvata dalla Camera dei Deputati ed ora in discussione presso il Senato per la definitiva approvazione, si è deciso di promuovere nella Regione Pugliese la costituzione di cinque Comunità Montane: una per i Comuni del Gargano, due per i Comuni del sub-Appennino Dauno, una per i Comuni della provincia di Bari ed una per quelli della provincia di Taranto.

La stessa Delegazione ha successivamente promosso riunioni di sindaci e amministratori comunali e provinciali interessati alla costituzione delle Comunità montane.

Si è svolta a Foggia, il 17 ottobre una riunione dei rappresentanti le Amministrazioni comunali garganiche, l'Amministrazione Provinciale di Foggia ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano indetta dalla Delegazione Regionale dell'UNCCEM, per un primo esame dei problemi di interesse del Promontorio in relazione alla nuova legge sulla montagna già approvata dalla Camera dei Deputati ed in corso di approvazione da parte del Senato.

Vi hanno partecipato l'avv. Berardino Tizzani per l'Amministrazione Provinciale di Foggia, il dott. Emanuele Barbone per l'Ispettorato Regionale e Ripartimentale delle Foreste, l'avv. Nicola Mu-

scettola per il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, il dott. Mariano Melino, il sig. Michele Berardi e l'avv. Ludovico Centola, rispettivamente presidente, vice presidente e segretario della Delegazione Regionale dell'UNCCEM, Sindaci ed Amministratori di Cagnano Varano, Mattinata, Sannicandro Garganico, Peschici, Vieste, Ischitella, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Rodi Garganico.

Hanno aderito, pur non partecipando per motivi occasionali, le Amministrazioni comunali di Vico del Gargano, Carpino, San Giovanni Rotondo ed Apricena.

L'avv. Tizzani, designato all'unanimità a presiedere la riunione, ha esposto le finalità immediate della nuova legge per lo sviluppo della montagna, ponendo in rilievo la nuova impostazione dei finanziamenti dello Stato per la realizzazione di opere infrastrutturali e strutturali nei territori montani e la novità che la loro programmazione diventa unitaria attraverso un coordinamento intersettoriale il quale trova la sua estrinsecazione nel piano di sviluppo globale per ciascuna zona omogenea. La novità politica di tale impostazione — ha proseguito l'avv. Tizzani — sta nel fatto che tale piano è di competenza della Comunità montana, per cui ogni volontà decisionale è attribuita alle popolazioni interessate rappresentate nel Consiglio della Comunità degli Amministratori dei Comuni, della Provincia e del Consorzio di Bonifica Montana operante nella zona.

Il dott. Melino ed il geom. Bisceglia, nella rispettiva qualità di Presidente e Consigliere della Delegazione Regionale Puglia dell'UNCCEM, hanno illustrato lo Statuto e quindi gli scopi e l'attività dell'UNCCEM stessa che è l'unica istituzione che ha rappresentato e rappresenta validamente in sede nazionale e regionale gli interessi delle zone montane del nostro Paese.

Il sig. Berardi, vice presidente della Delegazione Regionale, ha illustrato l'aspetto storico della legislazione sulla montagna, accennando a quanto si è potuto fare sin ora sul Gargano ed ha chiarito come la nuova legge è, senz'altro, almeno un valido punto di partenza per quanto si deve attuare per lo sviluppo delle zone montane in generale e del Gargano in particolare.

La riunione si è conclusa con l'impegno dei Comuni di aderire sollecitamente all'UNCCEM e con l'intesa che la Delegazione regionale faccia tutti i passi necessari al fine di collaborare con i Comuni per rendere possibile al più presto la costituzione della Comunità Montana del Gargano la quale si trova nella possibilità di operare sollecitamente in quanto il Gargano già dispone delle strutture operative necessarie alla bisogna in seno al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

Ha avuto luogo a Bari, al Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, a cura della Delegazione regionale dell'UNCCEM, l'incon-

tro dei rappresentanti dei comuni montani e degli Enti operanti nelle provincie di Bari e Taranto.

I lavori sono stati aperti dal dott. Melino, presidente della delegazione regionale dell'UNCEM. Quindi il dott. Schittulli, commissario governativo del Consorzio della Premurgiana, parlando del piano generale di bonifica del comprensorio della Murgia, giunto ormai alla fase definitiva da parte dei progettisti, ha detto che sarà portato all'esame dei Consigli dei Comuni interessati per sentirne i pareri e raccogliere suggerimenti. Il Consorzio sta in tal caso operando con il preciso intento di rendersi utile alle future Comunità montane che da tempo attendono concreti interventi.

Il dott. Schittulli ha poi illustrato il disegno di legge sulla montagna approvato dalla Camera il 29 aprile e gli emendamenti indicati dal Senato che hanno soprattutto messo in evidenza il principio della democrazia e del valore insostituibile della libertà e che vede protagoniste le genti della montagna per la valorizzazione, con proprie istituzioni democraticamente elette, dei loro territori. Si è fiduciosi — ha detto — che l'*iter* si compia in breve tempo perché la legge diventi operante.

« È necessario, pertanto — ha aggiunto Schittulli —, promuovere valide azioni per allargare il territorio da classificare montano; per la composizione delle zone omogenee, invece, insieme ai sindaci, bisognerà stabilire la effettiva composizione da proporre in sede regionale ».

Il dott. Melino ha successivamente comunicato l'avvenuta costituzione della Delegazione regionale ed ha tratteggiato l'impostazione della problematica che l'organizzazione si propone alla luce delle differenti impostazioni che apportano la nuova legge sulla montagna. Per i comuni della provincia di Foggia si è già deliberata la costituzione di tre comunità montane mentre per la provincia di Bari si potrà costituire la Comunità montana che potrà trovare sede presso il consorzio di bonifica della Premurgiana. Analogamente dovrebbe avvenire per la provincia di Taranto e la Amministrazione provinciale sta collaborando all'attuazione dell'iniziativa.

Dopo ampia discussione, nella quale sono intervenuti i sindaci, l'ispettore regionale forestale prof. Greco e l'ispettore ripartimentale dr. Gismondi e il dr. De Maria dell'EPT di Bari, si è concordato di formulare la proposta alla Regione per la suddivisione zonale e la costituzione delle due Comunità montane.

TRENTO

Il Consiglio Direttivo della Delegazione Provinciale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti montani si è riunito a Trento presso la sede del Consorzio B.I.M. Adige sotto la presidenza del cav. Renzo Simonetti, presenti tra gli altri l'Assessore regionale comm. Pancheri, il Segretario generale dell'UNCCEM cav. uff. Piazzoni e il Direttore della FEDERBIM geom. Parola.

Il Segretario generale dell'UNCCEM ha illustrato il testo della nuova legge per la montagna dopo l'approvazione della Camera del 18 novembre soffermandosi particolarmente sulla funzione delle Comunità Montane in rapporto alla attività dei comprensori in corso di costituzione nella Provincia. Piazzoni ha espresso l'orientamento che ove la zona montana omogenea coincida con il Comprensorio previsto dalla Provincia si possano assommare nel comprensorio anche le funzioni della Comunità Montana. Viceversa nei casi in cui il Comprensorio costituisca una entità territoriale troppo vasta rispetto alla zona montana omogenea si potrà procedere alla costituzione di più comunità Montane nell'ambito dello stesso Comprensorio.

La relazione di Piazzoni ha dato luogo ad un'ampia discussione che si è conclusa con l'incarico alla Giunta Esecutiva della Delegazione Provinciale allargata ai presidenti dei Consorzi BIM di approfondire lo studio del problema e formulare proposte operative da sottoporre all'esame prima del Consiglio della Delegazione Provinciale e poi agli organi della Provincia Autonoma e della stessa Regione, alla quale la legge per la Montagna assegna la competenza di « suddividere il territorio montano in zone omogenee » nelle quali costituire le Comunità Montane.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300).
I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a:
« COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

BERCETO: SETTIMANA DELLA MONTAGNA

Il Comune di Berceto ha indetto lo scorso settembre una serie di manifestazioni culminate con una « settimana della montagna » durante la quale si sono svolti incontri e dibattiti sugli argomenti di più viva attualità della montagna parmense.

Gli incontri sono pienamente riusciti e la stampa nazionale se ne è particolarmente occupata. Un convegno di studio sui temi dello sviluppo economico dell'Appennino e della programmazione in montagna ha avuto come principale oratore l'on. Giovanni Galloni.

Illustrando la nuova legge per la montagna in corso di approvazione l'oratore ha affermato che l'impoverimento progressivo della montagna nel corso dell'ultimo secolo si rivela come la manifestazione più acuta della crisi generale del mondo rurale per l'avvento della rivoluzione industriale.

Il vecchio equilibrio autarchico, nel quale la montagna realizzava la sua unità economica, sociale e culturale, si è rotto.

Si tratta di un problema che non è settoriale e non può essere risolto settorialmente. Esso investe l'intera economia del Paese.

Per questo è necessaria una legge organica sulla montagna, che trasformi e superi la vecchia legge n. 991 del 1952, rivelatasi, sotto molti aspetti, inadeguata per una visione ancora settoriale agricola, per un metodo di interventi dispersivo, per una insufficiente partecipazione delle popolazioni interessate.

La nuova legge sulla montagna rappresenta il piano concreto verso una legge organica. Essa è nata da ampi dibattiti dell'Unione nazionale comuni ed enti montani e da una stretta collaborazione tra il governo, che aveva presentato un disegno di legge di rifinanziamento della 991, ed il Parlamento, dove erano state presentate diverse proposte di legge.

Il testo approvato alla Camera, che ha ora la maggioranza compatta di centro-sinistra, ha trovato significativo riconoscimento dall'opposizione di sinistra (che si è astenuta) e solo 19 voti contrari dell'estrema destra. La legge — nonostante la modestia del suo intervento finanziario (116 miliardi per il triennio 72-74) — acquista significato perché offre per la prima volta strumenti moderni e democratici per

la montagna ed una visione non più settoriale ma globale. Protagonisti della rinascita della montagna sono le regioni ed i comuni. Il finanziamento alla montagna avviene tramite la Regione, la quale ha il compito di dividere il territorio montano in zone omogenee per arrivare alla redazione della « Carta della Montagna ».

All'interno di ogni singola zona operano le comunità montane (i vecchi consigli di valle), ma con poteri accresciuti ed una effettiva rappresentatività delle popolazioni. Ad essi spetta la redazione dei piani zonali quinquennali, attraverso i quali avverranno i finanziamenti, superando così i vecchi limiti della politica di dispersione degli interventi. Questi piani affronteranno in termini globali (agricolo, turistico, ecologico, artigianato, trasporti, ecc.) i problemi della zona. E, inoltre, la comunità potrà prevedere il passaggio dai piani regolatori comunali ai piani regolatori intercomunali di zona.

Il problema della montagna incomincia ad essere avviato, così, con la partecipazione attiva delle popolazioni attorno al comune ed alla comunità montana la loro unità economica, sociale e culturale, attraverso il primo strumento fondamentale per una politica di sviluppo: la formazione di una classe dirigente chiamata a difendere ed a valorizzare l'ambiente ed a ricercare un equilibrio, non in modo autarchico, ma in modo globale e integrato.

Si pone in primo luogo il problema di recuperare e riorganizzare in grandi aziende i terreni abbandonati. Si pone, in secondo luogo, il problema della trasformazione del blocco in legname da lavoro.

Si pone infine il problema dei rapidi collegamenti col fondo valle, dove si sviluppano le industrie secondo una concezione urbanistica, per cui la collina e la montagna possono rimanere zone residenziali con le adeguate infrastrutture di servizi igienici e, soprattutto, scolastici. Sulla relazione generale hanno interloquuto con osservazioni dettate dalla pratica montana alcuni sindaci mettendo in rilievo errori e insipienza della politica vuoi agricola vuoi dei lavori pubblici (legge urbanistica) verso le zone montane per cui un certo pessimismo non sarebbe del tutto ingiustificato; gli amministratori pubblici (per la regione Bocchi, per la provincia Fabbri, per la Camera di commercio Bertolini, per i parlamentari Buzzi, per la comunità montana della provincia Barbieri ed altri). Identità di vedute su un tema di fondo, da un oratore riassunto con una espressione significativa: « Aiutare la montagna non è una elemosina ma un investimento produttivo ».

In sindaco di Berceto, cav. Cavazzini, consigliere della Delegazione regionale dell'UNCEM, nella sua relazione ha detto fra l'altro:

« L'Amministrazione Comunale di Berceto ha inteso, con la 2ª Mostra della Montagna, mobilitare tutte le forze per proporre ai montanari l'iniziativa di una rinascita fondamentale della montagna.

È l'intero Appennino che ha bisogno di ogni sua forza ed energia per affrontare e risolvere gli attuali, numerosi e complessi problemi.

Il discorso che intendiamo portare avanti è certamente difficile

ed incompleto, perché le nostre possibilità sono molto ridotte sotto ogni punto di vista.

Il nostro lavoro di sintesi e di iniziativa vuole essere soltanto un impegno e, nel prendere in considerazione l'attuale situazione dell'Appennino Parmense, nonché quella dell'Appennino Tosco-Emiliano-Ligure, limitrofo, intendiamo metterci almeno in atteggiamento sensibile ed attento verso coloro che, preoccupati dei bisogni della montagna, intendono seriamente operare perché la montagna stessa resista agli attuali mutamenti per assumere quel nuovo ruolo che la società italiana oggi attende.

La relazione che il Comune di Berceto presenta oggi alla chiusura della Mostra, verte soltanto su alcuni problemi con la speranza che, in modo più esauriente, gli altri Enti promotori riescano ad integrarli.

Non è possibile, però, parlare oggi dei Comuni senza parlare della Regione. La Regione, infatti, rappresenta nella fase attuale la possibilità di rinnovare lo Stato accentratore e burocratico, modificandone le strutture, ma ciò potrà avvenire soltanto se all'Ente Regione saranno riconosciute quelle prerogative previste dalla Costituzione.

Anche la riforma tributaria, già nella fase di realizzazione, rappresenta un primo passo in avanti, pur con tutte le sue carenze.

Certamente che, amministrare con criteri moderni i Comuni di montagna, significa soprattutto colpire l'arretratezza del sistema, modificando le leggi prima, ma anche i costumi degli uomini, per renderli, proprio per la validità della democrazia, i veri protagonisti del domani della montagna. Anzitutto è necessario rivedere i confini e le posizioni geografiche dei territori comunali. Determinate impostazioni di ieri non sono più valide, non reggono più, occorrono visioni nuove.

Per questo il richiamo è rivolto alla Regione perché risolva anche questo problema, affinché i Comuni montani trovino una più razionale collocazione, considerando, altresì, che tanti Comuni, organizzati come sono oggi, non riusciranno mai a fare comunità, specie per la ubicazione delle loro frazioni.

L'Ente Comune dovrebbe diventare sempre più la parte viva e determinante di tutto lo sviluppo economico-sociale, per cui anche i bilanci di previsione dovrebbero rappresentare il fulcro attorno al quale trovino soluzioni le esigenze vere della Comunità e rispondenza le possibilità finanziarie.

Si pone come necessità indispensabile un metodo amministrativo nuovo, fondato sulla programmazione plurima, in armonia con quella regionale e sulla esatta conoscenza delle effettive vocazioni del Comune, al fine di proporre una coraggiosa politica di sviluppo.

Nella dinamica della spesa occorre eliminare tutte quelle inerenti i servizi che non soddisfano più i bisogni della Comunità, in quanto superati dal tempo.

A tale riguardo vanno citate le condotte mediche, ostetriche e veterinarie. Se in passato questi Istituti trovavano una loro giustificata e valida collocazione, oggi si ravvisa la necessità di una loro

ristrutturazione, anche alla luce della prossima riforma sanitaria.

Una vera Comunità, a nostro avviso, è quella capace di creare una convivenza di uomini, ossia un vivere insieme e non soltanto un semplice stare insieme.

I Comuni, quindi, devono soprattutto lavorare per la realizzazione di una comunità democratica e moderna, specie nelle località montane, libera da qualsiasi peso clientelare e da forme paternalistiche, adeguando metodi e strutture alle mutate esigenze in campo sociale ed economico.

L'organizzazione interna, inoltre, degli uffici con i relativi servizi, nella sfera dei Comuni, dovrebbe essere riveduta alla luce delle nuove esigenze: infatti alcuni di essi potrebbero essere eliminati per potenziarne altri, resisi oggi tumultuosamente necessari. Fra questi ultimi dovrebbe avere un posto di primo piano l'Ufficio Tecnico, ormai ritenuto indispensabile per una concreta funzionalità dell'Ente Locale, eventualmente in modo consorziato.

CONVEGNO PROVINCIALE A VERONA

Una giornata di studio sui problemi della montagna, organizzata dalle Comunità della Lessinia e del Baldo, si è svolta il 7 novembre a Fosse di S. Anna d'Alfaedo presenti numerose autorità fra cui il sottosegretario al Tesoro on. Bisaglia, che ha presieduto i lavori.

Con sindaci e rappresentanti delle Comunità c'erano il presidente della Giunta regionale Tomelleri, il prefetto Zafarana, il viceprefetto De Petris, il presidente della Provincia Montagnoli, gli assessori regionali Molinari e Nichele, con i consiglieri Battizotto e Melotto, gli assessori di Verona De Mori e Castagna e quello provinciale Sboarina, l'on. Perdonà e gli ispettori forestali Gabella e Dusi.

La manifestazione è stata aperta dalla visita ai lavori in corso per la costruzione della strada Peri-Col Dosson-Fosse, un tracciato di otto chilometri che collega la Valdadige con la Lessinia, che ha comportato finora la spesa di circa 460 milioni e per completare il quale ne occorreranno altri 150.

I lavori del convegno sono iniziati con gli indirizzi di saluto dei presidenti, delle comunità della Lessinia, avv. Benedetti, vice presidente naz. dell'UNCCEM, e del Baldo, dott. Schena. Quindi l'ing. Tomelleri, dopo aver illustrato l'attività della Giunta regionale in diciotto mesi di vita ha sottolineato la necessità di raggiungere lo sviluppo socio-economico della montagna nello spirito di una programmazione globale.

Dal canto suo il presidente dell'amministrazione provinciale ha illustrato l'impegno dell'Ente nel settore della viabilità, del risanamento delle case rurali, dello sviluppo zootecnico, dei trasporti, della scuola riconoscendo altresì che molto resta ancora da fare per risolvere il duplice problema del territorio (approvvigionamento idrico, miglioramento dei pascoli, ricostituzione del bosco) e della possibilità per i montanari di poter restare in montagna, assicurando loro redditi adeguati. Tutti i provvedimenti dovranno tuttavia essere programmati e coordinati per evitare dispersione dei mezzi.

La relazione generale sulla nuova legge della montagna è stata svolta dal Segretario generale dell'UNCCEM comm. Piazzoni il quale ha

tracciato anche la storia di questa iniziativa legislativa con la quale si punta a riconoscere che la montagna non significa più agricoltura e basta, ma è soprattutto turismo, artigianato e servizi; si riconosce l'esigenza ed il diritto ad una maggiore partecipazione degli enti locali e si individuano le vaste competenze delle regioni. Da questa legge però, derivano soprattutto le responsabilità nuove delle Comunità montane che dovranno redigere dei piani che dovranno essere realistici. I fondi previsti sono complessivamente di centosedici miliardi. Nel Veneto, per quanto riguarda le comunità, la situazione è tra le migliori. Verona è a posto con le sue due comunità. A Treviso si sta lavorando. Sono ormai operanti anche tutte le Comunità in provincia di Belluno.

Ora, ha concluso il segretario dell'UNCCEM, è indispensabile che questa legge, pur con le sue imperfezioni, venga definitivamente approvata perchè segna un passo storico a favore della gente della montagna che sarà la protagonista del proprio avvenire decidendo in prima istanza lo sviluppo del proprio territorio.

Il consigliere regionale Battizocco ha illustrato il decreto agricoltura e lavori pubblici delegato alla Regione in molti dei suoi aspetti positivi e critici. Il prof. Faccincani ha illustrato nelle linee generali il progetto di un turismo venatorio da attuare in autunno favorendo così la « copertura » anche per la stagione morta nella Lessinia, con la creazione di una riserva consorziale.

L'assessore regionale Molinari ha ripreso i temi trattati in recenti incontri sui limiti della nuova legge e sulla battaglia politica che attende gli amministratori per la politica dei finanziamenti. Hanno poi parlato il prof. Carrà degli escursionisti (difesa della natura dalla speculazione, sì agli uccelli rapaci per combattere le vipere); il dott. Cherubino Cona (no alla riserva di caccia per turisti); il prof. De Mori (ricostruire il bosco); il sindaco di Sant'Ambrogio Fumaneri (occorre ristrutturare la legge sulle cave, lasciando alcuni poteri alle regioni) ed il presidente della delegazione regionale dell'UNCCEM prof. Franceschetti che si è compiaciuto per l'ottima riuscita del convegno.

Dopo la replica del comm. Piazzoni, l'avv. Benedetti ha affermato che i 22 miliardi recentemente stanziati per le zone depresse del centro nord devono essere destinati alla montagna per un criterio di giustizia distributiva. La vecchia legge sulle aree depresse, infatti, stabilendo particolari agevolazioni fiscali per gli insediamenti industriali ha favorito i comuni depressi della pianura.

Al termine della discussione ha preso la parola il Sottosegretario on. Bisaglia il quale si è congratulato con l'oratore per la presentazione della nuova legge e per il costante impegno che l'UNCCEM dedica ai problemi della montagna italiana. Poche leggi, ha proseguito l'on. Bisaglia, hanno avuto una meticolosa e seria preparazione come questa che ha visto impegnati ad ogni livello gli uomini che operano in montagna e per la montagna. L'UNCCEM può essere orgogliosa che le proprie tesi abbiano trovato accoglimento dal Parlamento con la nuova legge, che deve essere rapidamente approvata dalla Camera.

Si tratta di una legge che rappresenta una novità ed un passo positivo, anche se può non soddisfare in pieno nel suo contenuto finanziario. È un fatto positivo se la vede invece, come è nata, per il metodo seguito per il suo indirizzo e collocandola nel particolare momento dei rapporti tra il potere vecchio — lo Stato — e nuovo — le Regioni. È stata una novità la sua preparazione, portata avanti dall'Unione Comuni ed Enti montani. Il momento è altrettanto importante dato che rappresenterà un anello di congiunzione. Lo Stato ha aperto il processo di decentramento reale del suo potere, un processo veramente irreversibile. Gli enti locali devono iniziare a prendere coscienza del fenomeno ed allargare la propria visione al di là dei confini. In alcune regioni non si ha ancora questa coscienza comunitaria. Occorre invece che tra le amministrazioni comunali si formi una coscienza « cooperativistica ».

L'augurio è che la legge venga approvata subito dato che poi ci sono altre scadenze. Questa legge deve essere portata avanti anche perchè riconosce alle popolazioni residenti nelle zone montane la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio e impegna perciò a realizzare gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano. È una affermazione che è la chiave di volta di un nuovo modo di fare la politica economica della montagna.

C'è poi un rapporto — ha ricordato il rappresentante del Governo — tra questa legge e quella della difesa del suolo perchè questa passa attraverso la montagna. Finora l'opinione pubblica non ha avvertito questa necessità di adottare provvedimenti in questo senso. Soltanto dopo i grandi disastri come quello del novembre 1966, si adottano provvedimenti, ma manca la sensibilità per rendere questi problemi di attualità come quelli della casa o degli ospedali. E dai responsabili politici ed amministrativi che deve partire quest'azione di sensibilizzazione perchè non ci si trovi ad avere inutilmente speso miliardi senza avere a disposizione opere di difesa complete.

Infine ha ricordato Bisaglia, dalla legge nasce un grosso impegno di responsabilità perchè i sindaci aumenteranno enormemente il loro potere effettivo. Dovranno perciò avere capacità di scelta e di resistere a chi sarà mosso da interesse, quindi coscienza della propria forza e capacità di stare in guardia. È una legge che costituisce un banco di prova per la classe dirigente, un impegno politico per tutti.

Al convegno hanno partecipato oltre centocinquanta persone che hanno seguito con estremo interesse le relazioni e gli interventi.

RIUNITI I CONSIGLI DI VALLE DELL'ABRUZZO

Presso il municipio di Trasacco (L'Aquila) si sono riuniti i Presidenti dei sette Consigli di valle operanti in provincia di L'Aquila per l'esame della nuova legge sulla montagna e conseguentemente del programma di lavoro per la sollecita applicazione del nuovo provvedimento.

La riunione si è svolta domenica 28 novembre 71 sotto la presidenza dell'on. Giuseppe Fracassi, presidente del Consiglio di valle Rosa ed Amplero. Relatore particolarmente competente il Segretario generale dell'UNCHEM — che in precedenza aveva presenziato all'assemblea del Consiglio di Valle — il quale ha ampiamente illustrato il testo della nuova legge confrontandolo con le richieste a suo tempo formulate dall'UNCHEM per dimostrare il loro sostanziale accoglimento, grazie all'impegno del Parlamento e alla comprensione del ministro on. Natali.

Il Segretario Piazzoni ha indicato gli impegni che dalla nuova legge derivano alla Regione — cui ha dato atto di avere avviato concrete iniziative, in collaborazione con l'UNCHEM — e soprattutto ai Consigli di valle già operanti e a tutti i comuni i cui amministratori saranno chiamati ad essere corresponsabili delle scelte operative per assicurare lo sviluppo armonico e ordinato del territorio e dell'economia montana.

La relazione ha suscitato un ampio e interessante dibattito. Tra gli intervenuti l'assessore regionale all'agricoltura dott. Ricciuti, l'assessore provinciale dott. Ercolano Ciofani, l'avv. Tito Bellisario dell'Elsa, i presidenti dr. Vinicio Buzzelli del consiglio di valle Alto Sangro, cav. Aquilino Pizzuti del Sagittario, rag. Giovanni Flammini del Cavaliere, Alessandro Cerasani del Gioenco, dott. Diego Ruggieri di Valle Roveto, il prof. Mario Bonifaci in rappresentanza del consiglio dell'IMELE, gli ispettori della « Forestale » dott. Cipriani e dott. Di Cesare, i sindaci di Villavallelonga prof. Grande, di Ortucchio cav. Barelli, di Collesano dott. Ranalli, di Trasacco cav. Magnini.

Successivamente è stato esaminato lo stato di preparazione degli studi preliminari per i piani zonali di sviluppo, disposti con il finanziamento del Ministero dell'agricoltura e si è deciso di sollecitare la collaborazione sul piano tecnico dell'Ente di sviluppo del Fucino.

L'ASSEMBLEA DELLA FEDERBIM

L'assemblea generale della Federbim si è svolta a Brescia presso la sala consigliare della Provincia il 20 novembre con la partecipazione di numerosi presidenti e consiglieri dei consorzi dei Bacini Imbriferi Montani aderenti alla Federazione, nonché del Presidente dell'UNCEN on. Ghio.

Il Presidente sen. Valsecchi ha svolto una relazione sull'attività svolta dalla Federazione per la ripermimetrazione dei BIM, cui ha collaborato l'UNCEN che rappresenta i comuni beneficiari dei sovracani idroelettrici e non consorziati. Ha quindi trattato della riforma del Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici, in relazione al passaggio di funzioni alle Regioni, ed ha illustrato gli aspetti più interessanti della nuova legge della montagna in corso di approvazione alle Camere.

La posizione dei Consorzi BIM, come dei Consorzi di bonifica montana, resta autonoma, in base alle leggi istitutive, rispetto alla Comunità montana operante nel medesimo territorio. Con la stessa Comunità, come prevede espressamente la legge, si concorderanno le direttive della programmazione dello sviluppo economico della zona, direttive alle quali si adegueranno anche i piani di investimenti dei BIM. Ciò sarà facilitato dal fatto che saranno gli stessi sindaci responsabili di entrambi gli enti.

Nei casi in cui la zona montana coinciderà con il territorio del consorzio BIM questi potrà assumere le funzioni di Comunità montana, come in qualche caso è già avvenuto.

Nella discussione sulla relazione del sen. Valsecchi sono intervenuti vari presidenti dei Consorzi, tra i quali l'on. Bosisio, l'avv. Benedetti, il dottor Pompei, il dottor Bleggi e il senatore Mazzoli, che si è soffermato sulla impostazione della nuova legge per la montagna e in particolare sulla norma che prevede la validità della legge a tutti gli effetti.

L'assemblea ha poi approvato, su relazione del presidente del collegio revisori geom. Casazza, il consuntivo 1970 e su proposta del Presidente il preventivo 1972.

Infine, l'assemblea, dopo ampia discussione con interventi del

cav. Sonego, avv. Benedetti, dr. Rizzi, on. Ghio, on. Bosisio, dr. Gruber, ha deciso di assegnare il fondo a suo tempo costituito dai BIM per i superstiti del Vajont a favore della costruzione della scuola alberghiera nel comune di Longarone, a servizio della zona del Vajont. Il fondo ammonta a circa 45 milioni.

L'assemblea ha provveduto alla elezione di tre membri della giunta esecutiva in sostituzione dei presidenti cessati dall'incarico eleggendo i presidenti dei BIM del Piave di Bellugo (Sonego) della Val d'Aosta (Blanc) e del BIM Adige di Bolzano (Oberauser). I nuovi eletti scadranno dall'incarico unitamente alla Giunta nel 1972.

L'on. Ghio, salutando i convenuti, ha sottolineato la collaborazione in atto tra la Federbim e l'UNCCEM auspicando la continuità dell'impegno di tutti gli enti per la migliore attuazione della nuova legge sulla montagna di imminente approvazione.

RELAZIONI E MOZIONE FINALE DELL'ASSEMBLEA DELLA CEA

Come abbiamo annunciato nel precedente numero della rivista, si è svolta a Santa Cruz de Tenerife la XXIII assemblea generale della Confederazione generale dell'Agricoltura con la partecipazione di un migliaio di delegati provenienti da sedici paesi europei.

L'UNCHEM, aderente alla CEA, era rappresentata dal vice presidente Piazzini e dal segretario generale Piazzoni i quali hanno preso attiva parte all'assemblea generale e ai lavori della V commissione, dedicati ai problemi forestali e montani.

Pubblichiamo il riassunto di due relazioni, particolarmente interessanti per i nostri lettori, dei delegati italiani dr. Valerio Benvenuti e avv. Rinaldo Chidichimo e una delle mozioni finali approvate dall'assemblea plenaria.

LA RELAZIONE BENVENUTI

Il dr. Valerio Benvenuti, ispettore generale del Corpo Forestale ha presentato una relazione — illustrata in sua assenza dall'ispettore sup. dr. Silvano Salvatici — sul tema « Situazione della selvicoltura nella struttura agraria e nell'assetamento territoriale in rapporto alle zone disponibili per il rimboschimento ».

Benvenuti ha iniziato esponendo i dati relativi alla consistenza alla produzione ed alla dislocazione delle superfici boschive in Italia alla data attuale.

Il patrimonio boschivo italiano ha raggiunto (1970) la estensione non certo disprezzabile anche se ancora inadeguata di ha. 6.151.836, pari al 22,5 % della superficie agraria forestale (ha. 27.380.690) ed al 20,4 % della superficie territoriale (ha. 30.124.967). Considerato che nel 1959 la superficie boscata era di ettari 5.811.900 soltanto, chiaro risulta che nel corso dell'ultimo undicennio si è verificato un incremento complessivo di ha. 339.936 cui corrisponde un incremento annuo di ha. 30.903. Questo incremento potrebbe essere giudicato abbastanza soddisfacente se a determinarlo non fossero intervenuti anche gli

impianti pioppicoli i quali, per il fatto di rientrare nell'arboricoltura da legno e di interessare quasi esclusivamente zone di pianura (golene), poco o nulla hanno a che vedere con i rimboschimenti tradizionali. La dislocazione del patrimonio boschivo per zona altimetrica può essere sinteticamente così indicata:

	<i>ettari</i>	%
montagna	3.721.117	60,5
collina	2.101.155	34,1
pianura	329.564	5,4

Riferiti alla superficie agraria e forestale i coefficienti di boscità delle suddette zone altimetriche sono i seguenti: montagna 35 %, collina 16,8 %, pianura 4,7 %.

Estremamente numerosi sono i tipi di bosco presenti in Italia. Non è perciò possibile prenderli in considerazione tutti. Sufficientemente indicativi sono tuttavia i dati dei gruppi sotto elencati:

	<i>ettari</i>	%
boschi di resinose	1.183.182	19,2
boschi di latifoglie	4.612.185	75,0
boschi misti di resinose e latifoglie	356.469	5,8

Com'è noto i boschi possono essere governati ad alto fusto, a ceduo semplice (con o senza matricine) ed a ceduo composto (contemporanea presenza sulla superficie del ceduo semplice e dell'alto fusto). A questo riguardo la situazione è la seguente:

	<i>ettari</i>	%
fustaie	2.518.193	40,9
cedui semplici	2.666.018	43,3
cedui composti	967.625	15,8

La produzione legnosa dei boschi italiani è passata dai 9 milioni e mezzo di metri cubi del 1952 ai 7.800.000 circa del 1970, calcolati allo stato tondo, corrispondenti a circa metri cubi 1,3 per ettaro riferiti alla intera superficie boscata nazionale. La produzione (massa legnosa utilizzata) è stata alquanto inferiore all'incremento annuo legnoso medio della superficie boscata in quanto negli ultimi anni si sta cercando, tagliando a risparmio di ricostituire la provvigione legnosa largamente depauperata nel periodo bellico e post-bellico. Il 50 % della produzione legnosa annua (mq. 7.800.000) è costituito da legname di lavoro, il 46 % da legna da ardere e il 4 % da legna destinata alla carbonizzazione. In accentuato incremento è la produzione del legname da lavoro ed in diminuzione quella della legna da ardere e del carbone vegetale. La quinta parte soltanto della intera massa legnosa utilizzata è costituita da assortimenti di re-

sinose, la cui carenza è sempre avvertita. Di conseguenza si è avuto, sempre nel periodo 1952-1970, un forte aumento delle importazioni (da mc. 4 milioni a mc. 19 milioni circa), che continuerà anche nel prossimo avvenire prevedendosi, nel 1975 una produzione legnosa dei boschi inferiore ai 7 milioni di metri cubi, mentre i consumi si accresceranno ad un ritmo medio annuo del 2 % circa. Una modesta frazione del patrimonio forestale italiano (4,8 %) appartiene allo Stato e alle cinque regioni a statuto speciale. Notevole risulta, invece, la proprietà dei comuni e degli altri enti pubblici locali ai quali compete circa un terzo dell'intera superficie boscata (34,1 %). Gli altri due terzi circa (esattamente il 61,1 %) sono posseduti dai privati.

Dopo aver prospettato le diverse forme di governo dei boschi esistenti e spiegato le ragioni che sono alla base della situazione esposta il dott. Benvenuti ha affermato « L'eccessiva modestia del patrimonio forestale dello Stato e delle Regioni rappresenta quindi il punto debole del sistema; tanto più che tutti sono concordi nel riconoscere allo Stato l'idoneità a compiere le funzioni di conservatore e promotore delle ricchezze silvane. Invero l'amministrazione forestale ha dimostrato in questo campo ottime attitudini e quindi il patrimonio boschivo statale merita di essere esteso, con espropri ed acquisti gradualmente in quei bacini montani, dove, a spese dello Stato, si lavora per la sistemazione idraulico forestale. Si avrebbe così la garanzia della perfetta conservazione del bosco, là dove assolve una funzione idrogeologica di pubblico interesse, sentita specialmente sull'alta dorsale appenninica, dove il disordine dei bacini montani è più accentuato. Lo Stato potrebbe inoltre adottare il governo a fustaia (adatto per chi non si trova nella necessità di percepire i redditi boschivi a scadenze brevi) e diffondere così le conifere, scarse in Italia.

Benvenuti ha quindi fatto un rapido panorama delle vicende che hanno determinato le rapide mutazioni di carattere economico e sociale di cui nel nostro paese, particolarmente le zone montane sono state oggetto.

Negli anni intorno all'ultima guerra mondiale la popolazione rurale italiana era circa la metà di quella totale. Oggi la percentuale si è ridotta al 23 % e percepisce appena il 13 % del reddito nazionale. Nel solo 1970, 340 mila unità hanno abbandonato la terra. L'agricoltura sta diventando il settore dei vecchi, dei pensionati e delle donne. Alle giovani generazioni il lavoro dei campi non offre prospettive di soddisfacenti redditi e di civili condizioni di vita, soprattutto nei territori montani. Esse preferiscono trasferirsi nelle città, contribuendo ad ingolfare le zone industriali del nord ed a creare problemi che hanno assunto dimensioni drammatiche. Una realtà, quella della montagna italiana, peraltro adeguatamente considerata dal piano di sviluppo dell'economia italiana, il cosiddetto Progetto '80, che giustifica l'esodo rurale come una spontanea operazione necessaria ad aumentare il reddito agricolo pro-capite ed a portarlo a livello del reddito percepito negli altri settori. Una realtà, ancora, che si in-

quadra nelle prospettive del Piano Mansholt che sta creando le premesse per la realizzazione di quella politica di ristrutturazione dello spazio rurale che al verde — pubblico e privato — destinerà tanta parte delle terre sottratte all'esercizio di una ordinaria attività agricola.

Di fronte a questa realtà e a queste previsioni, la risposta all'interrogativo posto dal tema, e cioè la posizione della selvicoltura nel futuro assetto della montagna italiana, non può essere univoca. È indubbio anzitutto che l'economia della montagna italiana sarà sempre più un'economia integrata, arricchita di valori nuovi. L'ambiente urbano e l'ambiente montano diverranno sempre più due entità fisiche complementari: la città vivrà se sarà viva la montagna, anzi la città vivrà nella montagna in un nuovo rapporto di equilibrio che segnerà il sorgere di una nuova civiltà. In questa nuova visione la tipica azienda agricola montana è inevitabilmente destinata a ristrutturarsi od a scomparire.

Nuovo equilibrio, quindi, fra città e montagna che porgerà su almeno due basi fondamentali, la difesa del suolo ed il rimboschimento. Il programma economico nazionale è più che esplicito al riguardo. « La politica generale di sviluppo economico — stabilisce infatti il programma — richiede un'organica impostazione del programma della difesa e della conservazione del suolo; gli interventi a difesa del suolo, specie nelle zone montane dovranno essere attuate in stretto collegamento con gli interventi per la ristrutturazione dell'economia agricola, con quelli dello sviluppo delle attività turistiche, con le azioni volte al miglioramento delle infrastrutture civili, con la politica assistenziale e previdenziale in modo che valutate le interrelazioni ricorrenti fra le citate componenti, ogni intervento venga ad operare in modo armonico in vista dell'obiettivo generale di un effettivo miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita delle popolazioni montane ».

La difesa del suolo — seimila miliardi di lire è la spesa che è stata calcolata per i prossimi 15 anni per riportare il territorio italiano in condizioni di equilibrio geo-idrogeologico: basti pensare che l'erosione interessa oggi in Italia ben 50 mila Km. quadrati, cioè, un sesto del territorio — costituisce perciò la premessa della rinascita della montagna italiana. Le terre abbandonate — che si estendono oggi su una superficie di oltre 3 milioni di ettari — dovranno essere protette attraverso una intensa e pronta opera di rimboschimento e ciò non in vista di un reddito immediato, ma per evitare elevatissimi costi sociali futuri. Il recupero delle terre abbandonate è dunque un'opera pubblica che trascende l'interesse e le possibilità dei singoli proprietari. Il bosco, inteso non più soltanto come erogatore di beni ma come erogatore di servizi, sarà l'infrastruttura più importante nel futuro assetto della montagna. L'utilizzazione razionale dello spazio rurale montano sarà però sottratta alla volontà ed alle decisioni dei singoli proprietari per essere inserita in una programmazione a lungo termine che definirà l'utilizzazione del ter-

ritorio in armonia soprattutto alle possibilità potenziali dei vari settori. E non vi è dubbio che considerando appunto le attitudini naturali e la capacità potenziale di vastissime aree in montagna, il bosco sarà il grande protagonista del suo riassetto.

LA RELAZIONE CHIDICHIMO

« Valutazioni del contributo dell'agricoltura allo sviluppo naturale che equilibra l'estensione della urbanizzazione ». È il tema della relazione che l'avv. Rinaldo Chidichimo, dirigente della Confagricoltura ha svolto alla prima commissione politica agraria ed economia rurale.

Chidichimo, dopo una premessa di carattere generale sull'ambiente e sull'evoluzione della specie umana, ha trattato i problemi che all'ambiente sono venuti dal progresso tecnologico e dalle concentrazioni metropolitane.

L'oratore ha poi affrontato i temi particolarmente attuali dell'inquinamento dell'ambiente rurale come nuovo prodotto dell'agricoltura, dei guasti provocati dalla vita cittadina, ed ha illustrato il nuovo rapporto instauratosi tra città e campagna.

Venendo poi a trattare del ruolo degli agricoltori nello spazio rurale Chidichimo ha affermato « innanzi tutto va considerato che l'urbanizzazione ha oggi bisogno, per riconoscimento unanime di rendersi conto che l'esigenza di assicurare all'uomo un « habitat » che ne conservi le sue migliori qualità, deve portare ad un diverso tipo di pianificazione territoriale nella quale le zone urbanizzate possono trovare un adeguato complemento e completamento in una organizzazione dello spazio rurale e, soprattutto in una sistemazione rurale tali da determinare sia uno sviluppo regionale equilibrato, e, soprattutto, un giusto rapporto tra aree metropolitane ed aree rurali, le quali giochino scambievolmente l'una a vantaggio dell'altra.

In questo quadro l'agricoltura ha un grosso ruolo da svolgere. All'agricoltura e all'agricoltore, infatti, spetta innanzi tutto la funzione fondamentale di conservare il suo ambiente e cioè il paesaggio, lo spazio rurale. Questa conservazione, evidentemente, non deve essere intesa in senso puramente statico e cioè un blocco di possibilità di nuovi insediamenti, vuoi agricoli, vuoi extra-agricoli. Si tratta semplicemente di mantenere, soprattutto nelle zone rurali per le quali il paesaggio ha un valore, una caratteristica di originalità e di salvaguardia per fare in modo che nella originalità di questo paesaggio il cittadino trovi quel tale « prodotto nuovo » al quale egli aspira.

Naturalmente conservazione del paesaggio significa soprattutto conservazione di certi insediamenti agricoli o rurali in determinate zone che dal punto di vista esclusivamente agricolo probabilmente non avrebbero grandi possibilità di avvenire. Tuttavia noi sappiamo che laddove l'uomo si allontana rimane molto difficile conservare il paesaggio, la natura, soprattutto evitare che l'infuriare degli elementi finisca per determinare anche dei danni per altre attività. Ciò è par-

ticolarmente valido ad esempio nelle zone di collina e di montagna.

Non v'è dubbio che in alcuni paesi fortemente caratterizzati da zone collinari e zone montane vi è una funzione dell'uomo anche nella difesa idro-geologica del paese e che l'agricoltura in quel caso diventa una componente sia di un certo paesaggio che di un sistema di difesa della natura. Naturalmente, però, questo ambiente e questo spazio rurale deve essere organizzato in maniera nuova e moderna per soddisfare le esigenze di coloro i quali avendo il desiderio di andare a ritrovare sé stessi in campagna, sono disposti a pagare i servizi nuovi che la campagna può loro fornire. Ci riferiamo, sotto questo profilo, alla possibilità di organizzare non solo delle attività turistiche, ma anche altre attività ad essa connesse nelle zone agricole aventi le maggiori vocazioni agroturistiche. Va ricordato che un ruolo fondamentale per conservare la vita negli spazi rurali è dato anche da una politica del territorio che individui esattamente le possibilità di insediamento industriale, non deturpanti l'ambiente, da localizzare per l'utilizzazione in loco o comunque nelle vicinanze di coloro che lasciano l'agricoltura, ma che possono rimanere nell'area rurale continuando ad animarla. Il tutto senza distruggere però i motivi di richiamo della campagna verso i cittadini e mantenendo quei servizi commerciali ed artigianali che ben s'inseriscono nella nuova utilizzazione.

È evidente che in una pianificazione territoriale che tenga conto di tutte le risorse presenti e che si proponga una razionale utilizzazione di esse, occorre prevedere accanto ad un decentramento industriale, il mantenimento di attività agricole in termini moderni, ma anche le possibilità offerte dal part-time ».

Chidichimo ha quindi passato in rassegna le attrazioni agroturistiche sulle quali operare per il nuovo ruolo dell'agricoltura. Ha concluso, illustrando le numerose esperienze che già sono state fatte in molti Paesi ed i risultati invero considerevoli che sollecitano ad assumere con tempestività valide iniziative.

LA MOZIONE FINALE

« Il ruolo dell'agricoltura nella difesa dell'ambiente » è stato evidenziato e sottolineato nella RISOLUZIONE che, al termine dei lavori, è stata approvata dalla XXIII Assemblea generale della CEA.

Riportiamo il testo integrale della Risoluzione, la cui versione originale è in lingua tedesca.

La XXIII Assemblea generale della Confederazione europea dell'agricoltura (CEA) che si è svolta a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) dal 18 al 22 ottobre 1971, avendo preso conoscenza delle deliberazioni della prima, seconda e quinta Commissione (politica agraria ed economia rurale — problemi tecnici dell'agricoltura — economia forestale), presiedute, rispettivamente, dai sigg.ri L. Perrin, M.A. Genze

e H. Orsini, Resemberg, ed adottate in ordine ai rapporti dei sigg.ri R. Chidichimo (Italia), dr. R. Schnieders (Germania), J. Pampe (Germania), dr. V. Benvenuti (Italia), nonchè ai temi « i ruoli congiunti della urbanizzazione — il riordino rurale — i compiti dell'agricoltura in materia di protezione e di riassetto del territorio — relazione tra reddito e protezione del paesaggio » dei correlatori sigg.ri P.H. Giraut (Francia), dr. G. Wansink (Paesi Bassi) e N.M. Zijp (Paesi Bassi) osserva che la ricerca di un ambiente sano, la protezione della natura, la difesa del paesaggio integro con tutti i suoi elementi biologici e la lotta contro gli inquinamenti sono ormai dei problemi importanti nel nostro tempo ed è dovere della presente generazione di cercare di risolverli, in vista di lasciare alle generazioni future un quadro di vita che permetta la piena affermazione dell'uomo.

Avendo riguardo al contributo che gli agricoltori, i selvicoltori e le loro organizzazioni professionali possono apportare a questa opera importante ha adottato all'unanimità la risoluzione seguente:

1. Gli agricoltori e i selvicoltori notano che

a) in ogni settore di attività esistono delle responsabilità per l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del silenzio, valori che rischiano di mancare sempre in maggiore misura.

b) la difesa di un ambiente sano è compito di tutti e l'agricoltura e la selvicoltura sono coscienti della loro responsabilità per le superfici non urbanizzate.

c) l'agricoltura e la selvicoltura assumono — oltre alla produzione di derrate agricole e alimentari e di materie prime indispensabili alla sicurezza di approvvigionamento della popolazione — un certo numero di funzioni che non sono state fino ad oggi contabilizzate nei calcoli economici e che d'altronde sono difficilmente calcolabili mentre è sempre più notorio che questi contributi sono non rimpiazzabili e che solo una agricoltura produttrice li può fornire.

d) l'agricoltura e la selvicoltura sono coscienti della grande responsabilità che esse portano anche per l'avvenire, in quanto produttrici di derrate alimentari e di materie prime organiche, nel quadro della protezione dell'ambiente.

e) riconosce che una agricoltura e una selvicoltura redditizie sono capaci di contribuire a conservare o ristabilire l'equilibrio ecologico.

2. LA CEA lancia un appello ai governi, alle autorità legislative di tutti i Paesi nonchè a tutte le istituzioni sovranazionali affinché accrescano i loro sforzi morali, legislativi e finanziari in vista della conservazione e della creazione di un ambiente sano per l'umanità e particolarmente in funzione di una politica regionale che assicuri una ripartizione giudiziosa degli impieghi in tutte le zone.

La CEA domanda loro

a) di stabilire e di realizzare un vasto programma della protezione dell'ambiente, in cui i carichi devono essere equamente soppor-

tati, e di permettere all'agricoltura in funzione della politica economica, agricola e forestale di contribuire a questo programma particolarmente nei settori seguenti:

- mantenimento di un approvvigionamento alimentare sano e di qualità e di un approvvigionamento sufficiente in legname;
- protezione e conservazione del suolo e delle risorse idriche;
- ristabilimento e conservazione di uno spazio sano e delle proprietà dell'aria e dell'acqua come di una fauna e di una flora ricche;
- difesa degli equilibri biologici;
- riassetto e protezione del paesaggio necessario ai bisogni dell'umanità, la conservazione delle foreste risultandovi particolarmente importante;

b) di proteggere così l'agricoltura e la selvicoltura dai danni causati dalla contaminazione dell'ambiente e creati da terzi;

c) di facilitare il compito dell'agricoltura e della selvicoltura in materia di creazione e di protezione delle superfici destinate alla ricreazione;

d) di introdurre dei vasti lavori di ricerche in vista di permettere all'agricoltura di utilizzare dei metodi di produzione capaci di produrre delle derrate alimentari vantaggiose e di alta qualità e questo senza mettere in pericolo l'ambiente;

e) di vigilare affinché la produzione, l'importazione e la esportazione delle derrate alimentari e delle materie prime agricole e forestali vengano sottoposte alle stesse disposizioni in tutti i Paesi;

f) di indennizzare i proprietari agricoli e forestali per le perdite di reddito e le diminuzioni di capitale che derivano dai vincoli imposti per la protezione del paesaggio; di partecipare finanziariamente alle spese dei rimboschimenti riconosciuti necessari sotto il profilo colturale e delle strutture agrarie. La presa in carico, obbligatoria e definitiva, da parte dello Stato delle superfici da rimboschire non dovrebbe costituire uno strumento di politica forestale nel senso della presente risoluzione.

Le difficoltà che conosce attualmente la selvicoltura, dovute alle critiche condizioni economiche, comportano dei pericoli che non devono essere sottovalutati nel settore della protezione del paesaggio.

3. Davanti alla vastità delle disposizioni da elaborare e da mettere in opera, e alla volontà manifestata dalle organizzazioni agricole e forestali europee di apportarvi il loro contributo.

La CEA decide di creare un Gruppo di lavoro specializzato nel settore della protezione della natura, la conservazione dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento. Questo Gruppo di lavoro avrà il compito di coordinare le attività degli organismi membri in questo settore, di permettere di scambiare le loro informazioni e le loro esperienze, e di promuovere tutte le misure adeguate. Esso lavorerà in stretta unione con le organizzazioni professionali nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi sforzi come con le istituzioni internazionali che hanno già effettuato dei lavori su questo soggetto.

4. LA CEA invita gli organismi membri *a seguire da vicino, in unione con i governi, la preparazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano che si terrà a Stoccolma nel giugno 1972, conferenza alla quale essa annette una assai grande importanza: è necessario che la voce degli agricoltori possa là farsi intendere.*

La quinta Commissione (economia forestale) si è occupata nelle due sedute di Helsinki, di Firenze e di Tenerife della questione relativa alla introduzione, quanto prima possibile, *di una giornata mondiale della foresta.*

In relazione a ciò, la quinta Commissione ha chiesto al comitato direttivo di voler sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale la seguente proposta: « La CEA, a nome dei proprietari forestali europei, prenderà, nel più breve tempo possibile, l'iniziativa in vista della introduzione di una giornata mondiale della foresta. A questo riguardo, la CEA entrerà in contatto con tutte le organizzazioni internazionali che dovranno occuparsi di questa questione, in particolare con la FAO.

Per conto della CEA, M. De Rada (Spagna) si incaricherà di tutti i necessari lavori ».

Il comitato direttivo ha deciso, nella seduta del 21 ottobre 1971, di sottoporre questa richiesta della quinta Commissione alla seduta plenaria pregandola di voler rispondere favorevolmente alla presente iniziativa. L'assemblea ha accolto la proposta.

Al termine dell'assemblea è stato annunciato che la prossima assemblea avrà luogo a Berlino nel settembre 1972.

(S. S.)

COLLOQUIO SU « I PROBLEMI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DEL LORO INSERIMENTO NELLE COMUNITA' DI ARRIVO »

Il Consiglio dei Comuni d'Europa, al quale aderiscono alcune decine di migliaia di enti territoriali europei (comunali, provinciali e regionali) ha promosso a Muhlheim (Repubblica Federale Tedesca) nei giorni 11 e 12 ottobre un Colloquio dedicato ai problemi dell'inserimento dei lavoratori migranti nelle comunità di arrivo, con particolare riguardo alle responsabilità che incombono in materia, agli amministratori locali.

Il Colloquio si è articolato su cinque relazioni.

La prima, a carattere introduttivo generale, è stata tenuta dall'avv. Gianfranco Martini, Segretario generale aggiunto della Sezione italiana del C.C.E. e delegato agli studi, il quale ha illustrato gli obiettivi del Colloquio che si inserisce in un complesso di iniziative prese dal C.C.E. per sensibilizzare gli eletti delle regioni di partenza e di arrivo, ai gravi problemi sociali ed umani dei lavoratori migranti. In particolare, in detta introduzione sono stati sottolineati i rapporti tra politica sociale e politica regionale volta ad assicurare uno sviluppo territoriale più equilibrato e quindi una distribuzione degli investimenti attuata in funzione delle disponibilità in loco della mano d'opera, senza obbligare quest'ultima ad un esodo massiccio.

La seconda relazione è stata tenuta dal dott. Karl Maibaum dell'Ufficio federale tedesco della mano d'opera di Norimberga sul tema « I problemi dei lavoratori immigrati nel paese di arrivo ». Essa ha tracciato un panorama della situazione del mercato del lavoro nella Repubblica federale tedesca, delle sue tendenze evolutive e dell'azione dell'amministrazione federale per avviare a soluzione i molteplici problemi posti dalla presenza di così numerosi lavoratori provenienti da altri paesi.

Successivamente ha tenuto la sua relazione il Segretario di Stato agli affari sociali del Governo dell'Assia dott. Adolf Philippi sul tema « Quel che possono e debbono fare gli Stati per i lavoratori immigrati ».

Il relatore si è soffermato sulla politica adottata dal Land dell'Assia (e quindi di un potere intermedio analogo ad una regione italiana) nei confronti del fenomeno immigratorio, sulle molteplici iniziative in materia di alloggi, di formazione scolastica e post-scolastica, di sanità ed igiene ecc., sulle difficoltà che ancora caratterizzano l'inserimento dei lavoratori stranieri nei luoghi di arrivo.

Il responsabile della Direzione della mano d'opera della Commissione delle Comunità Europee, Henze, successivamente ha delineato gli orientamenti della politica sociale comunitaria, sottolineando l'apporto che le collettività locali, accanto a quello degli Stati membri, possono dare alla sua realizzazione e la necessità che gli immigrati siano concretamente associati alla gestione delle comunità che li accolgono.

L'ultima relazione è stata svolta dal Sindaco di Rüsselsheim, dott. Storsberg, sul tema « Le responsabilità delle collettività locali per promuovere l'integrazione sociale dei lavoratori migranti ». Si è trattato di un rapporto alimentato da una lunga esperienza personale di amministrare locale e quindi denso di riferimenti concreti ai problemi posti dalla convivenza tra lavoratori immigrati e popolazione autoctona e ai compiti propri di un'amministrazione comunale per la loro soluzione.

Alle varie relazioni è seguita un'ampia discussione alla quale hanno partecipato amministratori locali, parlamentari europei, rappresentanti di organismi sindacali e di assistenza sociale, esperti (psicologi, educatori) dei Sei paesi della Comunità, della Svizzera e della

Gran Bretagna e che ha rappresentato un utilissimo scambio di idee e di esperienze.

Al dibattito i delegati italiani hanno dato un contributo particolarmente apprezzato: unici rappresentanti di un paese di forte emigrazione, essi si sono fatti portavoce delle esigenze e dei problemi ancora irrisolti che caratterizzano il fenomeno migratorio, sollecitando un'azione più organica e uno sforzo coordinato delle Comunità, degli Stati e delle autorità regionali e locali per la loro soluzione.

Per l'Italia hanno partecipato al Colloquio il prof. Aurelio Dozio, Sindaco di Erve e Segretario amministrativo dell'A.I.C.C.E., il prof. Mario Arpea, Assessore della Provincia dell'Aquila, il prof. Giuseppe Colasanto, Sindaco di Andria, il dott. Giuseppe D'Agostino, Presidente dell'Associazione dei Comuni Molisani, il dott. Bruno Fronza, Assessore Regionale del Trentino Alto Adige e Presidente dell'Associazione « Trentini nel mondo », il dott. Antonio Mammoli della Segreteria generale dell'A.C.L.I.-Germania, il dott. Giorgio Pazzini del Formez, oltre all'avv. Gianfranco Martini già ricordato. Al termine del Colloquio sono state approvate le conclusioni qui di seguito riportate: esse confermano la volontà del Consiglio dei Comuni d'Europa di impegnarsi ulteriormente in questo campo, sia promuovendo un'azione a largo raggio presso le amministrazioni locali interessate per la costituzione di Consigli consultivi misti, nei quali siano adeguatamente rappresentati i lavoratori immigrati, sia appoggiando le proposte in corso in alcuni paesi per l'estensione a questi ultimi dei diritti di elettorato attivo e passivo nell'ambito amministrativo locale. Ecco le

CONCLUSIONI DEL COLLOQUIO

La mobilità della manodopera nella Comunità Europea è spesso ancora un fenomeno provocato dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione strutturali nelle regioni insufficientemente sviluppate piuttosto che il risultato di una libera scelta dei lavoratori. Per questo motivo la politica sociale comunitaria deve inquadrarsi in una politica regionale europea capace di assicurare una distribuzione territoriale più equilibrata delle iniziative economiche e della creazione di nuovi posti di lavoro.

La presenza di fatto di milioni di lavoratori immigrati nei paesi europei industrializzati, fornisce comunque ai poteri pubblici e alle popolazioni delle zone di immigrazione l'occasione di dare alla nozione di solidarietà europea un senso preciso e di tradurla in atti concreti.

Detta presenza di così numerosi lavoratori provenienti da altri paesi conferisce agli enti locali e regionali delle zone di immigrazione delle gravi responsabilità, dato che la soluzione dei problemi da essa sollevati dipende in larga misura dalla loro azione sotto il profilo:

— dell'organizzazione adeguata dei servizi amministrativi interessanti detto settore;

- degli alloggi e delle attrezzature ad essi complementari;
- della migliore funzionalità e utilizzazione dei servizi d'igiene e sanitari;
- della istruzione scolastica e della formazione post-scolastica, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento della lingua del paese d'arrivo;
- delle iniziative culturali e della utilizzazione delle attrezzature culturali e sportive;
- della preparazione psicologica degli autoctoni alla presenza, spesso massiccia, di immigrati;
- della cooperazione tra organismi pubblici e privati di autoctoni e di immigrati per il miglioramento delle condizioni di vita di questi ultimi;
- della creazione di « Centri Europa », in conformità alla risoluzione n. 62 del 1968 della Conferenza Europea dei Poteri locali del Consiglio d'Europa.

Il Consiglio dei Comuni d'Europa ritiene perciò necessario organizzare periodicamente degli incontri tra rappresentanti di enti locali e regionali interessati a questi problemi, con l'intervento delle istituzioni europee e di rappresentanti dei lavoratori immigrati e delle organizzazioni sindacali, al fine di permettere ai partecipanti di tener conto delle diverse esperienze già realizzate e di imprimere un orientamento europeo alla diffusione delle esperienze più avanzate.

In questa prospettiva il Consiglio dei Comuni d'Europa attribuisce una particolare importanza alle iniziative prese, specialmente in Belgio, per la creazione di *Consigli consultivi* comprendenti i rappresentanti liberamente eletti degli immigrati e i responsabili comunali, consigli nei quali gli immigrati possano trovare il modo di partecipare direttamente alla elaborazione delle soluzioni dei loro problemi.

Il Consiglio dei Comuni d'Europa ritiene che tramite questi consigli potrà essere migliorata l'informazione delle popolazioni sulla importanza della presenza degli immigrati nella loro comunità locale e sui problemi sociali e psicologici: potranno essere altresì facilitati i contatti umani e definitivamente eliminate le reazioni xenofobe che talvolta ancora si manifestano.

Per questo motivo il Consiglio dei Comuni d'Europa decide di approfondire, nel corso di un prossimo Colloquio, l'esperienza di questi consigli consultivi e di presentare a tale riguardo delle raccomandazioni precise all'insieme degli enti locali e regionali europei in occasione dei X Stati Generali dei Comuni d'Europa nel giugno 1972 a Nizza.

Il Consiglio dei Comuni d'Europa esprime la sua soddisfazione per la recente presa di posizione del Parlamento Europeo che ha chiesto alla Commissione della Comunità Europea di elaborare uno *statuto europeo* dei lavoratori migranti, precisandone i diritti civili, politici, sociali ed umani.

Il Consiglio dei Comuni d'Europa attira infine l'attenzione sulle

iniziative parlamentari prese in alcuni paesi al fine di permettere agli immigrati provenienti dai sei Paesi membri della Comunità di esercitare pienamente i loro diritti civili nelle comunità locali che li accolgono. Esso studierà, nell'ambito delle sue Sezioni nazionali, le condizioni in cui queste iniziative potranno essere riprese nell'insieme dei paesi membri delle istituzioni europee, per poi investire, il più rapidamente possibile, i governi dell'Europa di una proposta comune.

RIUNITE A STRASBURGO LE COMMISSIONI DELLA CONFERENZA DEI POTERI LOCALI

Nel corso del mese di novembre si sono riunite a Strasburgo alcune Commissioni della Conferenza permanente europea dei poteri locali, costituita in seno al Consiglio d'Europa.

La Commissione economica e sociale ha trattato, nella seduta del 4 novembre, della conservazione della natura e delle risorse naturali, dei problemi connessi al riequilibrio città-campagna e il tema della protezione delle coste marine e lacuali.

Sul primo tema è stato relatore l'italiano prof. Vicario, assessore regionale del Friuli V.G. Alla riunione hanno partecipato per l'Italia anche l'ing. Brugner e il Segretario dell'UNCCEM, Piazzoni, che ha riferito sulle iniziative adottate dal nostro Paese, anche con la nuova legge della montagna, in materia di difesa della natura.

La Commissione per la finanza locale, sotto la presidenza dell'italiano avv. Boazzelli, Presidente dell'ANCI, si è riunita il 25 novembre ed ha approfondito due temi: la concentrazione urbana e le condizioni della finanza degli enti locali nelle regioni in via di sviluppo e in quelle caratterizzate dall'esodo agricolo.

A questa Commissione hanno partecipato l'avv. Gallus, Presidente della Provincia di Cagliari, il prof. Vaccari, già sindaco di Pavia e il cav. uff. Piazzoni.

Nella stessa giornata ha avuto luogo anche la riunione della Commissione culturale nella quale il prof. Vaccari ha relazionato sull'esito del convegno, svoltosi a Spalato, delle città di interesse storico e sulle ulteriori iniziative da assumere a livello europeo.

Anche a questa Commissione hanno partecipato Gallus e Piazzoni.

La prossima riunione di queste Commissioni avrà luogo nel settembre 1972, alla vigilia dell'assemblea plenaria della Conferenza europea dei poteri locali.

AIUTO DELLA CEE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE REGIONI AGRICOLE

Si è riunito a Lussemburgo, il 20 ottobre sotto la presidenza del Ministro italiano Giolitti, un Consiglio dedicato ai problemi regionali.

In apertura di seduta i Ministri hanno approvato una risoluzione relativa ai regimi generali di aiuti a finalità regionale nelle regioni centrali della Comunità. Si tratta di una decisione importante poiché essa arginerà la costosa competizione esistente fra gli Stati Membri per attirare gli investimenti in regioni già industrializzate. La risoluzione stabilisce in particolare un massimale unico di aiuto fissato al 20 % in equivalente sovvenzione netta del totale degli investimenti.

Il Consiglio ha quindi affrontato i tre problemi centrali del suo ordine del giorno:

— creazione di un Comitato permanente per lo sviluppo regionale;

— trasferimento di 50 milioni di unità di conto all'anno dal FEOGA a un fondo destinato a promuovere investimenti industriali e artigianali nelle regioni agricole prioritarie accordando una sovvenzione pari a 1500 unità di conto per ogni posto di lavoro creato per degli agricoltori costretti ad abbandonare la terra;

— creazione di un fondo europeo di bonifica di interessi per lo sviluppo regionale. La Commissione ha proposto una dotazione annua di 50 milioni di unità di conto che dovrebbero essere utilizzati per concedere bonifici di interesse del 3 %.

Su questi punti il Consiglio ha proceduto a un ampio dibattito senza però giungere a decisioni. I Ministri hanno tuttavia convenuto di tornare a riunirsi a scadenza ravvicinata.

Nonostante l'esiguità dei risultati, non bisogna dimenticare che è la prima volta che i governi hanno proceduto a un esame approfondito di questi problemi. Dato il grande rilievo politico di una politica regionale a livello della Comunità, il fatto decisivo è che i governi abbiano accettato il dibattito sul principio stesso di una tale politica. Si ricorderà infatti che all'origine la competenza stessa della Comunità in materia di politica regionale era contestata. Ora la sessione consiliare ha dimostrato che tutti i governi sono ormai persuasi della importanza di una politica comunitaria di sviluppo regionale nella prospettiva dell'unione economica e monetaria.

DALLA

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. n. 248 del 1° ottobre 1971)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 - Nomina del Commissario del Governo per la Regione Marche.

(G.U. n. 253 del 7 ottobre 1971)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 - Nomina del Commissario del Governo per la Regione Veneta.

(G.U. n. 263 del 16 ottobre 1971)

LEGGE 9 ottobre 1971 n. 825

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(G.U. n. 266 del 20 ottobre 1971)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1971; Costituzione della Commissione di controllo sull'amministrazione delle Regioni a statuto ordinario: Abruzzi, Lazio, Molise, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto.

(G.U. n. 268 del 22 ottobre 1971)

Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1971 - Nomina del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. n. 271 del 26 ottobre 1971)

LEGGE 6 ottobre 1971 n. 853

Finanziamento della cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 - Nomina del Commissario del Governo per la Regione Calabria.

(G.U. n. 274 del 28 ottobre 1971)

Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1971 - Nomina del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige.

(G.U. n. 288 del 16 novembre 1971)

LEGGE 20 ottobre 1971 n. 912

Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971.

(G.U. n. 293 del 20 novembre 1971)

Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971 n. 930 - Classificazione in comprensorio di bonifica montana dei torrenti Mae e Desedan, in provincia di Belluno (per Ha. 24.494).

(G.U. n. 298 del 25 novembre 1971)

LEGGE 12 novembre 1971 n. 952

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari.

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE:

00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116
tel. 465.122 - 464.683
Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso
(Segreteria telefonica permanente)

DELEGAZIONI REGIONALI

PIEMONTE

10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale
Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756

VALLE D'AOSTA

11100 AOSTA - presso Consorzio BIM
Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58

LIGURIA

16124 GENOVA - presso Camera di Commercio
Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94

LOMBARDIA

20121 MILANO
presso Sez. Spec. Economia Montana
Piazza S. Fedele, 2 - tel. 02/802.507

Provincia autonoma TRENTO

38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige
Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732

Provincia autonoma BOLZANO

39100 BOLZANO

VENETO

36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana
Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872

FRIULI V. GIULIA

33100 UDINE - presso Ente Friulano di Econ. Mont.
Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804

EMILIA ROMAGNA

40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A.
Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999

TOSCANA

50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura
Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826

MARCHE

60044 FABRIANO (Ancona)
presso Comune - tel. 0732/30.77

UMBRIA

06100 PERUGIA
presso Ente Autonomo per la Bonifica
Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133

LAZIO

00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116
tel. 06/464.683 - 465.122

ABRUZZI

67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141

MOLISE

86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM
Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160

CAMPANIA

82100 BENEVENTO
presso Camera di Commercio
Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834

PUGLIA

71100 FOGGIA
presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano
Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140

BASILICATA

85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051

CALABRIA

88100 CATANZARO

SICILIA

98100 MESSINA

SARDEGNA

09100 CAGLIARI

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

E l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani, le comunità montane, i consigli di valle, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane.

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani e le Regioni.

Nata nel 1952 l'UNCEM ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali — anche a mezzo di proprie Delegazioni regionali — per:

- lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane
- lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi
- il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace
- l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'UNCEM aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa. Aderisce alla IULA Organizzazione internazionale dei Comuni e dei poteri locali.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 00185 ROMA

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica permanente)